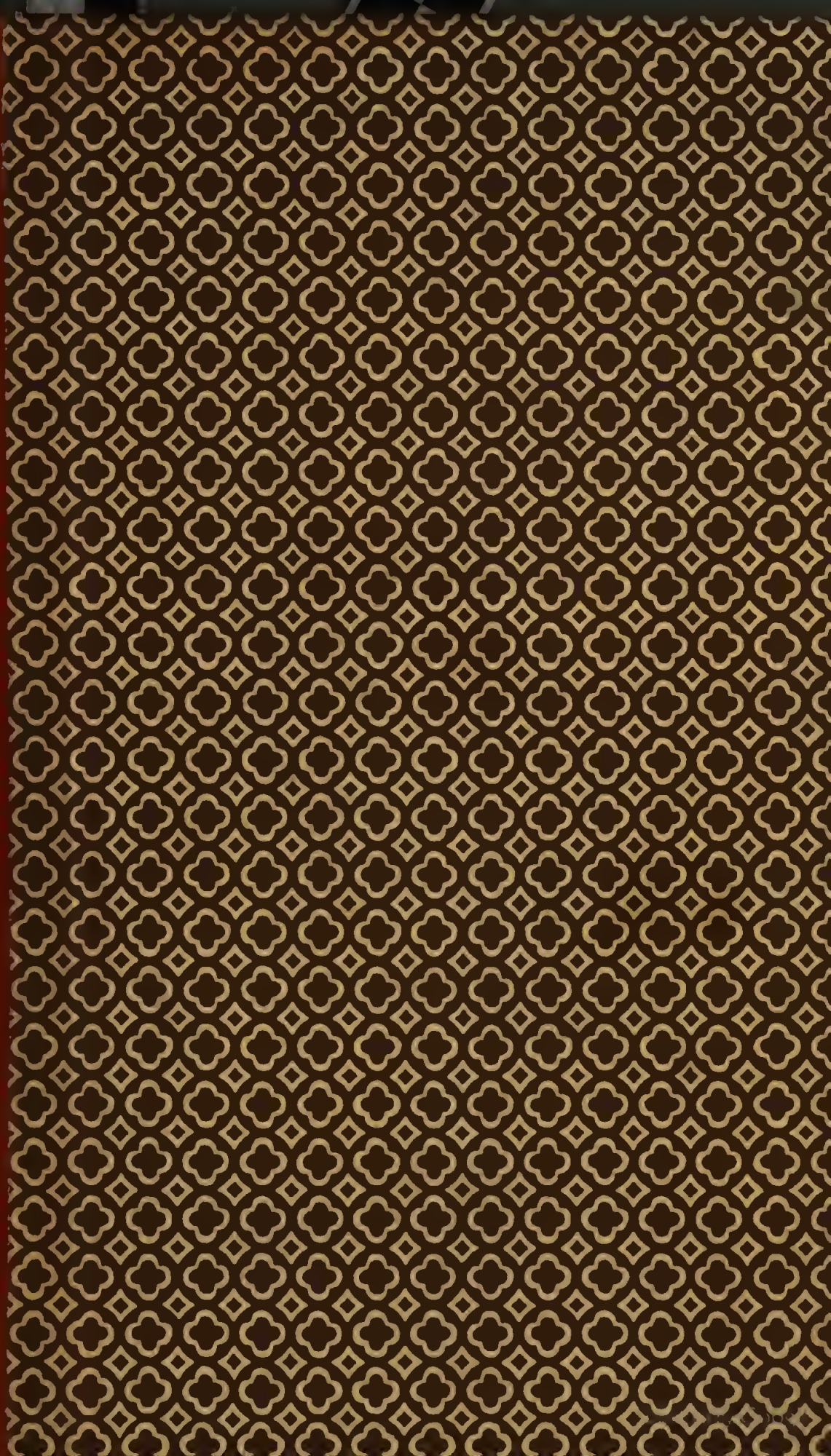

Digitized by Google

Palat. XLVII 160

Digitized by Google

OSSERVAZIONI

SU QUANTO HANNO ESPOSTO

I PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI

della soluta Banca

DEL TAVOLIERE DI PUGLIA

—

1842

Digitized by Google

Gli anni scorsi un privato uomo che non prese titoli e funzioni pubbliche nè pubbliche commessioni, propose istituirsi in Napoli una società anonima, che dasse un fondo di prestanza ai coloni del Tavoliere — Cercò relazioni con case di commercio all'estero, e ne trasse capitali ad un cambio di smodata ragione col titolo di prestito alla Banca, di cui egli si appellò presidente — Sparse una gran parte delle somme in industrie di ogni genere, d'onde avvennero gravi discapiti all'amministrazione ch' egli resse — Queste vicende non destarono l'attenzione dei possessori delle obbligazioni della Banca, se non quando esse avean prodotta una grave rovina — Allora, ed a buon diritto, essi astrinsero nei

Il y a déjà quelques années qu' un simple particulier, neayant ni titres ni fonctions publiques et pas même de commission publique, proposait l'établissement à Naples d' une société anonyme, qui aurait fondé une caisse de prêt pour les colons du *Tavoliere* — Il se procura des rélations auprès des maisons de commerce à l'étranger, qui lui fournirent des capitaux à un taux excessif, sous le titre de prêt à la Banque dont il se nomma lui même le président — Il employa une grande partie de ces sommes en industries de tout genre, ce qui causa des pertes considèrables à l' administration, qu' il regissait. — De telles circonstances ne reveillèrent l' attention des possesseurs des

tribunali del regno gli agenti della società a rivalerli dei danni, che ne venivano loro. — Solo quando si avviddero che questi giudizi non erano loro profittevoli, immaginarono di rivolgersi con due istanze al Governo di Napoli—Dissero essi in due epoche diverse — 1.° Esser loro garante il Governo della malversazione di tanti valori, perchè tollerò ogni atto cui la Banca s'impegnava senza proprî capitali e senza sicurtà, dalla quale tolleranza ebbesi fiducia in commercio che la Banca procedesse con utile intrapresa e con modi legittimi — 2.° Esser debito del Governo il debito della Banca verso gli esteri, perchè quel che intervenne tra il Governo e coloro che pretesero di rappresentare la Banca dà argomento essere stato pensiero d'istituirsi uno stabilimento governativo, od uno stabilimento misto d'interessi pubblici e privati, talchè convenga attenersi non al senso letterale di ogni scrittura, ma al senso presunto—Sopra tali cose aggiunsero essi aversi arbitro una Potenza straniera.

obligations de la Banque que lors elles eurent produit un grand delabrement — Ce fut alors qu' ils sommèrent, et à bon droit, devant les tribunaux du royaume les agens de la compagnie, pour être dédommagés des pertes qu'ils en ressentoient — Mais quand ils s'aperçurent que ces procedés ne leur étaient favorables ils se determinérent d'agir contre le Gouvernement de Naples — En effet à deux diverses epoques ils exposérent — 1.° Que le Gouvernement ayant toléré toutes les opérations aux quelles la Banque s'était engagée sans capitaux propres et sans aucune garantie, devait être considéré comme résponsable envers eux des malversations d'un capital considerable, parce que le commerce confiant en cette tolérance, s'attendait que la Banque aurait légitimement procédé à des entreprises utiles — 2.° Que la la dette de la Banque envers les ètrangers devait être réputée dette du Gouvernement, car tout ce qui s'était passé entre le Gouvernement et ceux

— Le quali proposizioni sono al certo contraddicenti, perchè considerano ad un tempo ed in un affare medesimo il Governo, ora esercente le funzioni di alto amministratore dello Stato, cui appartiene di provvedere alla esecuzione delle Leggi negl' interessi della generalità in cui ogni persona è vista come membro dello Stato ed i suoi beni come parte della ricchezza pubblica, ed ora il considerano ligato da una obbligazione che prende rimpetto ad un privato, che tratta di se o dei suoi beni nell' interesse suo personale soltanto—Sono fallaci proposizioni cui ripugnano i principî di ragion pubblica e delle genti, e non prestasi ogni interpetrazione delle scritture che si recano in mezzo, come il farà manifesto la serie dei fatti che vuolsi ormai svolgere e porsi in luce.

qui avaient prétendu de représenter la Banque, fesait supposer, qu'on avait eu l'intention de former un établissement Royal, ou bien un établissement mixte d' interêts pubblics et privés, de sorte que loin de se tenir à la lettre, on aurait dû s'arrêter au sens présumé des articles des documents. Ils concluèrent, que pour de telles affaires on aurait dû se remettre à l' arbitrage d' une Puisance étrangère—Propositions certainement contradictoires, car elles reguardent en même tems et pour la même affaire le Gouvernement tantôt exerçant les fonctions d' administrateur suprême de l' État qui de droit pourvoit à l'exécution des lois dans l' intérêt géneral où chacun est consideré comme membre de l' état et ses biens comme une partie de la richesse publique, et tantôt elles le considérent lié par une obligation qu'il prend envers d'un particulier qui engage soi même ses biens uniquement dans son propre iperêt personnel. A' de telles proposisions erronées résistent les principes du droit

public et des gens, et ne s'accorde pas l'interprétation des documents qu'on produit; ainsi qu'il résulte de l'ensemble des faits qu'il est bien d'exposer ici et de mettre au jour.

Il settembre 1833 - il marchese Dragonetti presenta il progetto di un Monte frumentario pel Tavoliere, che erigasi da una società di proprietari e capitalisti, e che abbia un capitale di duc. 1,500,000 da formarsi per mezzo di azioni.

4 marzo 1834 — commette egli ad un suo corrispondente di Parigi di trattare un prestito per istituirsi il fondo di cassa della Banca:

12 marzo 1834 — evvi avviso affermativo della Consulta del Regno per la fondazione della Banca del Tavoliere, che così parve intitolarsi il Monte frumentario del progetto:

20 aprile 1834 – il commessionato di Dragonetti stipula in Parigi un contratto di prestito con Francesco Van-Aken capitalista Belga con la

En septembre 1833-le marquis Dragonetti présente un projet, par le quel une compagnie de propriétaires et de capitalistes aurait établi un *Monte Frumentario* pour le *Tavoliere*, moyennant un capital de duc. 1,500,000 formé par actions :

4 mars 1834 — il charge un de ses correspondants de Paris de negocier un emprunt pour fonder le capital de la Banque :

12 mars 1834 — la Consulte du royaume donne son avis favorable à la fondation de la Banque du *Tavoliere*, nom qu'on pensa donner au *Monte Frumentario* projeté :

20 avril 1834 — l'agent de Dragonetti établit à Paris un emprunt avec François Van-Aken, capitaliste Belge, à condition que l'avis

Digitized by Google

condizione che il parere della Consulta sia approvato Sovranamente : (questo contratto non si è fatto noto)

15 settembre 1834 – in un Rescritto di questa data il Re permette stabilirsi in Foggia una Banca del Tavoliere di Puglia sotto la vigilanza dell' Intendente incaricato del Tavoliere—Vi s' indicano le operazioni cui impegnarsi la Banca, i modi di convenire coi coloni, i diritti da acquistarsi sopra i loro beni, che in taluni casi portano il subingresso nelle ragioni del Fisco, in taluni altri il privilegio sopra ogni altro creditore dei coloni—Si esige un capitale di duc. 1,500,000 e che sia immesso fra l' anno, salva la facoltà, secondo le leggi delle società anonime, di cominciarsi le operazioni quando il quarto del capitale sia già raccolto –Le liti col Fisco appartengono al contenzioso amministrativo — Come misure di vigilanza potrà rivocarsi l'approvazione della Banca, potrà spedirsi un Commessario, si avrà un bilancio da sei in sei mesi – Nulla s' innova sulle Leggi del Tavoliere -

de la Consulte serait approuvé par le Roi: (ce contrat ne fut jamais manifesté)

15 septembre 1834 — par une Résolution de la même date, le Roi permet l' établissement à *Foggia* d' une Banque dite du *Tavotiere di Puglia* sous la surveillance de l' Intendant en sa qualité de chargé du *Tavoliere* — Dans cette résolution sont indiquées les opérations aux quelles la Banque devait s'engager, les régles pour traiter avec les colons, les droits à acquérir sur leurs biens, droits qui dans certains cas mettent la Banque à la place du Fisc, et dans d'autres la rendent privilégiée sur tous les autres créanciers des colons— Il y est préscrit un capital de Duc. 1,500,000 qui devait être versé dans une année, laissant la facultè, conformément aux lois pour les sociétés anymes, de commencer les opérations aussitôt que le quart de ce capital serait encaissé — On y mentionne, que les différends avec le Fisc appartiendraient aux juges du con-

Digitized by Google

Così son date le regole cui conformarsi la intrapresa, ed ormai è un affare che può divenire oggetto di una società commerciale. (1)

Nel 18 ottobre 1834 – fatto noto il Rescritto in Parigi sono riprese le basi del contratto di prestito con Van-Aken

12 novembre 1834–Dragonetti manifesta al Ministro di Finanze la rinnovazione del contratto, di cui afferma non conoscere i particolari, e gli domanda un riscontro per valersene coi capitalisti esteri. Voleva mostrare loro di aver comunicato al Ministro ch'egli stipulasse « nella qualità di » Presidente della Banca, ed a » nome e per conto della socie- » ta anonima che la costituisce » a tenore delle Leggi di Com- » mercio del Regno, e per virtù

(1) Docum. p. 3 e 8.

tentieux administratif — Il était réservé comme une mesure de vigilance la faculté de révoquer la Banque, de nommer un Commissaire, de recevoir un bilan chaque six mois— les lois du *Tavoliere* n'y sont nullement innovées — Telles sont les règles aux quelles doit se conformer l'entreprise, qui désormais pouvait devenir le but d'une société commerciale. (1)

Le 18 octobre 1834 — à peine on apprit a Paris ce réscrit que les bases du contràt d'emprunt avec Van-Aken sont reprises :

12 novembre 1834 — Dragonetti informe le Ministre des Finances du renouvellement du contrat, dont il affirme ignorer les détails, et lui demande une réponse pour s'en servir envers les capitalistes étrangers - Il voulait par ce moyen leur démontrer, d'avoir communiqué au Ministre, qu'il avait stipulé « en qualité de pré- » sident de la Banque, et au nom » et pour compte de la société » anonyme, qui la constitue con- » formément aux lois de com-

(1) Docum. pag. 3 et 8.

Digitized by Google

» del Real Rescritto del 15 set-
» tembre 1834 (1) :

il 17 novembre—la risposta del Ministro esprime le premure di attivarsi le operazioni della Banca (2).

Avviene il 31 gennaio 1835 la stipulazione del prestito, di che surse il pensiero il 4 marzo 1834.

Narrasi nel contratto :

che la Banca del Tavoliere si fondasse in Napoli col Rescritto del 15 settembre 1834 sotto la forma di una società anonima ;

che la Banca finchè non avesse il suo atto costitutivo fosse rappresentata da un comitato che prendea cura di provvedere al capitale di ducati 1,500,000 chiesto dall'art. 8 del Rescritto ;

che il comitato risolvesse d'istituirsi due serie di azioni, l'una avente un fondo di duc. 500,000 riservati per sudditi napoletani, che componevano la società, e rimanevano soggetti alle leggi delle società anonime ed alle

(1) Docum. pag. 8.
(2) Docum. pag. 9.

merce du Royaume, et en vertu de la résolution souveraine du 15 septembre 1834.

le 17 novembre — la réponse du Ministre exprime ses souhaits de voir commencer les opérations de la Banque.

Le 31 janvier 1835 survient la stipulation du contrat d'emprunt, qui avait été projeté le 4 mars 1834.

Il est dit dans ce contrat :

que la Banque du *Tavoliere* serait établie à Naples en vertu de Réscrit du 15 septembre 1834 sous la forme d'une société anonyme ;

que la Banque tant qu'elle ne serait légalement constituée, serait représentée par un comité, qui aurait soin de pourvoir au capital de duc. 1,500, 000 fixé par l'art. 8 du dit Réscrit ;

que le comité devrait délibérer la formation de deux catégories d'actions, l'une de duc. 500,000 réservée aux napolitains qui composeraient la compagnie, et s' assujetteraient aux lois des sociétés anonymes et aux dispositions de la Résolution royale et de l' acte constitutif à rédi-

Digitized by Google

disposizioni del Rescritto e dell' atto costitutivo da compilarsi; l'altra di duc. 1,500,000 che convertivansi in 6000 obbliganze al portatore di valori nominali di duc. 3,000,000 con interesse fisso, come erasene preso accordo con Dragonetti per riunirsi prontamente il capitale della Banca (1).

Vi si conviene poi :

rilasciarsi le 6000 obbligazioni a Van-Aken che prendevane la negoziazione di suo conto — i portatori delle obbligazioni non acquistare altra qualità che di prestatori alla Banca :

da marzo a luglio 1835, od anche prima, se piacesse a Van-Aken, pagarsi ducati 1,800,000 per prezzo delle obbliganze: (1,800,000 effettivi per 3,000,000 nominali si ragguagliano al 60 per 0/0)

i provventi della Banca servire pria al pagamento del 3½ per 0/0 interessi delle obbliganze, alle spese di amministrazione, ad una dividenda del

(1) Docum. pag. 30 e 31.

ger; l'autre de duc. 1,500,000 qu'on devait convertir en 6000 obligations au porteur de la valeur nominale de ducats 3,000,000 avec intérêt fixe, ainsi qu' il en avait été convenu avec Dragonetti pour réunir promptement le capital de la Banque.

Il y est ensuite convenu ; que les 6000 obligations seraient remises à Van-Aken qui en ferait la négociation pour son compte—les porteurs de ces obligations n' acquieraient que la qualité de préteurs à la Banque ;

depuis mars jusqu' au mois de juillet 1835, ou même auparavant, au gré de Van-Aken, payerait ducats 1,800,000 pour prix des obligations : (1,800,000 effectifs pour 3,000,000 valeurnominale s'évaluent à 60 pour 0/0)

les profits de la Banque d' abord seraient employés au payement des intérets à 3 1/2 pour cent sur les obligations, des frais d'administration, d'une dividende de 6 pour 0/0

6 per o/o pei soci(gli azionisti della prima serie); di poi ad un fondo di riserva di cui potrà disporre la Banca secondo il suo atto costitutivo :

le obbliganze estinguersi fra 25 anni — frattanto esser facoltà della maggioranza dei portatori spedire un commessario, che prenda conoscenza in ogni tempo della posizione della Banca, e più aver dritto alla restituzione dei capitali, o che manchino i pagamenti, o che la pubblica autorità comandi lo scioglimento della Banca :

la prima assemblea generale degli azionisti, che costituirà la società, esser tenuta di approvare e ratificare le clausole e le condizioni di questo trattato (1).

Il 6 aprile 1835 — Dragonetti, Dubois, Tortora quei che componevano il comitato, ed essi soli formano l'atto costitutivo della Società-Van-Acken stesso lo avea postillato, come

(1) Docum. pag. 30 a 35.

pour les associés (savoir les actionnaires de la première catégorie); et après tout cela à la formation d'un fond de réserve, dont la Banque pourrait disposer suivant son acte constitutif :

les obligations seraient amortisées dans l' espace de 25 ans — cependant il serait permis à la majorité des porteurs des obligations d' envoyer un Commissaire, qui en tout temps prendrait connaissance de la situation de la Banque, et aurait le droit demander la restitution des capitaux, soit que les payements manquassent, soit que l'autorité publique ordonnât l' abolitionde la Banque :

la première assemblée générale des actionnaires, qui devait constituer la société, serait tenue d' approuver et ratifier les clauses et conditions de ce traité.

Le 6 avril 1835 — Dragonetti, Dubois, Tortora qui composaient le comité, eux seuls, forment l' acte constitutif de la Société — Van-Aken lui même l'avait apostillé, ainsi qu' il résulte d' un pro-

dice un verbale del 9 aprile 1835 (1) Vi si espone la utilità di aversi una Banca pel Tavoliere, l'origine del contratto di prestito, le due serie delle azioni e la seconda serie negoziata all'estero; essersi già rimesso al presidente della Banca un bono di duc. 500,000 soscritto da Van-Aken pagabile *a vista* in Parigi. Di poi vi si stabilisce il capitale della Banca elevarsi a 2,000,000 diviso in una serie di cinque azioni di duc. 500,000, in un'altra di quindici azioni di ducati 1,500,000—Le une azioni di duc. 500,000 riservarsi ai Napolitani, costituire i soci, farli soggetti alle leggi ed al Rescritto-Le ultime azioni potersi negoziare all'estero convertite in nuovi titoli ragguagliati alla somma nominale di tre milioni (si tace che i tre milioni si scambiavano con 1,800,000 effettivi)-Metodi sulle dividende dei lucri nelle due ipotesi di appartenere le seconde azioni agli esteri od ai napolitani (oziosa ipotesi che contraddice il contratto del gennaio, e la memoria che se ne fa in

(1) Docum. pag. 28.

cès verbal du 9 avril 1835 — On y expose l'utilité d'avoir une Banque pour le *Tavoliere*, l'origine du contrat d'emprunt, les deux catégories des actions, dont la seconde negociée à l'étranger, qu'on avait déjà remis au président de la Banque un bon de duc. 500,000 signé par Van-Aken et payable *à vue* à Paris. On y établit ensuite que le capital de la Banque serait porté à duc. 2,000,000 divisé en une catégorie de cinq actions de ducats 500,000 et en une autre de quinze actions de duc. 1,500,000 — Que les actions de la première catégorie seraient réservées aux Napolitains, qu'elles constitueraient les associés, et soumettraient ceux-ci aux préscriptions des lois et de la Résolution Royale—Que les actions de la seconde catégorie pourraient être négociées à l'étranger en nouveaux titres pour la somme nominale de duc. 3,000,000 (on tait que les duc. 3,000,000 s'échangeaient avec les duc. 1,800,000 effectifs) — On établit aussi les régles pour les dividen-

questo atto stesso) — Metodi di amministrazione — Metodi di vigilanza in mano al Governo —Trenta azionisti della prima serie possessori del maggior numero delle azioni rappresentar la universalità degli azionisti della Banca--L'atto costitutivo acquistar forza quando sia ratificato dalla prima assemblea , la quale sarà riunita tostocchè esista il numero dei trenta azionisti--I maggiori uffiziali della Banca esser possessori di dato numero di frazioni di azioni— Pubblicarsi questo atto secondo le leggi di commercio nei tribunali di Napoli e Foggia (1) :

Il 9 aprile—evvi un atto cui soscrivono trenta nomi che appellansi azionisti , ma che non esprimono il numero delle

(1) Docum. pag. 9 a 27.

des des profits dans la double hypothèse que les secondes actions appartiendraient aux étrangers , ou aux napolitains (hypothèse oiseuse qui contredit le contrat de janvier, et la mention faite dans le même acte) — Les régles d'administration — Les régles de vigilance de la part du Gouvernement — Trente actionnaires de la première catégorie , possesseurs du plus grand nombre des actions , représenteraient la généralité des actionnaires de la Banque — L'acte constitutif aurait toute sa force après la ratification de la première assemblée , qui sera réunie aussitôt, que le nombre des trente actionnaires serait au complet —Les hauts fonctionnaires de la Banque seraient les possesseurs d'un certain nombre de fractions des actions. Cet acte serait publié aux tribunaux de Naples , et de Foggia suivant les lois de commerce.

Le 9 avril—trente individus, qui se qualifient actionnaires,sans exprimer le nombre des actions dont ils sont possesseurs souscrivent un ac-

azioni di che sieno possessori — Vi si fa menzione del contratto di prestito e dell' atto costitutivo, e si dichiara di ratificarli (1):

14 e 20 aprile - sono pubblicati nei tribunali di commercio di Napoli e di Foggia il contratto di prestito e l'atto costitutivo (non è pubblicata l'assemblea del 9 aprile) (2):

11 aprile - Dragonetti trasmette al Ministro l'atto costitutivo della Banca, il contratto con Van-Aken, l'assemblea del 9 aprile—Dic' egli che così prescrivevasi nell'art. 43 dell'atto costitutivo. (3)

15 aprile - Dragonetti trascrive in un ufizio suo al Ministro gli articoli dell'atto costitutivo, che esponevano tutto l'ordine dell'amministrazione della Banca che sembrangli *modellati nei termini dello Statuto Reale* (egli li appella basi organiche della istituzione). Pure egli aggiunge. » non » pertanto ove V. E. nella sua

(1) Docum. pag. 27.
(2) Docum. pag. 62 a 64.
(3) Docum. pag. 29.

te dans lequel est mentionné le contrat d'emprunt et l'acte constitutif, avec déclaration de les ratifier:

14 et 20 avril — le contrat d'emprunt, et l'acte constitutif sont publiés aux tribunaux de commerce de Naples et de Foggia (l'assemblée du 9 avril n'est pas publiée):

11 avril — Dragonetti trasmet au Ministre l'acte constitutif de la Banque, le contrat passé avec Van-Aken, l'assemblée du 9 avril — Il dit qu'il était ainsi préscrit dans l'article 43 de l'acte constitutif;

15 avril — Dragonetti transcrit dans une lettre au Ministre les articles de l'acte constitutif, qui exposaient tout l'ordre de l'administration de la Banque, et qui lui semblaient *conformes au statut Royal* (il les appelle bases organiques de l'institution) — Mais il ajoute « néanmoins, » si V. E. juge dans sa sa- » gesse, que l'approbation » de notre auguste Souve- » rain soit nécessaire pour

» saviezza giudichi, che a simi-
» litudine delle altre Banche,
» l'approvazione dell'Augusto
» nostro Sovrano debba esser
» data alle medesime, io im-
» ploro dall'E. V. di volerla
» impetrare al più presto pos-
» sibile. » (1)

Intorno alle cose contenute in questo foglio del 15 aprile è richiesto l'Intendente di fare esame se fosser conformi al Rescritto del 1834 — E colui affermandolo, del tenore di questo foglio soltanto il Ministro fa proposizione al Re, d'onde avviene poi che si rescriva a 21 aprile, che S. M. *restava intesa*, fermo rimanendo quel che disponeva il rescritto del 15 settembre 1834, e precisamente gli articoli 10 e 14. Il Ministro passa una copia del Rescritto al marchese Dragonetti, non al presidente della Banca, chè non la dirige con tale qualità. (2)

21 aprile — Dragonetti chiede che l'Intendente di Capitanata certifichi la di lui firma apposta alle obbligazioni che

(1) Docum. pag. 37 a 39.
(2) Docum. pag. 40 a 43.

» ces règlemens, ainsi que
» elle l'est pour ceux des au-
» tres Banques, je prie V. E.
» de la solliciter. »

L'Intendant est chargé de examiner si les choses énoncées dans la lettre du 15 avril étoient conformes à la Résolution Royale de 1834 — Et celui-là ayant répondu affirmativement, le Ministre informe le Roi de la teneur seulement de cette lettre, et le 21 avril manifeste que S. M. retenait cette information (*restava intesa*) restant ferme ce que disposait la résolution du 15 septembre 1834, et précisément les articles 10 et 14 — Une copie de cette nouvelle Résolution est envoyé au marquis Dragonetti, mais non pas comme président de la Banque.

21 avril — Dragonetti demande que l'Intendant de Capitanata certifie sa signature apposée aux obligations, qu'il transmettait à Paris, pour rétirer les duc. 500,000;

Digitized by Google

egli spediva in Parigi per ritirare i due. 500,000 :

22 aprile — l'Intendente fa osservazioni contrarie, dirigendo la domanda di Dragonetti al Ministro

23 aprile—parere negativo del consiglio dei Ministri, cui il Re si uniforma il di 11. maggio—(Il consiglio dei Ministri non trova permesse dal Reseritto del 1834 le operazioni che si proponevano nel modello delle obbliganze.

19 maggio—Il Ministro comunica all'Intendente la decisione del Re (1).

Dal maggio 1835 (come affermasi in una memoria dei portatori delle obbliganze della Banca) arrivano i versamenti delle somme dall' estero in Napoli, talchè al principiar di luglio gli agenti della Banca esponevano all'Intendente esservi in cassa il quarto del capitale, ed appartener loro il diritto di cominciar le operazioni della Banca. L'Intendente il vieta finchè un processo verbale provasse la immessione del capitale; egli il permet-

(1) Docum. pag. 43 e 124 a 126.

22 avril — l' Intendant en renvoyant la demande de Dragonetti au Ministre, présente ses observations contraires :

23 avril — avis négatif du Conseil des Ministres au quel le Roi se conforme le 11 mai (Le Conseil des Ministres ne trouve permises par la Résolution de 1834 les opérations qu'on proposait dans le modèle des obligations :

19 mai — Le Ministre communique la decision du Roi à l' Intendant.

Depuis mai 1835 — (ainsi qu'on l'affirme dans un mémoire des porteurs des obligations de la Banque) les remises des fonds commencent à parvenir de l'étranger à Naples, de manière qu'au commencement de juillet les agens de la Banque informent l' Intendant que le quart du capital est encaissé, et qu'en conséquence ils avaient le droit de commencer les opérations de la Banque. L' Intendant d'abord les leur interdit jusqu'à ce que un pro-

Digitized by Google

te infine il 29 luglio allorchè gli giunge questo documento:

il 30 luglio—coloro che assumevano l'amministrazione dei fondi per la Banca si radunano in un consiglio di amministrazione e dichiarano che la Banca è istituita.

Pria di questo dì e da questo dì in poi vi hanno parecchi ufizî dell'Intendente di Capitanata, del Ministro di Finanze, del Tesoriere Generale, e di taluni altri alti funzionarî diretti a Dragonetti a Filomarino a Liberatore con la intitolazione del carico che ciascun tenea nella Banca — Nondimeno in mezzo a queste forme adottate di corrispondenza l'Intendente di Capitanata scrive al Ministro, il 6 giugno 1835, avergli Dragonetti comunicata una copia dell'atto costitutivo, ed aver esso (l'Intendente) ferma opinione che questo atto si discuta, perciocchè taluni articoli ch'egli nota contraddicono al Rescritto;

cès verbal prouvât l'encaissement du capital; mais depuis il leur en donne la permission le 29 juillet lorsque ce document lui fut presenté:

le 30 juillet—ceux qui se chargeaient de l'administration des fonds de la Banque, se reunissent en conseil d'administration et déclarent que la Banque est constituée :

Avant et aprés cette époque l'Intendant, le Ministre des Finances, le Trésorier général, et d'autres hauts fonctionnaires adressent plusieurs lettres à Dragonetti à Filomarino à Liberatore qualifiant chacun d'eux par l'office qu'il exerçait dans la Banque — Néanmoins, tandis que la correspondance se passait sous ces formes, l'Intendant écrit au Ministre en date du 6 juin 1835 qu'ayant reçu de Dragonetti une copie de l'acte constitutif, il avait (l'Intendant) observé que quelques articles ne correspondaient pas aux dispositions contenues dans la Résolution Royale, et qu'en conséquence il était d'opinion qu'on devait le discuter;

8 agosto 1835–Ma sembra leggiero all'Agente del contenzioso, consultato intorno a ciò, trattenersi sopra i dubbî dell' Intendente. Egli si eleva a più alte e più generali vedute, ed avverte che ciò che appellasi atto costitutivo è una dichiarazione di tre interessati ricevuta da un notaio, che non può meritar considerazione per costituire una società;

21 agosto 1835—le osservazioni dell' Intendente e dell' Agente del contenzioso sono rimesse per parere alla Commissione dei Presidenti, giunti i consiglieri Buonanno e Sorrentino, ed il Vice-Presidente della camera di Commercio Forquet (1).

10 settembre — La commessione spiega come il Rescritto del 15 settembre 1834 contenesse l'autorizzazione a costituir la Banca, e l'altro del 21 aprile 1835 approvasse le basi organiche amministrative della Banca stessa; ma che rimanesse ancora scoverto quanto vi è nell'atto

(1) Docum. pag. 44 a 46.

8 août 1835 — l'Agent du contentieux ne croit pas devoir s'arrêter aux doutes de l' Intendant—Il se porte à des vues plus élevées et plus générales, en faisant remarquer que ce qu' on appelle acte constitutif, n'est dans le fait qu'une déclaration de trois intéressés, reçue par un notaire, la quelle n'a aucune force légale pour constituer une société;

21 août 1835—les observations de l'Intendant et de l' Agent du contentieux sont soumises à la discussion de la Commission des Présidents de la Cour des comptes, y joints les Conseillers Buonanno et Sorrentino, et Forquet Vice-Président de la Chambre de commerce.

10 septembre –La Commission déclare que la Résolution souveraine du 15 septembre 1834 contenait l'autorisation de constituer la Banque, et que l'autre du 21 avril 1835 en approuvait les bases organiques administratives; mais que les condictions établies dans l' acte constitutif, quant aux fonds de la Banque, aux

costitutivo che riguardi il fondo della Banca, le sicurtà, ed i dritti di ciascun socio — Essa a pieni voti è di avviso di doversi procedere all'esame delle condizioni e patti contenuti nell' istrumento del 6 aprile 1835 non ancora approvato, per indi potersi impartire la Sovrana approvazione (1).

Il dì 8 settembre 1835, (scorreva già pressocchè un anno dal Rescritto del 15 settembre 1834) — l'Intendente avverte al Ministro non esser presente nella Banca l' intero capitale, come imponeva l'art. 8 del Rescritto del 1834, e domanda se non versando la Banca l' intero capitale per tutto il giorno 15 settembre 1835 dovea essa cessare dalle sue funzioni a senso del Rescritto — cui risponde il Ministro il 26 settembre, che avendo la Banca versato il quarto del capitale, e con ciò cominciate regolarmente le sue operazioni, in pendenza della risoluzione del dubbio, l'Intendente si fosse astenuto da ogni novazione che trattener potes-

(1) Docum. p. 44 a 46

garanties et aux droits des associés, n' étaient pas encore approuvées—Par conséquent la Commission, a l' unanimité, « opine qu'on doit procéder à l'examen des conditions et pactes contenus dans le contrat du 6 avril 1835 pas encore approuvé, pour le soumettre ensuite à l'approbation du Roi ».

En date du 8 septembre 1835 (un an s' étant presque écoulé depuis la Résolution royale du 15 septembre 1834) l'Intendant informe le Ministre, que le capital fixé par l'article 8 de la dite Résolution, ne se trouvait pas encore encaissé; et lui demande, si la Banque devait cesser de ses fonctions, aux termes de la même Résolution, dans le cas où le total du capital ne serait pas versé pour le 15 septembre 1835—Le 26 septembre le Ministre réponds à l'Intendant, que la Banque ayant versé le quart du capital, et par conséquent commencées réguliérement ses opérations, il devait, jusqu' à la solution de la question, s' abstenir de toute innovation qui pût arrêter le cours des affaires de

se l'andamento degli affari della Banca. Aggiunge poi il Ministro esser cura di lui di osservare esattamente i due Rescritti di settembre 1834 e di aprile 1835 (1).

12 settembre 1835 — Tra questi atti l'Intendente tratta dei metodi per consegnarsi le terre del Tavoliere che locavansi alla Banca, e di cui eransi pria trattati i preliminari:

30 settembre — l'Agente del contenzioso trova inopportuno che l'Intendente s'impegni in tutto ciò, quando mancava ancora l'intero capitale sociale e non erasi discusso l'atto costitutivo, la qual discussione la commessione dei Presidenti poneva innanzi ad ogni altro atto — il Ministro comunica all'Intendente la opinione contraria dell' agente del contenzioso (2):

2 ottobre 1835 — la commessione dei Presidenti della G. C. dei conti unita al Te-

(1) Minis. del 26 sett. 1835 n. 776
(2) Docum. pag. 68

la Banque; lui ajoutant de s'en tenir rigoureusement aux deux Résolutions de septembre 1834 et avril 1835.

12 septembre 1835 — Dans cette état de choses l'Intendant s' occupe des réglemens pour la délivrance des terres du *Tavoliere* qui se louaient à la Banque, et dont on avait déjà fixé les conditions préliminaires :

30 septembre — l' Agent du contentieux trouve étrange que l' Intendant s'occupe de cette opération, au moment que le capital social n'etait pas encore entierment versé, et que l'acte constitutif n'avait point encore été discuté, et cette discussion la Commission des Présidents voulait faire précéder a tout autre acte — cet avis contraire de l'Agent du contentieux est communiqué à l' Intendant par le Ministre :

2 octobre 1835 — la Commission des Présidents de la Cour des comptes y joint le Trésorier général, l' Agent du contentieux, le Directeur gé-

soriere Generale, all'Agente del contenzioso, al Direttor Generale della Cassa di ammortizzazione, al Vice-Presidente della Camera di commercio, al Presidente del commercio, al Segretario della Cassa di sconto, è incaricata di discutere l'atto costitutivo. Il Ministro avvertiva già come discordasse dal Rescritto del 1834. Nella comune opinione prevalse la proposizione di rigettarsi. Presso alcuni vinse la idea non essere inutile correggersi gli articoli più gravi (1).

1 dicembre 1835 — Si attendea la discussione della Commessione, e Dragonetti presenta al Ministro taluni suoi pensieri, che dice egli dover limitare l'esame della Commessione intorno all'atto costitutivo—Dragonetti interviene coi suoi avvocati tra le lunghe sedute della commessione (2).

22 agosto 1836—Le lunghe, le svariate discussioni della Commessioue dei Presidenti sono rassegnate al Re— e comanda il Re che ne facesse

(1) Docum. pag. 68.
(2) Docum. pag. 61.

néral de la Caisse d'amortissement, le Vice-Président de la Chambre de commerce, le Président du tribunal de commerce, et le Sécrétaire de la Caisse d'escompte est chargée de discuter l'acte constitutif. Le Ministre fesait remarquer que le dit acte s'eloignait de la Résolution souveraine de 1834. La généralité des opinions prévalut pour le rejet de la proposition. Quelques uns seulement jugèrent qu'il ne serait point inutile de reformer les articles les plus importants.

1 décembre 1835 — En attendant que la Commission discutait, Dragonetti présente au Ministre quelques reflexions pour restreindre l'examen de la Commission au sujet de l'acte constitutif—Dragonetti intervient avec ses advocats aux séances prolongées de la Commission.

22 août 1836—Les discusions approfondies de la Commission des Présidents sont soumises au Roi—et S. M. ordonne que la Consulte du royaume en fasse l'examen.

Digitized by Google

esame la Consulta del regno (1)

Molte relazioni ebber cura di acquistare coloro che prendevano il nome della Banca, molti uffizi si videro diretti loro in tale qualità nei tempi seguenti a quei che si sono scorsi sinora.—Ve n'erano di quei che trattavano degli interessi del Fisco del Tavoliere cui pagavano essi i canoni pei coloni ve n' erano altri per giro di negoziati—Ma non erano del pari utili tali intraprese, nè lasciava speranza di prosperare quel debito originario di duc. 3,000,000, che aggravava una istituzione ancora in progetto—Giunse il 1837, e tutto quel prestigio sostenuto sinora cadde ad un tratto. Un uomo distintissimo che teneva il luogo di presidente onorario della Banca scrive al Ministro di Finanze il dì 3 febbraio 1837 ch'egli ritiravasi da una amministrazione ch' era incompatibile coi suoi principî, attesa la condizione delle cose dell'amministrazione, dipesa dagli errori commessi dalla sua creazione — egli doman-

(1) Docum. pag. 64.

Ceux qui s'étaient qualifiés Agens de la Banque tachaient d' avoir des rélations et l'on vit une infinité de léttres qui leur étaient adressées en cette qualité depuis ce temps-là—Les unes traitaient des intérêts du Fisc du *Tavoliere* au quel ils payaient eux-mêmes les redevances des colons—Les autres étaient rélatives à des négociations — De telles entreprises n'étaient d' aucune utilité, et ne laissaient aucun espoir de voir diminuer cette dette originaire de duc. 3,000,000 qui pesait sur une institution qui n'était encore qu' un projet. Survint l' année 1837, et tout le prestige jusque là soutenu tomba tout-à-coup. Un homme trés-distingué qui tenait lieu de président honoraire de la Banque, écrit le 3 fevrier 1837 au Ministre des Finances, qu'il se rétirait d'une administration qui était incompatible avec ses principes, attendu le mauvais état de cette administration, provenant des erreurs commises dès sa création — il demande la nomina-

da la destinazione di un Commessario per porre in chiaro la gestione in cui egli avea avuto parte.

Il 3 marzo 1837 — il Ministro comunica un Rescritto che destina un Commessario » per ottenere, che la Banca ponesse termine alle sue irregolarità, riserbandosi S. M. di risolvere se debba o no essere riconosciuta la Banca». Il Ministro mostra come esistesse di fatto soltanto la Banca, finchè la Consulta dasse il parere sull'atto costitutivo, e come convenisse accorrersi così per non dar maggior agio di distrarre i capitali - La Camera di Commercio ebbe comunicazione del Rescritto. (1)

È ozioso seguir qui una corrispondenza tra il Presidente onorario della Banca ed il Ministro intorno alla non utilità della pubblicazione del Rescritto, alla fiducia che ispirava la Banca come pensava il presidente—I libri della Banca furono visti, ed il Commessario svela aver la Banca secondo

(1) Docum. p. 64.

tion d'un Commissaire, pour vérifier la gestion, dans a la quelle il avait fait partie.

Le 3 mars 1837 — le Ministre communique une Résolution royale, qui destine un Commissaire « pour obtenir que la Banque mêt un terme à ses irrégularités, le Roi se réservant le droit de déclarer, si laBanque doit ou non être reconnue» - Le Ministre démontre que la Banque existe seulement de fait jusqu'à ce que la Consulte ait donne son avis relatif à l'acte constitutif, et qu'il convient d'agir ainsi pour ne point faciliter d'avantage la deviation des capitaux. —Cette Résolution fut communiquée à la Chambre de commerce.

Il est superflu de rapporter ici la correspondance qui eût lieu entre le président honoraire de la Banque, et le Ministre sur la non utilité de la publication de la Résolution Souveraine, et sur la confiance qui inspirait la Banque, selon l'opinion du président— Les livres de la Banque furent examinés, et le Commissaire

la posizione del dicembre 1836 un *deficit* annuo di ducati 89,550; essersi esatti soltanto duc. 53, 158, 14 dalle azioni della prima serie; e derivar la decadenza della Banca primamente dal contratto di Van-Aken, in secondo luogo dall'essere stata amministrata da persone che non avevano interesse nella sua prosperità, ed infine da un insieme senza novero e misura di operazioni, nelle quali scorgesi da per tutto mala fede, negligenza, mancanza di applicazione e di calcolo—10 giugno 1337 il Re è informato di tanto discapito e permette, come avevagli proposto il Consiglio dei ministri, che le investigazioni del Commessario fossero comunicate all'Intendente, per avvertirne la Camera di commercio i coloni del Tavoliere od altri, anche col mezzo del giornale.(1) Quando il commessario rassegna di esser compiute le sue parti intorno alla Banca del Tavoliere, il Re (18 novembre 1837) permette manifestarglisi essersi da esso commessario eseguito con celerità ed esat-

(1) Docum. pag. 66

révéle que, suivant leurs situation en décembre 1836, risultait un *déficit* annuel de duc. 89,550; qu'on avait seulemens encaissé duc. 53,158.14 des actions de la première catégorie; que la décadence de la Banque dérivait premièrement du contrat de Van-Aken, secondément de ce que son administration avait été confiée à des personnes qui n'étaient point intéressées à sa prospérité, et enfin d'un ensemble infini d'opérations dans les quelles on apperçoit partout mauvaise foi, négligence, et manque d'application et de calcul — le 10 juin 1837 le Roi est informé d'un tel desordre de la Banque, et permet, ainsi que le Conseil des Ministres le lui avait proposé, que les investigations du commissaire fussent communiquée à l'Intendant, pour en instruire la Chambre de commerce, les colons du *Tavoliere*, et tout autres, même par la voie des journaux. Lorsque le Commissaire rend compte de l'accomplissement de son mandat concernant la Banque du *Tavoliere*, le Roi (18 no-

tezza l'incarico della verifica, ed esser compiuta la di lui opera, potendo le parti sperimentare i loro diritti presso le autorità competenti (1).

8 marzo 1838—Le lunghe memorie dei portatori delle obbligazioni per conseguir dal Governo provvedimenti straordinarî sono ampiamente discusse—Il Re, nel Consiglio di stato di questo dì, senza tener conto delle insussistenti ed illegali dimande contenute nelle prime suppliche, dichiara che il Real Governo niuna ingerenza prenderà giammai nella così detta Banca del Tavoliere -- Annuendo benvero alle preci di coloro i quali, asserendosi procuratori degli interessati in quella società, invocano un pronto soccorso che faccia cessare ulteriori frodi dilapidazioni ed abusi, destina il Consultore Duca di Avena con gli opportuni poteri « onde » impedisca gli inconvenienti » accennati, fermi rimanendo

(1) Docum. p. 119.

vembre 1837) permet qu'on lui déclare, qu'il avait exécuté la vérification avec célérité et exactitude, et que son mandat était achevé, pouvant parties intéressées faire valoir leurs droits devant les autorités compétentes.

8 mars 1838—Les nombreuses réclamations des porteurs des obligations pour obtenir des mesures extraordinaires du Gouvernement, sont amplement discutées — Dans le Conseil d'état du même jour le Roi, sans tenir compte des demandes insuffisantes et illégales contenues dans les premières réquêtes, déclare que le Gouvernement ne doit se méler jamais dans les affaires de la Banque dite du *Tavoliere* — Toutefois se rendant aux demandes de ceux qui, se disant fondés de pouvoir des intéressés dans la dite société, imploraient de prompts remèdes pour faire cesser les fraudes les dilapidations et les abus ultérieurs, destine le Consulteur duc d'Avena, lui conférant les pouvoirs nécessaires » pour em- » pecher les inconvenients in-

» i Rescritti del 24 luglio e 21 » novembre 1837, pei quali » possono le parti interessate » provvedersi nei termini lega- » li per le vicendevoli preten- » sioni tra loro davanti le au- » torità competenti » (1).

16 settembre 1838—Mentre i portatori delle obbligazioni ripetono le istanze medesime, si negano poi a concorrere agli espedienti del regio incaricato — Il Re, cui è sommesso tuttocciò, ordina che, ferme rimanendo le precedenti risoluzioni, si fosse richiesto dai procuratori dei portatori delle obbligazioni di « dichiarare, se intendevano » concorrere nei provvedi- » menti del regio incaricato, e » tenere i medesimi come fatti » loro proprî »: quando coloro vi si negassero cessar la missione del Commessario, e le parti rivolgersi alle autorità competenti. (2)

24 giugno 1839—I portatori delle obbligazioni domandano una liquidazione amministrativa. Il Re non trova luo-

(1) Docum. pag. 119 e 120.
(2) Docum. pag. 120 e 121.

» diqués, restant en pleine vi- » gueur les Résolutions souve- » raines du 24 juillet et 21 no- » vembre 1837, que les parties » intéressées peuvent légale- » ment invoquer auprès des au- » torités compétentes pour leurs » prétentions réciproques. »

16 septembre 1838 — Tandis que les porteurs des obligations renouvellent leurs instances, ils refusent de se prêter aux expedients pris par le Commissaire royal — Le Roi en étant informé, ordonne, restant fermes les resolutions précédentes, qu'on demandât aux fondés de pouvoir des posseseurs des obligations, « s'ils » entendaient adopter les me- » sures prises par le Commis- » saire, et les considérer com- » me prises par eux-même » en cas négatif, la mission du Commissaire devait cesser, et les parties devaient s'adresser aux autorités compétentes.

24 juin 1839—Les porteurs des obligations demandent une liquidation administrative - Le Roi ne trouve lieu à pourvoir et ordonne l'exécution des Réscrits des années

go ad altro provvedimento sovrano, e vuole che si eseguano le decisioni del 1837 e 1838, e che gl' interessati si provveggano nei termini di giustizia secondo le leggi del regno, presso le autorità competenti in conformità delle predette Sovrane risoluzioni. (1)

L'agosto 1839 interviene una prima sentenza del tribunale di commercio di Napoli su le procedure dei possessori delle obbligazioni del Tavoliere contro gli amministratori della Banca, da cui derivano i giudicati ch' essi fanno eseguire tuttora-La Banca è posta in liquidazione, e sono salvati in favor loro i valori esistenti-Eran giudizî apparecchiati già dal 1837. (2)

Nondimeno in settembre 1839 reclamano essi al Re la buona fede dei terzi (così si appellano essi) essersi delusa con quel silenzio e con quel metodo di *lasciare andare* che aveva adottato il Governo 19 ottobre 1839 — Il Re non trova poter la domanda me-

(1) Docum. pag. 122.
(2) Docum pag.. 70 a 118.

1837 et 1838 et que les intéressés se pourvoient aux termes de justice selon les lois du royaume, devant les autorités compétentes, en conformité des susdits Réscrits.

En août 1839 une première sentence est prononcée par le tribunal de commerce de Naples sur les procédures des possesseurs des obligations du *Tavoliere* contre les administrateurs de la Banque, sentence d'où derivent les jugemens qu'ils continuent à faire exécuter—La Banque est mise en liquidation et les valeurs existentes leur sont conservées — Ces procés étaient préparés dès l'an 1837.

Néanmoins en septembre 1839 ils portent plaintes au Roi, que la bonne foi des tirse (c'est-ainsi qu'ils se qualifient) avait été compromise par le silence du Gouvernement, et par la methode de *laisser-aller* qu'il avait adoptée—S. M. en date du 19 octobre 1839 ne trouve que la demande exige d' autre mesure.

ritare altro provvedimento.

Or ora, 1841, rappresentano essi la Banca uno stabilimento governativo, od almeno misto, chè troppe norme preserisse e si mischiò troppo il Governo negli atti della Banca; e pretendono la cosa pubblica essersi messa in luogo della causa dei privati.

Quel che pria i portatori delle obbligazioni esposero come pruova di tolleranza del Governo che meni a responsabilità diressero essi di poi all'argomento del presunto stabilimento governativo - Ogni nota che qui si scrive presenterà in unico e semplice aspetto gli atti ed i documenti che vogliono trarsi a doppio senso.

Dernièrement, en 1841, ils exposent que la Banque était un établissement Royal, ou au-moins mixte, puisque le Gouvernement prescrivit trop de régles, et se mêla beaucoup dans les opérations de la Banque; ils prétendent enfin, que la chose publique ait été mise à la place des interêts privées.

Les déductions des porteurs des obligations faites d'abord pour prouver de la part du Gouvernement une tolérance, d'où ils tirent sa responsabilité, ont été ensuite répétées pour démontrer leur présomption d'un établissement gouvernatif—Les observations qui suivent présenteront en un seul et simple aspect les actes et les documens qu'on veut tirer à double sens.

I.

Considerazioni su gli atti di Dragonetti.

Raccolgansi in un sol punto di vista gli atti che apparecchiano la Banca – Dragonetti l'autor del progetto del 1833

1.

Considérations sur les actes de Dragonetti.

Examinons ici, sous un seul point de vue, les actes préparatoires pour la Banque–Dragonetti auteur du projet de

chiedeva l'autorizzazione di un *monte frumentario* da erigersi da una società di proprietarî e capitalisti, di cui il capitale si formasse per mezzo di azioni, e si aumentasse anche con nuove azioni e non altrimenti, se fosse utile - Egli reputa che tutto erasegli concesso allorchè il Rescritto di settembre 1834 sottopone la Banca del Tavoliere alle leggi del regno rispetto alla istituzione delle società anonime, dà le regole del concorso della Banca e del Fisco su i beni dei coloni, e dichiara la competenza amministrativa(antica legge del Regno pel Tavoliere) e tutte le altre leggi che lo risguardono od altre leggi qualsivogliano non esser cangiate - Quì alcerto la persona civile della Banca ha titoli ed azioni che non sono comuni col Governo.

Il contratto di prestito fa cenno del Rescritto che affermasi di aver fondata la Banca

1833, demandait l'autorisation d'eriger un *monte frumentario* commandité par une compagnie de propriétaires et de capitalistes, dont le capital serait formé par actions, et, s'il était utile, même augmenté par des nouvelles actions, mais non autrement — Il croit que toutes concessiones lui avaient été faites lorsque le Rescrit de septembre 1834 assujettit la Banque aux Lois du royaume rélatives à l'institution des sociétés anonymes, donne les régles du concours de la Banque et du Fisc sur les biens des colons, tout en déclarant qu'aucun changement n'est opéré à la compétence administrative (ancienne loi du royaume pour le Tavoliere) ainsi que aux autres lois qui le regardent, et même à toutes lois du royaume en général. Dans tout-ça certainement la personne civile de la Banque acquiers de titres et d'actions, qui n'ont rien de commun avec le Gouvernement.

Le contrat de prêt fait mention de la Résolution souveraine, qu'on y dit avoir

Digitized by Google

sotto le forme di una società anonima - Narra come si pensasse di acquistar le azioni per la società, e le due serie di azioni, e la conversione della seconda serie, ed i dritti degli azionisti dell' una serie e dell'altra—Così stabilisce le condizioni dell' impronto e le sicurtà pei prestatori, e la facoltà della maggioranza dei possessori delle obbligazioni della Banca di spedire un Commessario per prender conto dell'amministrazione, e di chiedere in dati casi che la Banca sia sciolta. Quando si conviene dell'uso dei profitti della Banca se ne riservano tre decimi di cui la Banca potrà disporre conformemente al suo atto costitutivo - Tutto questo lavoro manca di oggetto se non vuolsi una società.

Segue l'atto del 6 aprile 1835 che appellasi l'atto costitutivo della società-I primi pensieri di Dragonetti, le sue viste di pubblica utilità, le più antiche e le più recenti sue cure per unirsi il capitale dalle

fondé la Banque sous les formes d' une société anonyme. Enonce de quelle manière on pensait former les actions pour la société, et régler les deux catégories d'actions, la conversion de la seconde catégorie, les droits des actionnaires de l' une et de l' autre catégorie - Ainsi on y établit les conditions de l'emprunt, les garanties pour les prêteurs, et la faculté de la majorité des possesseurs des obligations de la Banque de nommer un Commissaire pour prendre compte de l' administration, et demander en certains cas l'abolition de la Banque. Quant à l'emploi des bénéfices de la Banque, il est convenu qu' en seront prélevés trois dixièmes, dont la Banque pourra disposer conformèment à son acte constitutif. Tout cela serait sans but si l' on n' admettait pas une société.

Vient ensuite l' acte du 6 avril 1835, qu' on appelle l'acte constitutif de la société. Les premières idées de Dragonetti, ses vues d'utilité publique, ses premiers et ses derniers soins pour ramasser

Digitized by Google

azioni, il Rescritto, il contratto, tutti questi grandi propositi precedono la serie degli articoli della società—Le sue norme son prese dall' art. 49 del le Leggi di eccezione intorno alle regole della formazione del capitale delle società anonime —I consigli e gli ufizî di amministrazione i comitati, le due case di Napoli e di Foggia, i doveri del presidente e d'altri agenti, la scrittura, la corrispondenza, i modi di acquistarsi le azioni, i modi di negoziare occupano una lunga lista di articoli. Un' altra lista comprende l' uso dei profitti della Banca, la partecipazione dei lucri, il modo come calcolare la proprietà della Banca, la durata - Trenta azionisti possessori del magg'or numero di azioni rappresentano la universalità degli azionisti della Banca, e fanno assemblea generale uniti al Presidente ed ai conservatori – L'assemblea si riunisce di dritto due volte ogni anno, e prende conoscenza della situazione attiva e passiva della Banca—Non lucri non amministrazione del Governo, e nondimeno una responsabi-

le capital par actions, la Résolution royale, le contrat, tout cela précéde la série des articles de la société—Ses régles sont tirées de l'art. 49 des Lois de commerce, rélatif à la formation du capital des sociétés anonymes. Les offices et les conseils d' administration, les comités, les deux bureaux de Naples, et de Foggia, les devoirs du président et des autres agens, les écritures, la correspondance, le mode de se procurer les actions, et les régles de négociation forment une longue série d'articles. Une autre série indique l' usage à faire des bénéfices de la Banque, leur partage, le mode d' évaluer la propriété de la Banque, sa durée. — Trente actionnaires de la Banque possesseurs du plus grand nombre d' actions, représentent la généralité des actionnaires de la Banque et forment l'assemblée générale, conjointement avec le Président et les conservateurs. L'assemblée se réunit de droit deux fois par an, et prend connaissance de la situation active et passive de la Banque. Point

lità tutta sua sono idee della più assurda contraddizione.

Si è preteso aversi un argomento contrario nel Rescritto. Vi son troppe norme, si è detto, e troppo vigilanza per una società privata : l'interesse del Governo vi è sottinteso - Falso argomento — La giurisdizione amministrativa la direzione la tutela dell'Intendente negli interessi del fisco del Tavoliere è un' antica legge del Regno che non si cangiava alcerto per l'occasione della Banca—Veggansi le nostre prammatiche 79 e *83 de officio Proc. Caesaris* e le nostre leggi sul Tavoliere dal 1817 in poi. — Tutt' altro che prescrive il Rescritto viene dalla comune dottrina delle società anonime - Un di coloro che professano la scienza della economia politica insegna-«Les » sociétés par actions pouvant » intéresser l'ordre public, le » gouvernement leur impose » en général l'obbligation de » se munir de son autorisation, » et même quelquefois de payer » les émolumens d' un Com-

de bénefices, point d'administration de part du gouvernement, et cependant responsabilité de celui-ci, ce sont des idées contradictoires et absurdes.

On a prétendu tirer de la Résolution souveraine un argument contraire — On a dit qu'il y a trop de régles et trop de surveillance pour une société privée — Que l'intérêt du Gouvernement y est présumé—C'est un faux argument—La juridiction administrative, la direction, la surveillance de l'Intendant sur le *Tavoliere* sont une ancienne loi du royaume, qui certainement ne pouvait subir aucun changement par la creation de la Banque. On peut consulter les pragmatiques du royaume 77 et 83 sous le titre de *officio Proc. Caesaris* et les lois sur le *Tavoliere* du 1817 en avant. Tout autre chose préscrite dans la Résolution souveraine, vient de la doctrine commune des sociétés anonymes — Un de ceux qui professent la science de l'économie politique, nous apprend « Les sociétés par actions » pouvant intéresser l'ordre pu-

» missaire qu'il nomme pour
» surveiller leurs opérations -
» Elles ont besoin de cette au-
» torisation pour rendre exé-
» cutoires des mesures néces-
» saires à leur existence » (1)
La quale teorica è poi svolta praticamente così « L'acte so-
» cial doit désigner clairement
» l'affaire ou les affaires que
» la société se propose d'en-
» treprendre, la dénomination
» tirée de son objet par laquel-
» le elle sera désignée, le do-
» micile social, le temps de
» sa durée, le montant du ca-
» pital que la société devra
» posséder, la manière dont
» il sera formé, soit par des
» souscriptions personnelles fi-
» xes ou transmissibles, soit
» en actions à ordre ou au por-
» teur, les délais dans les quels
» le capital devra être réalisé,
» et le mode d'administration.
. . . . . Le ministre fait
» examiner par le Conseil d'é-
» tat (comité de l'interieur
» et de commerce) si les actes
» et statuts sont conformes
» aux lois, particulièrement
» aux dispositions du Code de
» blic, le Gouvernement leur
» impose en général l'obliga-
» tion de se munir de son
» autorisation, et même quel-
» quefois de payer les émo-
» luments d'un Commissaire,
» qu'il nomme pour surveil-
» ler leurs opérations. Elles
» ont besoin de cette autori-
» sation, pour rendre exécu-
» toires des mesures nécessai-
» res à leur existence.

Cette théorie est ensuite ainsi développée en pratique « L'acte
» social doit désigner claire-
» ment l'affaire, ou les af-
» faires que la société se
» propose d'entreprendre. la
» dénomination tirée de son
» objet par la quelle elle se-
» ra designée, le domicile
» social ; le tems de sa du-
» rée, le montant du capi-
» tal que la société devra pos-
» séder, la maniére dont il
» sera formé, soit par des
» souscriptions personnelles fi-
» xes ou transmissibles, soit
» en actions à ordre ou au
» porteur ; les delais dans les
» quels le capital devra être
» ralisé, et le mode d'ad-
» ministration . . . . . .
» Le ministre fait examiner

(1) Say-Cours complet d'économie politique pratique-chap. XXIV.

» commerce ; si les formalités prescrites ont été remplies, si l'objet de la société est licite, si le capital est suffisant, s'il est assuré, et, quand une partie ne doit être fournie que successivement, si la portion versée offre assez de garantie, si dans les statuts rélatifs à la gestion, à la reddition des comptes, aux partages des bénéfices et des pertes, les intérêts et les droits respectifs sont garantis convénablement et dans toute l'etendue que comporte une association sans responsabilité personnelle ; et enfin, si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux interessés et au public. C'est après cet examen que l'ordonnance d'approbation émane du Roi (1).

» par le Conseil d'état (comité de l'intérieur et de commerce) si les actes et statuts sont conformes aux lois, particulièrement aux dispositions du Code de commerce; si les formalités prescrites ont été remplies ; si l'objet de la société est licite, si le capital est suffisant, s'il est assuré; et, quand une partie ne doit être fournie que successivement, si la portion versée offre assez de garantie, si dans les statuts, relatifs à la gestion à la reddition des comptes aux partages des bénéfices et des pertes, les intérêts et les droits respectifs sont garantis convenablement et dans toute l'étendue que comporte une association sans responsabilité personnelle; et enfin si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public. C'est après cet examen que l'ordonnance d'approbation émane du Roi ».

(1) Vincens-Exposition raisonnée de la législation commerciale. tom.I.chap.IV.

II.

Paragone col Rescritto.

Tal'era la natura degli atti da cui prende origine la Banca — Ora delle conseguenze che ne discendono :

1.° Quel che si narra pria nel contratto di Van-Aken e poi nell'atto costitutivo, messo in relazione con quel che annunzia la lettera di Dragonetti, espone non oscuramente essersi avuto proposito di formarsi il capitale sociale da un prestito dallo straniero : perciocchè il contratto e l'atto costitutivo spiegano che il capitale intero di che parla la lettera si acquistava per prestanze non per azioni — Nel senso letterale degli articoli di questo atto il capitale sociale di ducati 1,500,000 del Rescritto è ridotto a ducati 500,000 pel contratto e per l'atto sociale; ed i ducati 500,000 sono aggravati di un debito di duc. 3,000,000. Sia l'uno o l'altro, è rovinoso per la società questo stato di cose; chè insomma tutta l'industria

II.

Comparaison avec le Rescrit.

Telle était la nature des actes d'où la Banque tire son origine. Venons aux conséquences, qui en résultent:

1.° Tout ce qui est énoncé dans le contrat de Van-Aken, et puis dans l'acte constitutif, mis en rélation avec la lettre de Dragonetti, prouve clairement, qu'on s'était proposé de former le capital social par un emprunt de l'étranger : puisque le contrat et l'acte constitutif expliquent que tout le capital dont traite la lettre se formait par emprunt non par actions —Suivant le sens littéral des articles de ces actes, le capital social de duc. 1,500,000 prescrit par le Réscrit, est reduit à Ducats 500,000 par le contrat et par l'acte social; et les duc. 500,000 sont grévés d'une dette de duc. 3,000,000. Or quel qu'il soit le capital, cet état de choses est ruineux pour la société; car, en un mot, toute l'industrie se reduit à la circulation des fonds

riducesi ad un giro di fondi altrui, si trasporta all'estero una parte troppo considerevole del prodotto netto dell'industria che non torna in circolazione ed in guadagno tra quei del paese, rimangono senza fondi o con fondi assai tenui le spese di una vasta amministrazione, le oscillazioni del commercio, la fortuna varia dei negoziati cui la Banca s'impegnava.

2.° Questo fatto — *il capitale ridotto*, *o il capitale avuto a prestanza* — è il fatto di Van-Aken, non è il fatto di un terzo che rechi danno a Van-Aken — Il che equivale a niuna sicurtà, o ad una sicurtà scemata in gran parte, perchè nelle società anonime il solo capitale esistente in valori fa tutta la guarentigia. È il danno che viene dalla propria colpa che non può comunicarsi ad altri.

3.° L'atto costitutivo del 6 aprile non ha forza di per sè, perchè mancano i soci; prende forza dalla ratificazione dell' assemblea del 9 aprile 1835—Ma l'assemblea non è unita legittimamente od al-

d'autrui, on exporte à l'étranger une partie trop considérable du net produit de l'industrie, qui ne circule pas et n'est d'aucun avantage pour les nationaux, ne reste aucun fond ou du moins très modique, pour subvenir aux fraix d'une vaste administration, aux chance du commerce, et à la fortune variable des négociations, dans les quelles la Banque s'engageait.

2.° Ce fait, *le capital reduit ou le capital emprunté*—est le fait de Van-Aken, non pas le fait d'un tiers qui puisse nuire à Van-Aken—D'ou il en resulte manque de toute garantie ou au plus une garentie assez faible, parce que dans les sociétés anonymes le seul capital existant en valeur constitue toute la garantie. Ce sont les conséquences des propres fautes, qu'on ne peut pas attribuer aux autres.

3.° L'acte constitutif du 6 avril 1835 n'a de force par lui meme, parce que manquent les associés; il en acquiert par la ratification de l'assemblée du 9 du même mois — Cependant l'assemblée ne

meno non costa che il sia, perciocchè non si fa noto di quante azioni fossero possessori i trenta soscrittori dell'atto del 9 aprile—Il numero delle azioni costituiva il loro diritto, e faceva validi l'assemblea e l'atto sociale che essa riconosce — La quale ratiabizione tolta, Dragonetti Dubois, Tortora e Marsuzj rimangono essi in faccia a Van-Aken, non è la società che s'impegna con costui—Ciò appartiene principalmente alla sicurtà di quei che non intervengono nell'un atto e nell'altro.

4.° Tutto questo non si accordava al Rescritto del 1834: o si era cangiata la istituzione (chè negoziar l'altrui capitale era una commessione che assumevasi dalla Banca), o non si offriva garentia. Non poteva volerlo il Governo che assentiva alla Banca permessa nel 1834—Non potevano gli atti del 1835 covrirsi dall'assenso del 1834 tra tante discrepanze—Tutto questo era direzione di Van-Aken.

s' est pas réunie légalement, ou du moins il n' est pas évident qu' elle le fut, puisque on ignore le nombre des actions, dont les trente signataires de l'acte du 9 avril étaient possesseurs—Le nombre des actions constituait leur droit, et rendait valides l'assemblée et l'acte social, qu' elle reconnaissait — En ôtant cette ratiabition il n'y restent que Dragonetti, Dubois, Tortora, et Marsuzj les seuls résponsables vis-à-vis de Van-Aken et non pas la sociètè, qui ne s' engage pas avec lui. Cela regarde principalement la garantie de ceux qui n' intervinrent ni dans l' un ni dans l' autre des deux actes.

4.° Tout ce là ne s' accordait pas avec le Réscrit de 1834: ou l'on avait changée l'institution (car négocier les capitaux d'autrui était une commission que s'assumait la Banque), ou l'on n' offrait point de garantie. Ce là ne pouvait rentrer dans les intentions du gouvernement qui consentait à la Banque permise en 1834— Au milieu de tants de divergences le consentement de 1834 ne pouvait rendre vali-

Digitized by Google

5.° Nè la causa di Van-Aken è distinta dalla causa dei portatori delle obbligazioni della Banca, perciocchè tanto diritto hanno essi quanto Van-Aken ne trasmette loro. Quei che si costituiscono in comitato rappresentante la Banca, han rilasciato a lui le obbligazioni ch'egli negozia nel suo particolar nome secondo il contratto di prestanza. In ogni maniera il Rescritto di settembre 1834 il contratto di gennaio 1835, l'atto costitutivo del 6 aprile 1835 erandepositati nelle cancellerie dei tribunali di commercio di Napoli e di Foggia, presso i quali si annunziava e si rendeva di pubblica ragione la società anonima secondo la legge—Il paragone dello statuto e dell'atto costitutivo appartiene al giudizio di chicchessia, chè tal'è il fine della pubblicità. Erano i documenti solenni dei quali non poteva farsi varia interpetrazione — L'atto contenente l'assemblea del 9 aprile (qualunque si fosse) non vedesi pubblicato.

des les actes du 1835 — Tout cela était l'opération de Van-Aken lui-même.

5.° La cause des porteurs des obligations de la Banque, n'est autre que celle de Van-Aken, car ils n'ont d'autres droits que ceux que Van-Aken lui-meme, leur en transmet — Ceux qui se constituérent en comité représentant la Banque, lui ont cédé les obligations qu'il négocie en son nom, comme il résulte du contrat d'emprunt — Dans tous les cas le Réscrit de septembre 1834, le contrat de janvier 1835, l'acte constitutif du 6 avril 1835 étaient déposes aux greffes des tribunaux de commerce de Naples et de Foggia, auprès des quels on donnait connaissance officielle de la sociètè anonyme, suivant la loi — La comparaison entre le statut et l'acte constitutif appartient au jugement de chacun, puisque tel est le but de la publicité. Ceux-ci étaient des documents solemnels, qui n'admettaient de doubles interprétations — L'acte contenant l'assemblée du 9 avril (quel qu'il soit) n'a jamais été publiè.

Digitized by Google

III

Esame degli atti della imputata tolleranza del Governo.

Si attendea un parere dei Corpi consultivi che s' erano interrogati per l'assenso—La Banca fra questo tempo si spinge ad ogni operazione di commercio. La scienza e la tolleranza divien talvolta argomento di non dissentire, ed i portatori delle obbligazioni pretendono che il Governo assumesse da ciò una responsabilità, o che tenesse la Banca di suo conto.

Ragionar di tolleranza dell'altrui fatto illecito che porti a responsabilità vuol dire aversi per fermo « que cette » connaissance soit considé- » rée comme jointe à la vo- » lonté, c'est à dire, accom- » pagnée d'un propos dèlibe- » ré (1) » perciocchè insomma la comunicazione della pena dee venire dalla comunicazione della colpa—La quale dottrina applicata ai casi che

(1) Grotius traduit par de Courtin Liv. II chap. XXI. § 2 n.° IV.

III.

Examen des actes de la tolérance attribuée au Gouvernement.

Tandis que l'on attendait les avis des corps consultifs sur l'approbation la Banque s'engage a toute sorte d' opérations de commerce. — La science et la tolérance sont quelquefois un argument pour croire qu'on n'est pas d' avis contraire, et pour cela les porteurs des obligations prétendent, que le Gouvernement soit responsable, ou qu'il tint la Banque pour son compte.

Se fonder sur la tolérance des faits illicites d'autrui qui emmenent résponsabilité, emporte d' être persuadé « que « cette connaissance soit con- « siderée comme jointe à la « volonté, c' est-à-dire ac- « compagnée d' un propos « déliberé » car enfin la participation de la peine ne peut venir que de la participation des fautes. Et cette doctrine appliquée aux cas qui s' approchent le plus de notre sujet, s' explique ainsi

più si avvicinano al nostro soggetto, si espone praticamente così: « Lorsque étant obligé » à la rigueur d'empêcher le » mal en le défendant à celui » qui le commet, ou de secou- » rir celui qui est insulté, on » ne le fait pas. Lorsque l'on » ne dissuade pas quelcun, » comme on le devoit, de se » porter au mal qu'il va faire; » ou lorsque, le mal étant » déjà fait, on garde là dessus » le silence, quoi qu'on fut » obbligé de le révéler. Or, » en tout ceci le devoir ou » l'obligation, que nous sup- » posons, répond au droit pro- » prement ainsi nommé, qui » est l'objet de la justice ex- » plétrice; soit que ce droit » soit fondé sur quelque loi, » ou sur une certaine qualité » particulière. (1) » Teorica notissima, che spargerà lume sulla interpetrazione dei fatti di che si fa ora giudizio.

Tutta la serie degli atti che si recano come elementi di

(1) Grotius traduit par Barbeyrac Lir. II. Chap. XVII. §. VIII. n.° 2. §. IX. n.° 1 et 2.

en pratique : « Lorsque, étant « obligé à la rigueur d'em- « pêcher le mal en le défen- « dant à celui qui le com- « met, ou de secourir ce- « lui qui est insulté on ne « le fait pas. Lorsqu'on ne « dissuade pas quelcun, com- « me on le devait, de se « porter au mal qu'il va fai- « re; ou lorsque le mal étant « déjà fait, on garde là des- « sus le silence, quoiqu'on « fut obligé do le révéler. Or « en tout ceci le devoir ou « l'obligation, que nous sup- « posons, répond au droit « proprement ainsi nommé, « qui est l'objet de la ju- « stice explétrice; soit que « ce droit soit fondé sur quel- « que loi, ou sur une cer- « taine qualitè particuliè- « re » Théorie assez connue, qui répandra quelques lumières sur l'interprétation des fait dont il est question.

Toute la série des actes, qu'on a produit comme éléments de cette tolérance coupable, comprend deux périodes; *1.r période*-depuis l'acte constitutif de la société jusqu'à la déclaration du verse-

questa tolleranza colposa può dividersi in due periodi—*1.° periodo*—dall' atto costitutivo della società alla dichiarazione della versione del quarto del capitale sociale e cominciamento del negoziato della Banca, ossia dall' aprile ad agosto 1835—*2.° periodo*—da questo dì alla dimanda del presidente onorario della Banca per destinarsi un commessario a verificare le operazioni della Banca, ossia da agosto 1835 a 28 febbraio 1837.

I°. Periodo-Ogni operazione è preparatoria—Cominciano i negoziati dalla immessione del quarto del capitale, come il dichiara il presidente della Banca, e l'Intendente di Capitanata—Nondimeno appartiene a questo periodo la pubblicazione del contratto di prestito e dell'atto costitutivo della società, alla quale pubblicazione il Governo non aderì o contrastò.

Ma la pubblicazione di questi atti svelava che tutto contraddiceva al Rescritto del 1834. Nè il tacito vale l'espresso quando si cerchi se siasi o no

ment du quart du capital social, et du commencement des negociations de la Banque, savoir d' avril jusqu' au mois d' août 1835 — *2.d période*, depuis cette époque jusqu'à la demande du président honoraire de la Banque pour la destination d'un commissaire qui soit chargé de vérifier les opérations de la Banque, savoir d'août 1835 jusqu' au 28 février 1837.

I.r Période-Toute opération est préparatoire—Les négociations commencent dès l'encaissement du quart du capital, ainsi que le déclare le président de la Banque, et l' Intendant de Capitanata—Néanmoins appartient à ce période la publication du contrat de emprunt, et de l'acte constitutif de la société, à la quelle publication le Gouvernement n' a point adhéré, ni s' y est opposé.

Mais la publication de ces actes révélait qu'ils étaient contraires à la Résolution royale de 1834—Le tacite ne vaut pas l' exprès quand on

r.conosciuta una obbligazione, o della rinunzia di un diritto che si ha, o quando l'espresso formi e sia di per se una solennità che compie e costituisce un atto. Per le leggi di commercio, che sono comuni in Europa, il contratto che unisce i soci, il quarto del capitale ridotto a valori presenti, l'assenso del Re sul contratto che crea la società, sono altrettante parti di un atto solo, *la società costituita*. L'assenso del Re, questo solo rende l'atto perfetto, chè questo solo prova che la creazione del nuovo corpo morale (la società anonima) contiene le condizioni ammesse, la certezza del capitale, la sicurtà dei terzi.

veut savoir si une obligation à été ou non reconnue, ou si l'on a renoncé à un droit qu'on possède; ou bien quand l'exprés forme et soit par lui même une solemnité qui acheve et constitue un acte. Selon les lois de commerce, communes en Europe, le contrat qui unit les associés, le quart du capital réduit en valeurs existentes, le consentement du Roi au contrat qui crée la société sont tous autant de parties d'un seul acte, savoir *la société constituée*. L'approbation seule du Roi rend l'acte parfait, car cette formalité uniquement prouve la creation du nouveau corps moral (la société anonyme) et renferme les conditions necessaires, savoir l'existence réelle du capital, la garantie des tiers.

Cadono nondimeno nel presente periodo quest'incidenti:

1.° -aprile 1835- Dragonetti manda all'Intendente di Capitanata, e l'Intendente al Ministro di Finanze il modello delle obbligazioni della Banca, che eran negoziate con Van-

Néanmoins les incidents suivants ont eu lieu dans ce période:

1.°- avril 1835 - Dragonetti remet à l'Intendant, et celui-ci au Ministre, le modéle des obligations de la Banque, que il devait négocier avec Van-Aken. Il demande, que l'In-

Aken—Domanda che l'Intendente vi apponga la sua legalizzazione per ritirare i duc. 500,000 da Parigi—Opinione negativa dell'Intendente—Parere del Consiglio dei Ministri cui tutto sembra contrario al Rescritto del 1834, e pel di cui giudizio tutto dev'essere vietato ciò che il Rescritto non permette—Il Re l'approva—Ed il Ministro il comunica all'Intendente—Atto solenne sparso e renduto manifesto tra la generalità, e partecipato a colui medesimo che volea spander fama e garentia di sè presso l'estero—Atto che al certo non ignorato da Van-Aken lo avverte che tutto è lasciato alla fede che può riporsi in Dragonetti e che gli dichiara che il Governo esclude e toglie da sè ogni adesione ed ogni concorso (1).

2.° - Una volta Dragonetti spedisce al Ministro l'atto costitutivo (11 aprile)—Un'altra volta egli gli dirige un ufizio, che raccoglie gli articoli di quell'atto stesso che fondano l'ordine della ammi-

(1) Docum. pag. 43.

tendant y appose sa légalisation, pour pouvoir rétirer les duc. 500,000 de Paris — L'Intendant annonce son avis négatif—Le Conseil des ministres observe que le modèle ne s'accorde pas au Rescrit de 1834, et pense qu'on devait defendre tout ce que ceci ne permet — Le Roi approuve cet avis—Le Ministre en donne connaissance à l'Intendant — Cet acte solemnel, répandu et publié par tout, est aussi communiqué à celui, qui voulait répendre sa renommée et son credit auprès de l'étranger— Acte, qui étant certainement connu par Van-Aken, l'avertissait que tout reposait sur la foi que Dragonetti pouvait inspirer., et il lui déclarait, que le Gouvernement refuse son adhèsion et son concours dans cette affaire.

2.° D'abord Dragonetti remet au Ministre l'acte constitutif (11 avril), ensuite il lui adresse une lettre contenant les articles du meme acte, qui établissent les réglemens pour l'administration (15 avril —) Dragonetti dans sa lettre demande, qu'à l'instar des autres

Digitized by Google

nistrazione (15 aprile) — In questo ufizio Dragonetti domanda che, come nelle altre Banche, il Re approvi queste regole di amministrazione istituite per la Banca del Tavoliere- Il domanda Dragonetti, ch'è quanto dire riconoscer egli di mancare ancora una sanzione Sovrana che costituisse la Banca—E queste forme di amministrazione le toglieva egli dall' atto costitutivo del 6 aprile, che aveva egli trasmesso tutto intero al Ministro alcuni dì innanzi; ch' è quanto dire riconoscer egli che questo atto unico dovesse ricovrirsi di sanzione Sovrana perchè valesse; perciocchè al certo un atto solo ed individuo non può reggersi con diritto vario. Il Rescritto del 21 aprile porta che il Re rimanesse inteso di quell' ordine di amministrazione. Ma il capitale della Banca e le sicurtà non fan parte del Rescritto, perchè non avevan fatto parte della proposizione del Ministro. Tutto è scoverto ancora ciò che era il maggiore interesse della istituzione, e tutte le autorità domandano

Banques le Roi approuve les règlemens d'administration formés pour la Banque du Tavoliere—C'est Dragonetti lui même, qui en fait la demande, et cela prouve qu'il connaissait, que pour constituer la Banque, il manquait encore la sanction souveraine—Et ces formes d'administration étaient tirées de l'acte constitutif du 6 avril, qu'il avait transmis pour entier au Ministre quelques jours auparavant, ce qui prouve aussi qu'il reconnaissait, que la sanction du Roi était nécessaire sur l'ensemble de cet acte, pour qu' il eût force légale : car chaque acte en soi même unique et indivisible ne peut se fonder sur un droit variable. Le Réscrit du 21 avril déclare seulement que le Roi était informé de l'ordre de l'administration—Mais il n' y est pas mentionné, ni le capital de la Banque, ni les garanties, parceque ces deux articles ne firent point partie de la proposition du Ministre. Ainsi tout ce qui formait le plus grand intérêt de l' institution, restait encore au découvert,

ciò più specialmente farsi soggetto di esame (1).

3.° - Il chiedeva l'Intendente di Capitanata a 6 giugno 1835, il quale narrando al Ministro di avergli Dragonetti, nel 24 aprile, comunicato l'atto costitutivo, riguardava un dover suo rilevarne gli articoli che discordavano dal Rescritto per impegnare il Ministro ad una discussione di tali varietà.—Levavasi a più forte ragionamento l'Agente del contenzioso (8 agosto) cui tutto sembrava erroneo ciò che contenevasi nell' atto costitutivo, e dichiarava non esser valido a formare una società — La Commissione dei Presidenti svelava (10 settembre) la falsa interpetrazione data ai Rescritti di settembre 1834 ed aprile 1835,e mostrava mancare ogni discussione, da cui apparecchiarsi la risoluzione del Re. Le quali opinioni autenticava infine il Ministro allorchè univa quella numerosa Commissione, che rigettò poi l' atto costitutivo (2).

(1) Docum. pag. 37 a 44.
(2) Docum. pag. 44 e 47.

sur quoi toutes les autorités en demandaient l'examen.

3.° Le 6 juin 1835, l'Intendant de Capitanata fesait la même demande, en informant le Ministre que Dragonetti, le 24 avril, lui avait communiqué l'acte constitutif, et lui fesait remarquer les articles qui ne s'accordaient point au Réscrit souverain, à fin de l' engager à une discussion sur ces discordances — L'Agent du contentieux présentait à son tour (8 août) des observations plus graves puisque le contenu de l'acte constitutif lui semblait erroné, et déclarait que cet acte n'était point valide pour la formation d'une société. La Commission des Présidents fesait connaitre (10 septembre) la fausse interprétation donnée aux Réscrits de septembre 1834 et d' avril 1835, et démontrait manquer toute discussion nécessaire pour obtenir la résolution du Roi. Ces opinions étaient enfin raffermies par le Ministre lorsqu'il rassemblait cette nombreuse commission, qui ensuite rejeta l'acte constitutif.

Digitized by Google

Dell'argomento di consentire preso dal silenzio (quando possa applicarsi) questa è la dottrina - « Il faut voir ensuite, s'il y a eu de la part du » Souverain quelque chose de » plus qu' un simple silence. » Car le silence sans quelque » chose ou quelque action qui » l'accompagne, n'est pas un » indice assez fort de consentement comme il parait ; » par ce que nous avons dit » ci-dessus au sujet de l'abandonnement de la propriété » d'un bien. Mais lorsque la » puissance souveraine a fait » quelque chose qui ne peut » vraisemblablement être rapportée à un autre principe qu' à une approbation » tacite, on a raison alors de » prendre son silence pour une » ratification de l'engagement » qui avait été contracté sans » son ordre (1) ». Così riprova il Governo ogni atto di questo periodo, e così non tace.

Pure in questo periodo avviene la trasmissione dei fondi dall' estero—Dragonetti ritira

(1) Grotius traduit par Barbeyrac - liv. II chap. xv § xvii n. 3.

Quant à l'argument du consentement tiré du silence (quand il soit admissible) en voici la doctrine: « Il faut voir » ensuite, s'il y a eu de la » part du Souverain quelque » chose de plus qu'un simple » silence, car le silence sans » quelque chose ou quelque » action qui l'accompagne, » n'est pas un indice assez » fort de consentement, comme il parait; par ce que » nous avons dit ci dessus au » sujet de l'abandonnement de » la propriété d'un bien. Mais » lorsque la puissance souveraine a fait quelque chose » qui ne peut vraisemblablement être rapportée à un » autre principe qu'à une » approbation tacite, on a raison alors de prendre son » silence pour une ratification » de l'engagement qui avait » été contracté sans son ordre. Ainsi le Gouvernement réprouve tout acte de ce période, et ainsi il ne se tait pas.

Il arrive pourtant dans ce même période la transmission des fonds de l'étranger—Dragonetti retire les duc. 500,000 sans le certificat de l'Intendant

i duc. 500,000 senza il certificato dell'Intendente al modello delle obbligazioni, e sopra questa somma affermasi aversi il quarto del capitale. — Dal marzo al luglio (1835) Van-Aken avea promesso di spedire in Napoli il 1,800,000 ed egli non protesta in contrario, ed egli continua i suoi versamenti — Se i portatori delle obbligazioni han conosciuto tutt'i ragguagli di questo periodo, perchè han negoziato le obbliganze?—Se Van-Aken li ha nascosti loro, perchè non han visto che non vi era alcun indizio leggiero che il Governo s'inducesse a cangiare i suoi dettami del Rescritto del 1834 coi suggerimenti di Van-Aken, e gli sembrassero più utili i calcoli del capitalista che i proprî consigli nell'opposto interesse del suo paese?—In ogni maniera non ci appartiene ricercare del concetto che ciascuno fa a sè, ci appartiene dimostrare che gli atti di cui è esame non portino a dubbia interpetrazione.

2.°-Periodo-1.°- 29 luglio

sur le modèle des obligations, et l'on affirme que cette somme forme le quart du capital — Van-Aken avait promis de remettre à Naples depuis mars jusqu'au-mois de juillet 1835 les duc. 1,800,000; il ne leve aucun protêt, et continue ses versements. — Or si les porteurs des obligations ont eu connaissance de tous les details de ce période, pourquoi ont ils acquises les obligations? — Si Van-Aken leur en a fait un mystère, pourquoi n'ont ils pas observé qu'il n'exitait aucun indice pour croir que le Gouvernement pensat jamais à changer les prescriptions de la Résolution de 1834 d'après les suggestions de Van-Aken, et que lui sembleraient plus utiles les calculs du capitaliste que ses propres opinions dans l'intérêt opposé de son pays? Dans tous les cas, il ne s'agit pas ici de rechercher les idées que chacun se forme, il est à nous seulement de démontrer que les actes en question ne menent pas à une interprétation douteuse.

2.d Période-1.°- 29 juillet

1835 - L' Intendente riconosce la immessione del quarto del capitale.

Le verificazioni del Commessario Regio, di che sarà parlato, han mostrato che appena delle azioni dei soci si erano introitati duc. 53,000. Qui l'Intendente afferma l'immessione di duc. 400,000 e più; era la immessione dei capitali di Van-Aken, della qual maniera viziosa di far vero il capitale è stato discorso di sopra — Pure se ha errato l'Intendente, non può denunziare questo errore Van-Aken autore del contratto di prestito e dell'atto costitutivo. Correggevasi anche lo errore, allorchè veniva l'esame innanzi alla Consulta per l'approvazione del Re. Diveniva errore del Governo se impartiva egli l' assenso.

2.°-8 settembre-1835-L'Intendente domanda al Ministro che farsi della Banca, se manchi ancora nel 15 settembre l'intero capitale, come imponeva il Rescritto — Il Ministro ritiene, come avea asserito

1835—L'Intendant reconnait l'encaissement du quart du capital.

Les vérifications du Commissaire Royal, dont il sera parlé ci après, ont fait connaître que la somme réunie des actions des associés, n'était que de ducats 53,000—L'Intendant affirmait alors qu'on avait encaissé duc. 400,000 et plus: c'étaient les versements de Van-Aken, et on a déjà rémarqué la fausseté de cette methode d'enfanter le capital social — Toutefois si l'Intendant a erré, ce n'est pas Van-Aken, auteur du contrat d'emprunt et de l' acte constitutif, qui peut dénoncer cette erreur — Cette même erreur était corrigée dans le moment qu' on envoyait à l' examen de la Consulte la demande de l' approbation du Roi. L'erreur aurait été imputée au Gouvernement s' il aurait donné d' avance son approbation.

2.°-8 septembre 1835—L'Intendant s'adresse au Ministre, pour savoir ce qu'on doit faire de la Banque, si le total du capital ne serait pas réuni le 15 du même mois, ainsi qu'il etait préscrit par le Réscrit. Le Mi-

l' Intendente, di aversi già il quarto del capitale, e sembragli che ciò impedisca ogni novità; il Ministro inculca poi e tien fermo di osservarsi i due Rescritti di settembre 1834 ed aprile 1835.

Checchè voglia dirsi, il Ministro allontanava da sè il buono ed il tristo successo di tutto l'avvenire—Anche più, il Ministro escludeva ad un tempo ogni concessione ed ogni presunzione contraria al Rescritto, chè nè il poteva volere nè il doveva. Egli schivava d' immischiarsi. Egli riduceva tutto nei Rescritti del 1834 e 1835. Egli seguiva la ipotesi del quarto del capitale immesso, che riguardava come ragione degli atti che avvenivano in nome della Banca — Per Van-Aken, cui era noto qual fosse il capitale posseduto dalla Banca, questo modo di dire del Ministro conteneva l'argomento più certo è che non presunto il capitale tutto era vietato.

3.° L'Intendente esercita la sua superiore vigilanza sulla Banca, come imponevagli il

nistre retient, selon les assurances données par l'Intendant, l'existence du quart du capital, et lui semble que cette circonstance ne permet de faire aucune innovation; il ordonne ensuite qu'on observe les deux Résolutions de septembre 1834 et d'avril 1835.

Dans tous les cas, le Ministre s'affranchissait de la résponsabilité des bons ou mauvais résultats de l' avenir - De plus il excluait en même tems toute concession et toute présomption contraire au Réscrit car il ne pouvait, ni devait les admettre. Il esquivait de s'y mêler. Il se bornait entièrement aux Réscrit du 1834 e 1835. Il s'en tenait à l'hypothèse de l'encaissement du quart du capital, qu' il regardait comme une raison des actes qui se faisaient au nom de la Banque — Quant à Van-Aken, qui connaissait le capital de la Banque la manière dont le Ministre s'expliquait était un argument plus certain, que ne existant pas le capital tout était prohibé.

3.°—L'Intendant exerce sur la Banque sa surveillance supérieure ainsi qu'il etait présrit

Digitized by Google

Rescritto di settembre 1834, egli riceve i pagamenti dei coloni del Tavoliere pel Tesoro, egli prende il primo bilancio della Banca.

Pei canoni di giurisprudenza le operazioni cominciate pria dell'autorizzazione del Re (esclusi i benefici di società anonima, ossia, la non obbligazione solidale) ligano e sono utili in faccia ai terzi (1) — Gli atti adunque non appartenevano alla società ed il Governo non prendeva cura di essi — Quando li avesse vietati (chè il tacersi od il vietarli era tutta l'opera del Governo) avrebbe distrutto tante industrie che rendevano proficui capitali di qualsiasi pervenienza; avrebbe sottratto dal capitale circolante quella massa di nuovi fondi, che si era sparsa tra la generalità; questo fondo morto avrebbe nociuto ai prestatori più specialmente. È un errore dei Governi se in fatto di commercio non lascino fare. Non è un errore più grave arrestare quel movimento di operazioni che talvolta salva molte

(1) Locré all'art. 42 del Codice di Commercio.

par le Réscrit de septembre 1834, il reçoit les payemens des colons du *Tavoliere* pour compte du Trésor, il reçoit le premier bilan de la Banque.

D'après les régles de la jurisprudence, les opérations commencées avant l'autorisation du Roi (exclus les bénéfices de société anonyme, savoir, la non solidarité) sont obligatoires et profittent aux tiers intéressés. Par conséquent les actes n' appartenaient pas à la société, et le Gouvernement ne s'en souciait pas. Quand même il les aurait défendu (car se taire ou les défendre était le fait du Gouvernement) il aurait détruit une quantité d'industries qui utilisaient des capitaux, quelle que fut leur source; il aurait soustrait du capital en circulation la masse de nouveaux fonds répandus entre les mains de beaucoup de monde; ce fond mort aurait nui plus specialement aux prêteurs. En fait de commerce il est une erreur des Gouvernemens de ne laisser agir. Ne serait-ce pas une erreur plus grave d'arrêter ce mouvement d' opérations, qui quelquefois sauve

fortune in Commercio? — La Banca, che invocava l'intervento dell' Intendente, riconosceva esser colui che dovea sovraintendere alla Banca quando fosse costituita—Seguiva un dettame del Rescritto del 1834 ed offriva una prova (forse apparente) di diligenza dei suoi agenti— Non potea pretenderlo il Governo se la Banca non il chiedesse da sè, ma non avea ragione d'interdirlo.

Con tuttocciò quando l'Intendente consegna alcune terre del Tavoliere alla Banca per l'affitto di che erasi pria trattato, l'agente del contenzioso reputa ardito ogni atto pria dell'approvazione dello statuto, ed il Ministro manifesta all' Intendente come imputavaglisi ad errore quel di lui pensiero (1). Dopo un anno (termine del Rescritto del 1834 per aversi tutto il capitale presente) sorgeva un nuovo motivo che rendeva incerta la esistenza della Banca — Questo era lo spirito degli atti del Governo.

Appartiene a quest' epoca

(1) Docum. pag. 68.

beaucoup de fortune en commerce? La Banque, qui invoquait l'intervention de l'Intendant, reconnaissait que c'était lui qui devait la surveiller quand elle aurait été constituée—Elle executait un précepte contenu dans le Réscrit de 1834, et donnait une preuve (peut-être apparente) de la diligence de ses agens. Le Gouvernement ne pouvait pas le prétendre si la Banque elle-même ne l'avait demandé; mais il n'avait pas le droit de l'interdire.

Malgré cela, lorsque l'Intendant délivre quelques terres du *Tavoliere* à la Banque en vertu de la ferme qu'on avait déjà convenue, l'Agent du contentieux regarde comme hazardé tout acte avant l'approbation du statut, et le Ministre manifeste à l'Intendant qu'il avait procédé erronément. Une année ecoulée (terme préscrit par la Réscrit de 1834 pour réaliser tout le capital) se élevait une nouvelle question, qui rendait incertaine l'existence civile de la Banque — C'était l'esprit des actes du Gouvernement.

Il appartient à cette même

stessa la unione della Commessione dei Presidenti e degli uomini speciali sulla materia, perchè abbiasi un esame pratico dei maggiori articoli, cui non provede il Rescritto del 21 aprile — Qui la commession spiega qual sia il senso del Rescritto di settembre 1834, quale l'altro del Rescritto del 21 aprile 1835 e come l'uno e l'altro non supplissero all'approvazione dell'atto costitutivo e come si esigesse un nuovo atto Sovrano che costituisse la Banca, se si pensasse così—La opinione diffinitiva della commessione avversa al progetto dell'atto costitutivo, e gli ordini del Re d'interrogarsi la Consulta del Regno succedono a questi tempi. — E Dragonetti prendea parte in tanta discussione (1).

Due considerazioni generali chiudano questo argomento della pretesa tolleranza — Quanto grandi interessi hanno con lo Stato le Banche d'Inghilterra e di Francia! Quanti cangiamenti e quanti provvedimenti gover-

(1) Docum. pag. 69.

époque la réunion de la Commission des Présidents, et des autres fonctionnaires spéciaux sur cet objet pour faire un examen pratique des articles les plus intéressants auxquels la Résolution Royale du 21 avril ne pourvoit pas. Ici la commission expose le sens des Réscrit de septembre 1834 et de 21 avril 1835, pour montrer que ces dispositions ne remplacent l'approbation requise pour l'acte constitutif, et qu'il était indispensable, quand on voulait l'autoriser, un nouvel acte souverain pour mettre la Banque en état. L'opinion définitive de la commission, contraire au projet de l'acte constitutif, et les ordres du Roi d'interroger la Consulte du royaume, ont lieu à cette époque - Dragonetti prenait part dans cette grave discussion.

Deux considérations générales mettront fin à l'argumeut sur la prétendue tolérance. Combien de grands intérêts ont les Banques d'Angleterre, et de France avec l'Etat! Combien de changemens et de mesures gouvernatives ont elles subies rélativement à leur administration

nativi hanno subito intorno all'amministrazione ed alle sicurtà, quante concessioni e quante riduzioni di benefizî, quante volte i Governi vi hanno spiegato un intervento necessario, e quante volte l'hanno lasciate più libere nelle intraprese, quanti soccorsi ne han preso i Governi, e quante garentie han date ad esse! — Niuno ha preteso mai che trasportassero sul governo le vicende del commercio, le loro negligenze gli errori, ancorchè fossero incaricate di un ramo di servizio pubblico. E chè fondi privati, amministrazione scelta tra socî, non intervento di governo, e poi responsabilità e debito del tesoro?—Osservisi da un lato: « L'état est un agricul-
« teur, un cultivateur, un né-
» gociant qui a trop d'argent à
» sa disposition et s'intéresse
» trop peu à ses propres affai-
» res. Il peut consentir à ven-
» dre un produit au dessous
» du prix coutant; il peut con-
» sommer, produire, accapa-
» rer en peu de temps une
» quantité de produits telle,
» que la proportion qui s'éta-
» blit naturellement entre les

et à leurs garanties, combien de concessions et de reductions de bénéfices, combien de fois les gouvernements, y ont exercé leur intervention nécessaire, combien de fois les ont ils laissées plus libres dans leurs entreprises; combien de secours, en ont reçus les Gouvernemens, et combien de garenties leur ont accordées! — Personne n'a jamais prétendu qu'on devrait imputer au gouvernement les résultats du commerce des sociétés leurs négligences leurs erreurs, quand même elles se fussent chargées d'une branche du service de l'administration publique. Est-ce que fonds privés administration élue parles associés et entre eux sans aucune intervention du gouvernement peuvent emmener résponsabilité et dette sur le Trèsor? D'un coté on peut observer — « L'Etat est un
» agriculteur, un cultivateur,
» un négociant, qui a trop d'ar-
» gent à sa disposition, et s'in-
» téresse trop peu à ses pro-
» pres affaires. Il peut consen-
» tir à vendre un produit au
» dessous du prix coutant; il
» peut consommer, produire,

« prix des choses, soit violem-
« ment dérangée; or tout chan-
« gement brusque dans le prix
» des choses est funeste. Le
» producteur assied ses calculs
» sur la valeur présumable des
» produits au moment ou ils
» seront achevés. - Rien ne
» le décourage comme une
» variation qui se joue de tous
» les calculs. Les pertes qu'il
» fera, seront aussi peu méri-
» tées, que les profits extraor-
» dinaires que de telles varia-
» tions peuvent lui procurer.
» Et les profits, s'il en fait,
» seront une charge de plus
» pour les consommateurs (1)»
E dall'altro lato ormai le scienze amministrative hanno renduti comuni i principî che reggono la gestione generale dell'amministrazione, e le gestioni speciali di ogni parte della pubblica amministrazione, han prescelto le forme ed i modi e la gerarchia e le competenze delle autorità per le quali passar gli atti del Governo per esser legittimi; hanno insegnato quanta parte tenga il diritto amministrativo nel diritto politico di

(1) Say - Traité d'économie politique Liv. I. Chap. XVIII.

» accaparer en peu de tems
» une quantité de produits tel-
» le que la proportion qui s'e-
» tablit naturellement entre les
» prix des choses, soit violem-
» ment dérangée; or tout chan-
» gement brusque dans le prix
» des choses est funeste. Le
» producteur assied ses calculs
» sur la valeur présumable des
» produits au moment où ils
» seront achevés. Rien ne le
» décourage comme une varia-
» tion qui se joue de tous les
» calculs. Les pertes qu'il fera
» seront aussi peu méritées
» que les profits extraordinaires
» que de telles variations peu-
» vent lui procurer. Et ses pro-
» fits, s'il en fait, seront une
» charge de plus pour les con-
» sommateurs. » Et d' autre part — Désormais les sciences administratives ont généralisé les principes, qui règlent la gestion générale dell'administration, et les gestions spéciales de chaque partie de l'administration publique, ont choisi les formes, et les modes, et la hiérarchie et les compétences des autorités par les quelles passent les actes du Gouvernement, pour être légi-

ogni paese — Non mai il congetturale che vuole dire l'arbitrario può tener luogo di atti espressi, chè nulla può rimanere nel vago e nell'incerto in materie di governo e di ordine pubblico, le quali raccolgono le regole delle relazioni dei privati tra sè, e dei privati col Governo.

Le negoziazioni dei valori di banca come di ogni altra carta commerciale si affidano al credito che tiene in commercio il soscrittore della Carta. Ogni altra ricerca arresta quel giro rapido che forma lo spirito della negoziatura, massimamente intorno a questa specie di valori — Possono talvolta porsi in calcolo nelle grandi speculazioni le vedute generali, le relazioni e le condizioni dei tempi, ma tutto questo è correre gli eventi dell'avvenire e sperare nelle circostanze che rialzino una industria od un credito; perciocchè gli effetti legali della carta son sempre gli stessi. Sia permesso di esprimersi co-

times ; nous ont appris quelle partie le droit administratif prend dans le droit politique de chaque pays. Jamais le conjectural , qui équivaut a l' arbitraire , ne peut tenir lieu d'actes positifs puisque rien ne peut rester indéfini et incertain en matières de gouvernement et d'ordre public qui rassemblent les régles des rélations des particuliers entre eux, et des particuliers avec le gouvernement.

Les négociations des valeurs de banque ainsi que tout autre papier commercial , se confient au crédit dont le signataire jouit dans le commerce. Toute autre recherche arrête cette circulation rapide qui forme l'esprit du commerce, particulièrement de cette espèce de valeurs. On peut quelquefois , dans les grandes spéculations , mettre en calcul les vues générales , les rélations , et les conditions des temps ; mais cela est de même que s' exposer à des éventualités, et se confier aux circonstances qui rehaussent une industrie ou un credit ; puisque les effets légaux du papier sont toujours les mêmes — Qu'il soit permis

sì: come la moneta che spandesi per se senz' altro titolo che quel che annunzia la sua impronta, le carte commerciali son considerate contenere in esse medesime e valore e fede e sicurtà. Una carta adunque che scriva un privato non può per sè divenire un titolo contro lo Stato, finchè la pubblica autorità non la prenda per sè, e la dichiari un debito suo — Quale disquilibrio soffrirebbe il commercio fra tante ipotesi immaginarie!

Non si farà al certo il torto a chiunque vive nel commercio di Europa di arrivargli nuove queste due idee che avrebber potuto risparmiare tanta lunga discussione.

de s'exprimer ainsi: les papiers commerciaux comme l'argent, qui circule par lui même sans aucun autre titre que celui que son empreinte annonce sont considérés contenir en eux mêmes, la valeur la foi et la garentie. Ainsi un effet souscrit par un particulier ne peut devenir par lui-meme un titre contre l'Etat, jusqu'à ce que l'autorité publique ne le prenne pour son compte, et le déclare sa dette - Quelles chances facheuses n'eprouverait le commerce au milieu de tant d'hypothèses imaginaires!

L'on est bien loin de faire tort à tout homme qui est dans le commerce de l'Europe que ces deux idées, qui auraient pû épargner une si longue discussion, lui arrivassent tout-à-fait inconnues.

IV.

Della vigilanza.

Lo scopo della Banca sembra tradito, ed il 3 febbraio 1837 il presidente onorario della Banca avverte il Governo del discapito cui inchina

IV.

De la surveillance.

Le but de la Banque parait trompé, et le 3 février 1837 son président honoraire avertit le Gouvernement du mauvais état dans le

Digitized by Google

l'amministrazione della Banca.

Il 12 febbraio 1837 è scelto un Commessario, che arresta ogni disordine più temuto allora che avuto per vero come dichiarano i secondi ufizî del presidente stesso—Qualche giorno appresso, di febbraio stesso, la destinazione del Commessario è annunziata alla Camera di commercio, alla Cassa di sconto, ed all' Intendente di Foggia — Quando le cure del Commessario sono deluse, egli svela lo stato dell'amministrazione (24 luglio 1837), ed i giornali il fan manifesto al commercio — Mentre il Governo procedeva così, annunziava che usasse degli ordinarî poteri di sua suprema autorità per correggere gli uomini ed ogni fatto illecito che dee esser represso, non essendovi relazioni particolari con la Banca—Era tutto quel che poteva farsi per la pubblica garentia, era quel solo che suppliva o ponevasi in luogo della rivocazione del beneplacito, diritto del governo su le Banche legalmente co-

quel l'administration de la Banque se trouvait.

Le 12 février 1837 fut nommé un Commissaire, qui empêche les desordres plus craints que réels ainsi qu' il résulte des lettres successives du même président. Quelques jours après du même mois, la nomination du Commissaire est annoncée à la Chambre de commerce, à la Caisse d'escompte, et à l' Intendant de Foggia—Le Commissaire, voyant que ses soins n'étaient point secondés, dénonce l'état de l'administration (24 juillet 1837), et le commerce en est informé par les journaux-De semblables procédés du Gouvernement annonçaient qu' il usait des pouvoirs ordinaires et de son autorité suprême, pour corriger les hommes et pour empêcher tout fait illicite qui doit être réprimé, n'ayant aucune rélation particulière avec la Banque—C'était tout ce qui pouvait se faire pour la garantie publique, ce moyen était le seul qui suppléait ou tenait place de la revocation d' autorisation, droit que le Gouvernement conserve toujours sur

stituite, e quando l'approvazione ch'egli accorda alle società anonime le rende soggette ad una speciale vigilanza. Così nelle viste del Governo questo soccorso spiegava ad un tempo le sue cure e la sua autorità intorno ad uno stabilimento cui le leggi non accordavano ancora persona civile.

Chi non ignora come le società anonime avessero nome leggi e giurisprudenza sa quante opinioni sursero intorno alla opportunità dell'approvazione del Governo cui furono sottoposte, di che fu renduta la seguente ragione-
» Comme la loi a pourvu à
» la sureté du commerce par
» les régles de la responsa-
» bilité de la solidarité et
» de la contrainte envers ceux
» qui commercent en leur
» nom ou dans des sociétés
» collectives, comme elle a
» pris des précautions pour
» que l' administration des
» commanditaires ne portât
» pas atteinte aux garanties
» dues au public elle a dû
» en instituer de plus spécia-

(1) Docum. pag. 66.

les Banques quand elles sont legalement constituées, et dans le cas que le consentement qu' il accorde aux sociétés anonymes, les assujettit à une surveillance spéciale. C'est dans ces vues governatives que ce secour montrait en même temps ses soins et son autorité sur un établissement que les lois ne reconoissent encore comme personne civile.

Celui qui n'ignore comment les sociétés anonymes ont reçu nom lois et jurisprudence connait bien les opinions qui s'élevèrent rélativément à la nécessité de l'approbation du gouvernement, à la quelle elles furent soumises, sur quoi on a rendu la raison suivante « Com-
» me la loi a pourvu à la su-
» reté du commerce par les ré-
» gles de la responsabilité de
» la solidarité, et de la con-
» trainte envers ceux qui
» commercent en leur nom,
» ou dans des sociétés collec-
» tives, comme elle a pris
» des precautions pour que
» l' administration des com-
» manditaires ne portât pas
» atteinte aux garanties dues
» au public, elle a dû en
» instituer de plus speciales

» les à l'égard des sociétés
» où n'existe pas la respon-
» sabilité personnelle des as-
» sociés ordinaires. Elle s'est
» donc réservée de constater
» qu'une telle société n'est
» pas un piège tendu à la
» crédulité ; que l'objet de
» la spéculation est licite et
» réel ; qu'il existe, non un
» vain prospectus sur une
« idée sans consistance, mais
» déjà un acte social, un fond
« d'engagemens qui assurent
« l'entreprise, des actionnai-
» res véritables et non sim-
» plement des associés fictifs
» qui ne figureraient en ap-
» parence que pour provo-
» quer des engagemens réels;
» que les capitaux annoncés
» existent effectivement, ou
» que le versement en est
» suffisamment assuré; qu'ils
» sont proportionnés à l'entre-
» prise ; que les statuts qui
» en établissent l'administra-
» tion offrent aux associés
» une garantie morale, et,
« en tout cas, des moyens
» de surveillance et l'exer-
» cice des droits qui leur ap-
« partiennent sur l'emploi de
« leurs deniers. L'acte de

» à l'égard des sociétés, où
» n'existe pas la responsa-
» bilité personnelle des as-
» sociés ordinaires. Elle s'est
» donc réservée de constater
» qu'une telle société n'est
» pas un piège tendu à la
» crédulité ; que l'objet de
» la spéculation est licite
» et réel ; qu'il existe, non
» un vain prospectus sur
» une idée sans consistance,
» mais déjà un acte social,
» un fond d'engagements,
» qui assurent l'entreprise,
» des actionnaires véritables
» et non simplement des as-
» sociés fictifs, qui ne figure-
» raient en apparence que
» pour provoquer des enga-
» gemens réels ; que les ca-
» pitaux annoncés existent ef-
» fectivement, ou que le
» versement en est suffisa-
» ment assuré ; qu'ils sont
» proportionnés à l'entrepri-
» se; que les statuts qui en
» établissent l'administration,
» offrent aux associés une
» garantie morale, et en tout
» cas, des moyens de sur-
« veillance, et l'exercice des
» droits qui leur appartien-
» nent sur l'emploi de leurs

» l'autorité royale, qui renferme autorisation et approbation, n'a pour but que de certifier au public, que cette vérification a été régulièrement faite; et cette vérification est la garantie mise à la place de celle qu'offrent les sociétés ordinaires, et dont la société anonyme n'est pas susceptible (1) »

Il Governo adunque non scende mai ai particolari dell'amministrazione—Sorvegliare non è amministrare che vuol dire prender parte negli affari singolari e consigliarli e dirigerli, scegliere fra l'una e l'altra industria, tentare una speculazione, dividere i capitali tra le guarantigie di cassa ed un giro di negoziati, entrar nei contratti e diffinirli, risolvere tra il litigare ed il convenire — Sorvegliare vuol dire prender cura se si tenga fermo agli statuti, se si conservi il credito nel commercio, se si spanda fama di trop-

(1) Vincens - Exposition raisonnée de la Legislation Commerciale — liv. IV. chap. IV.

» deniers. L'acte de l'autorité Royale, qui renferme » autorisation et approbation, » n'a pour but que de certifier au public, que cette » vérification a été régulièrement faite; et cette vérification est la garantie » mise à la place de celle » qui offrent les sociétés ordinaires, et dont la société » anonyme n'est pas susceptible. »

Le Gouvernement donc ne entre pas dans les détails de l'administration - Surveiller ne est pas administrer; ceci importe se mêler dans les affaires individuelles et les régler, se determiner entre deux industries, exploiter une entreprise, employer les capitaux ou en valeurs en portefeuille ou en negotiations, traiter et etablir les contrats, se decider entre un procès et une convention. Surveiller signifie examiner si les statuts sont exactement observés, si on soutient le credit en commerce, si on crie contre de speculations étendues ou trop hazardées. En un mot c'est un droit d'intervention simple dans le but de defen-

pe o di troppo azzardate speculazioni; in somma è un diritto d'intervenire per vietare ciò che costituisca un tal fatto od un tal danno della società che spandasi al danno della generalità, non è il diritto di chiamare a sè e portare gli altrui affari. = « Les précautions légales une fois accomplies, c'est au public à mesurer sa confiance envers des établissemens dont le but les moyens et les régles fondamentales ont été appréciés et portés à sa connaissance. » (1) Il Governo può rivocare la sua autorizzazione se gli statuti non sieno osservati, se il capitale sociale non faccíasi esistente tra i termini prescritti, se la società cada in fallimento, se abbia subita una condanna per frode o per atti contrarî alla buona fede del commercio. Tali sono le incombenze del Governo nelle società anonime — Nel rimanente un moderno scrittore in fatto di società per azioni avverte - « Cette autorisation nécessaire a souvent entrainé des abus - L'administration s'est crue par là autorisée à se mêler de toutes les affaires des compagnies, et par ses lenteurs, par les difficultés tout fait ou dommage de la société qui se repand au préjudice général: il n'est jamais le droit de se charger et de diriger les affaires d'autrui. « Les précautions légales une fois accomplies, c'est au public à mesurer la confiance envers des établissements dont le but, les moyens, et les régles fondamentales ont été appréciés et portés à sa connaissance » Le Gouvernement peut révoquer son autorisation si les statuts ne sont pas observés, si le capital social n'existe pas aux termes préscrits, si la société faillit, si elle a subi une condamnation pour fraude, ou pour actes contraires à la bonne foi du commerce — Telles sont les obligations du Gouvernement pour les sociétés anonymes. — Du reste, un écrivain moderne observe, en fait de sociétés par actions — « Cette autorisation nécessaire a souvent entrainé des abus - L'administration s'est crue par là autorisée à se mêler de toutes les affaires des compagnies, et par ses lenteurs, par les difficul-

(1) Vincens - Exposition raisonnée de la Legislation Commerciale - liv. IV chapit. IV.

» risation necessaire a souvent » entrainé des abus - L' administration s'est crue par » là autorisée à se mêler de » toutes les affaires des compagnies, et par ses lenteurs, par les difficultés » qu'elle a suscitées, elle a » nui à leur succès. La liberté dans l'emploi des moyens, la promptitude dans » l'exécution, est la vie des entreprises industrielles. Elles » languissent et meurent, si, » aux difficultés naturelles que » elles ont à surmonter, il » s'en joint d'artificielles, et » si elles ont à vaincre l'ignorance, l'incurie, et quelquefois l'intérêt contraire » des agens du pouvoir. Les » capitalistes répugnent à engager leurs fonds dans des » entreprises où l'autorité peut » intervenir à chaque instant (1).

» tés qu'elle a suscitées elle a » nui a leur succès. La liberté dans l'emploi des moyens, la promptitude dans » l'exécution, est la vie des » entreprises industrielles. Elles languissent et meurent » si, aux difficultés naturelles qu'elles ont à surmonter, il s'en joint d'artificielles, et si elles ont à » vaincre l'ignorance, l'incurie et quelquefois l'intérêt contraire des agens du » pouvoir - Les capitalistes répugnent à engager leurs » fonds dans des entreprises, » où l'autorité peut intervenir » à chaque instant.

Conchiusione

Tal' è l'affare che i portatori delle obbligazioni della Banca vogliono che sia visto

(1) Say - Cours complet d'économie politique pratique - tom. II chap. XXIV.

Conclusion

Telle est l'affaire, dont les porteurs des obligations de la Banque demandent l'examen d'après les lois du droit des gens, et la discussion par l'ar-

coi dettami del dritto delle genti, e che sia discusso per arbitramento da una Potenza straniera: come se la giurisdizione di ogni stato non si eserciti sopra i proprî sudditi, e sopra quei che vengono a farvi dimora ed a trattar negozî: come se la indipendenza delle nazioni non esiga che le sole leggi proprie reggano tutti gli atti che avvengono nel territorio, o che sieno esperibili sopra i beni che vi sono inchiusi: come se il dominio e l'impero non si congiungessero nella persona del signore del territorio—Che gli stranieri godano della protezione e della sicurezza che i Governi debbono ai proprî sudditi, che le ingiurie che recansi loro sieno vendicate sopra i sudditi stessi che ne sono colpevoli, che ciò sia il dovere comune di ogni Stato ed il fondamento delle relazioni tra i paesi e degli uffizî di umanità di civiltà di reciprocanza, sono idee sicure di che non occorre far esame. — Ma che s'invochi la mano del Governo con le forme isti-

bitrage d'une Puissance étrangère: comme si la jurisdiction de chaque état ne s'exerce pas sur ses propres sujets, et même sur ceux qui viennent y établir leur domicile et y traiter des affaires: comme si l'indépendance des nations n'exigeait, que les seules lois propres réglassent tous les actes qui ont lieu dans le territoire, ou qu'on puisse expérimenter sur les biens qui en font partie comme si la domination et l'autorité suprême n'étaient pas r unies dans la personne du seigneur du territoire. Que les étrangers jouissent de la protection et de la sureté que les Gouvernements doivent à leurs propres sujets, qu'il leur soit fait justice des injures qu'ils reçoivent, même sur les sujets qui en sont coupables, que cela soit le devoir commun de chaque Etat, et la base fondamentale des rélations entre les divers pays, et des offices d'humanité et d'urbanité réciproques ce sont des idées sûres, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner. Mais il est aussi une doctrine, qui dérive des mêmes prin-

Digitized by Google

tuite colà ove si chiede una riparazione è del pari la dottrina che discende necessariamente dai principî innanzi citati. Le querele tra due Stati si rimettono ad un arbitramento di una Potenza terza, perchè niuno dei due può imperare sull' altro ; e si decidono col dritto delle genti, perchè niuno dei due è soggetto alle leggi non sue.

Nè i danni che avvengono tra privati, siano sudditi od esteri, si rivolgono mai sullo Stato—I beni e le persone dei colpevoli soddisfano le ingiurie commesse, perciocchè com' è impossibile moderare ogni atto altrui ed ogni volontà , è ingiusto trasportare sulla generalità gli errori degli individui o dei pochi. — Aver leggi e pubblici uffizi, e reggere la disciplina , questo è ciò che dirige massimamente gli Stati , e fa la comune sicurtà. Non permettere che spieghino essi la loro autorità sopra un dato caso, benchè s' implori, può essere ciò che pone responsabilità ed obbligazione di riparare — Così

cipes, que l'autorité du Gouvernement doit être invoquée suivant les institutions du pays où la réparation est demandée. Les différends entre deux États sont remis à l' arbitrage d'une Puissance tierce, car aucun d' eux ne peut imposer des lois à l'autre, et ces différends se décident d' après le droit des gens, n'étant aucun des deux Etats sujet aux lois de l'autre.

Les dommages qui peuvent se faire les particuliers entre eux, soit sujets ou étrangers, ne peuvent jamais retomber sur l'état. — Les biens et les personnes des coupables répondent pour les injures commises, puisque comme il est impossible de modérer les actions, et la volonté d' autrui, il serait aussi injuste d'appliquer à la généralité les erreurs de chaque ou d'un certain nombre d' individus - Avoir des lois et des offices publics , et maintenir la discipline, c'-est ce qui régle principalement les Etats , et forme la sureté commune. Ne pas permettre, qu'ils deploient leur autorité en certains cas, quoi-

sopra questi precetti della ragion delle genti è stato risoluto nei Rescritti del 1838 e 1839 recati di sopra, non appartenere altro al Governo che destinare un Commessario per impedire gli abusi e le frodi, e rimandarsi le parti alle autorità competenti.

Non dispiaccia veder ampiamente discussa la proposizione « che delle ingiurie tra privati non siavi azione sullo Stato » presso quel sommo che fondò la dottrina del dritto delle Genti, di che egli trasse un suo giudizio di cui rimase le memorie seguenti. « Je me souviens ici d' un « cas particulier, qui donna lieu à une question sur « cette matière dans ma patrie. Les États de Hollande et de Westfrise avaient « donné des commissions à « plusieurs armateurs, dont « quelques uns firent des « prises sur nos propres amis, « après quoi quittant le pays « ils se mirent à courir les

qu'on la demande, peut emmener la responsabilité et l'obligation de réparation — Et c'est conformément à ces préceptes du droit des gens, qu'il a été résolu souverainement par les réscrits des années 1838 et 1839 qu'il n' appartenait au Gouvernement que de nommer un Commissaire pour empêcher les abus et les fraudes, et de renvoyer les parties aux autorités compétentes.

Sur la proposition « que les injures des particuliers n'ouvrent aucune action contre l' Etat » nous nous permettons de citer ici le grand homme qui a fondé la doctrine du droit des Gens, de la quelle il a tiré son opinion dont il nous a laissé les memoires suivantes. « Je me souviens ici d'un cas particulier, » qui donna lieu à une question » sur cette matière dans ma » patrie. Les Etats de Hollande » et de Westfrise avaient donné des commissions à plusieurs armateurs, dont quelques uns firent des prises sur » nos propres amis; après quoi » quittant le pays, ils se mirent à courir les mers, sans » vouloir revenir, quoique on

« mers, sans vouloir revenir, « quoi qu'on les en sommât. « Il s'agissait donc de savoir, « si les états étaient responsables du fait de ces armateurs, soit pour avoir « ainsi employé à leur service de malhonnêtes gens, « soit pour ne s'être pas fait « donner caution, en leur accordant des commissions. « Mon sentiment fut là-dessus, que les États n'étaient « tenus à autre chose qu'à « punir les coupables, ou à « les livrer, si on pouvoit les « trouver, et à faire d'ailleurs justice aux intéressés « sur les biens de ces Pirates (1).

(1) Grotius traduit par Barbeyrac v: II chap. XVII. § 20.

» les en sommât. Il s'agissait » donc de savoir, si les états » étaient responsables du fait » de ces armateurs, soit pour a- » voir ainsi employé à leur » service de malhonnêtes gens, » soit pour ne s'être pas fait » donner caution en leur ac- » cordant des commissions.

» Mon sentiment fut là-des- » sus, que les états n'étaient » tenus à autre chose, qu'à » punir les coupables, ou à » les livrer, si on pouvait » les trouver, et à faire de » ailleurs justice aux interes- » sés sur les biens de ces » Pirates.

Digitized by Google

Digitized by Google

DOCUMENTI

Digitized by Google

Real Rescritto comunicato *all' Intendente di Capitanata.*
Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze, 4.° Ripartimento n. 882.

Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 del corrente mese si è degnata permettere l'istituzione della Banca del Tavoliere di Puglia, e d'impartire la sua Sovrana autorizzazione allo Statuto relativo alla stessa Banca del tenor seguente:

Art. 1. Verrà stabilita in Foggia una Banca del Tavoliere di Puglia sotto la vigilanza dell' Intendente incaricato del Tavoliere.

Art. 2. Le operazioni di questa Banca consisteranno:

1. In pagare alla cassa del Tavoliere per conto de' censuari, pastori ed agricoltori, o di altri reddenti del Tavoliere medesimo, semprechè gli uni o gli altri le ne facciano richiesta, tutte le somme le quali, a qualunque titolo derivanti o dalla legge o dalla contrattazione, si trovino scadute al momento che la Banca vorrà farne il pagamento alla cassa, esclusa la contribuzione fondiaria, per la quale niuna innovazione può farsi al modo di percezione attualmente in vigore;

2. In somministrare a coloro che le richiederanno, sieno censuari, sieno non censuari, tutte le anticipazioni e prestanze di che avranno bisogno per la coltivazione dei campi e per ben condurre il loro gregge: queste prestanze però, dette altrimenti sussidio, non potranno eccedere la somma di ducati venti a *versura* per le terre coltivabili, e di ducati quindici a *carro* per le terre a pascolo; potranno bensì esser minori secondo la natura de' terreni e le circostanze particolari. La Banca godrà per queste prestanze il privilegio che le accordano le leggi civili del Regno in faccia ai terzi; ma rispetto al Fisco non eserciterà tal privilegio

Digitized by Google

che fino alla concorrenza di soli ducati dodici a *versura* per le terre coltivabili, e di ducati dieci a *carro* per quelle a pascolo.

3. È vietato alla Banca di dar danaro per l'affrancazione delle terre del Tavoliere, laddove questa affrancazione venga Sovranamente permessa.

4. In far coltivare le terre in amministrazione o perchè non mai censite o perchè già devolute, come quelle che andranno a devolversi. A tale oggetto, in seguito di uno stato che ne sarà redatto dall'Intendente di Capitanata, tutte le dette terre passeranno a titolo di affitto alla Banca, la quale a tal titolo si obbliga di ritenerle e pagarne il fruttato che ora se ne ricava, qualora sia maggiore del canone e fondiaria cumulata; e laddove non sia maggiore, la Banca resta obbligata di pagarne il canone e la fondiaria cumulata anche a titolo di affitto. Inoltre per le terre che trovansi locate e che il Fisco vorrà darle finita la locazione attuale, resta la Banca obbligata di pagare a titolo di affitto, qualora l'estaglio superi l'ammontare complessivo del canone e fondiaria, la somma che il Governo si troverà percependo; e non superando, pagarne a titolo di affitto l'ammontare cumulato del canone e della fondiaria. Le stesse terre, o nella totalità o in parte, saranno al Governo della Banca rilasciate a misura che riescirà allo stesso di censirle o di alienarle: ed in questo caso la Banca non avrà dritto ad essere rimborsata delle migliorie che avrà fatte in fabbriche, pezzi, piantagioni ecc.; ma per le migliorie riguardanti la coltivazione potrà pretenderne il rimborso dal censuario o dal compratore, secondo la valutazione a regola d'arte.

Art. 3. Tutti coloro che avranno tolto danaro a prestanza dalla Banca, sia per lo pagamento de'canoni arretrati, dande od altro, sia per la coltivazione de'campi e conduzione del gregge, saranno nell'obbligo di soddisfarlo alla Banca col mezzo de' prodotti delle rispettive vegnenti raccolte dei cereali, se sieno essi censuari agricoltori, o con quelle delle lane, se sieno censuari pastori, o con altri generi che potranno convenire con patti particolari.

Art. 4. Scaduto il termine al pagamento, i censuari avranno dritto di scegliere il partito che loro più convenga fra i seguenti due modi di soddisfazione:

1. Essi potranno restituire danaro per danaro, coll'interesse del

Digitized by Google

sei per cento all' anno, calcolato per rata di tempo dal giorno che la Banca avrà sborsato loro o per loro conto le somme fino al giorno che ne seguiranno i pagamenti. L' enunciato interesse resta definitivamente ed inalterabilmente fissato come sopra, oltre al non più dell' uno per cento a favore della Banca per competenze commerciali e per qualunque spesa e provvisione.

2. Potranno soddisfare in derrate e lane al prezzo della *voce* che sarà in ogni anno legalmente fissata e Sovranamente approvata, facendone la consegna nei magazzini della Banca a scelta del colono. Detti magazzini dovranno tenersi dalla Banca in Foggia, in Manfredonia, ed in Barletta. L' interesse per questo secondo modo di pagamento non eccederà mai il sei per cento, e l' uno per cento per provvisione, nel modo stabilito nel caso precedente.

Art. 5. Tutti coloro i quali volessero speculare colla Banca circa lo smercio delle loro derrate e de' loro prodotti, potranno fare dei contratti particolari con la detta Banca; salvo sempre rimanendo il principio che l' interesse non ecceda il sei per cento, e che le competenze commerciali sotto qualunque titolo non eccedano l' uno per cento compreso anche il magazzinaggio.

Art. 6. Il Governo concede alla Banca del Tavoliere il subingresso legale nei dritti e privilegi fiscali, per riscuotere da coloro per conto dei quali avrà, dietro loro richiesta, pagato somme alla cassa del Tavoliere, a tenore di ciò che è prescritto nell'articolo secondo. Questo dritto però non potrà essere esercitato dalla Banca che nel seguente ed unico modo, escluso e vietato qualunque altro che dallo stesso menomamente si allontanasse.

La Banca potrà sequestrare, alle scadenze delle raccolte degli anni successivi a quello nel quale ha fatto le anticipazioni, i prodotti del censuario per essere soddifatta delle somme pagate.

In ciò eseguire diverse circostanze potranno verificarsi:

1. La Banca potrà concorrere, pel suo credito emergente dalle somme anticipate negli anni precedenti, insieme col Governo per lo debito che a favore di questo scade a danno del censuario nell'anno in cui la Banca anderà a sequestrare i prodotti. In questo caso il Governo è sempre preferito sul prezzo de' prodotti stessi del censuario per tutto ciò che costui

gli deve. Ciò che rimane dopo che il Governo si sarà saldato del suo credito, cederà a favore della Banca, per le sommo anticipate, con quel privilegio e quella preferenza a qualunque altro creditore del censnario che accordano le leggi in vigore secondo i diversi casi.

2. Potrà la Banca concorrere sola avendo il censuario saldato forse il suo debito, ed allora la Banca sarà egualmente preferita ai termini delle leggi in vigore.

3. Verificandosi in fine che la Banca concorra per sussidio accordato al censuario onde menare innanzi o la coltura dello terre o la conduzione delle greggi, in questo caso la Banca è preferita anche al Governo istesso, purchè lo anticipazioni da essa fatto non oltrepassino i ducati venti a *versure* pei campi coltivati, ed i ducati quindici a *carro* per le terre a pascolo, siccome è stato stabilito nell' articolo secondo.

Art. 7. Nei casi contemplati nell'articolo precedente la Banca sperimenterà il subingresso nella ragione del Fisco col mezzo delle ricevute a tallono, che le avrà rilasciato la Ricevitoria del Tavoliere, delle somme pagate per conto del censuario, e che formeranno il titolo creditorio per la riscossione, potendo a tal uopo adire il Consiglio d' Intendenza di Capitanata nei modi prescritti dal rito amministrativo.

Se poi i crediti della Banca non più nascessero dalle ricevute a tallone, per essersi ad esse fatta novazione mediante altre contrattazioni ed assicnrazioni passato tra la medesima ed i censuari, in qnesto caso potrà la Banca sperimentare le sue ragioni presso il giudice competente.

Niun' altra preferenza, nè alcun altro modo di riscossione amministrativa viene accordato alla Banca, meno che quello di cui si è fatto parola. Bensì la Banca godrà del privilegio nella concorrenza del suo credito in faccia agli altri creditori del censuario, di modo che costoro non potranno essere soddisfatti prima che la Banca non lo fosse per le sole somme anticipate al Real Tesoro e per lo sussidio dato al censuario stesso, giusta le regole di legge alle quali si rimette l' articolo precedente,

Art. 8. Il capitalo reale della Banca del Tavoliere non potrà essere minore di ducati un milione o cinquecentomila, che dovrà realizzarsi nel corso di un anno. Intanto la realizzazione in contante della quarta parte del suddetto capitale, permetterà alla Banca di dar cominciamento alle sue

Digitized by Google

operazioni secondo le leggi di questo regno rispetto alla istituzione delle compagnie anonime.

Art. 9. Rimane facoltata la Banca del Tavoliere ad imprendere qualsisia altra speculazione di commercio, per lo impiego di quei capitali che soperchiassero al bisogno de' proprietari o de' censuari agricoltori e pastori. Essa rimane eziandio facoltata ad immegliare la condizione presente di quelle industrie agricole o pastorali, mercè la introduzione di mandrie di merini puri, di capre del Tibet, di buoni processi chimici per ingrasso delle terre, de' più recenti trovati in fatto di agrari strumenti, delle più pregiate specie di frumento ad oggetto di migliorare le sementi ed accrescere il pregio de' prodotti; mercè lo stabilimento di vasti semenzai di gelsi, di dandoliere, di campi ed ovili di modello, di prati sativi; mercè la costruzione di canali d'irrigazione per lo corso regolare dei fiumi ed il disseccamento delle paludi; in somma mercè ogni maniera d'immegliamento, con istabilire all'uopo delle particolari convenzioni verso coloro che vogliano giovarsene.

La Banca, tanto nelle operazioni contenute in questo articolo, quanto in tutte le altre di cui si è fatto parola nel presente Statuto, non godrà di alcuna privativa o privilegio.

Art. 10. S. M. (D. G.) si riserba di rivocare la sua Sovrana approvazione nel caso di violazione o non esecuzione degli Statuti nei sopraddetti articoli approvati, senza pregiudizio de' dritti de' terzi.

Art. 11. La Banca dovrà rassegnare a S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze in ogni sei mesi un bilancio della sua situazione attiva e passiva.

Art. 12. Il Real Governo si riserba di destinare, ogni qualvolta lo giudicherà conveniente, un Commessario Regio ad esaminare e verificare l'esatta osservanza degli enunciati statuti Sovranamente approvati e la regolarità delle operazioni della Banca.

Art. 13. Tutte le controversie che comunque potessero insorgere tra la Banca ed il Tavoliere, ovvero tra la Banca ed il Fisco od il Real Governo, saranno della esclusiva competenza delle sole Autorità e Funzionari del contenzioso amministrativo.

Art. 14. Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti che sono attual-

Digitized by Google

mente in vigore nel Regno, e quelli particolarmente che stabiliscono la norma della percezione delle rendite del Tavoliere in riguardo al Governo, non s'intendono menomamente derogati da quanto è contenuto nel presente Statuto; anzi saranno esattamente osservati.

Nel Real Nome glie lo comunico, signor Intendente, per sua intelligenza, e per la esecuzione nella parte che la riguarda. — Napoli 27 settembre 1834. — Firmato D'Andrea.

Lettera del Marchese Dragonetti. — Napoli 12 novembre 1834 — Banca del Tavoliere di Puglia N. 8.

Eccellenza.

Adempio al dovere di manifestare a V. E. dalla cui autorità dipende la Banca del Tavoliere:

Che il nostro incaricato presso i Capitalisti esteri in data de' 18 ottobre prossimo passato ha rinnovato il contratto col signor François Van-Aken capitalista Belgio con la intervenzione della casa di Banco Thurneyssen et Compagnie, a mercè del quale detti Signori promettono di realizzare la terza parte del capitale in numerario pel venti dicembre prossimo venturo e così progressivamente promettono di versare nei primi mesi dell'anno 1835 il compimento del capitale intero ai termini del Rescritto Reale.

Di siffatto contratto io non conosco appieno i particolari ma sono in espettazione dell'Incaricato che lo ha stipulato in mio nome e che viene a sottoporlo alla mia ratifica. Fu uopo rinnovarlo a causa della non seguita notificazione del Rescritto Reale ai Capitalisti pel giorno convenuto del 21 settembre e delli mutamenti portati dal Consiglio di Stato al primitivo progetto, che avea servito di base al contratto stipulato coi medesimi signori Van-Aken e Thurneyssen il dì due aprile 1834.

Mi confido che V. E. rimanga compiaciuta della celerità con cho andremo a realizzare il fondo primitivo della Banca e mi onori di suo riscontro affinchè io possa far constare ai capitalisti che ho dato comu-

Digitized by Google

nicazione a V. E. di aver fatto stipuare con essi il contratto con la mia qualità di Presidente della Banca del Tavoliere a nome e per conto della Compagnia Anonima che la costituisce nei termini delle Leggi di Commercio di questo Regno e per virtù del Rescritto Reale de' 15 settembre 1834.

Ho l'onore di tributarle l'omaggio del mio rispetto e distinta stima.

Il Presidente— Firmato — LUIGI DRAGONETTI. — *A. S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.*

Ministero di Finanze. — 4.° Ripartimento, n.° 1022. — Napoli 17 novembre 1834.

Signore.

Io accolgo i dettagli contenuti nel di lei foglio de' 12 del corrente circa la contrattazione che va a rinnovarsi coi Capitalisti esteri, onde riceversi le somme necessarie a stabilire la Banca, e circa il tempo ed il modo nel quale anderà progressivamente a formarsi il fondo di dotazione della stessa. Io non fo che darle la massima premura ad attivare le operazioni utili alla classe de' censuarl, ed alla Cassa fiscale, a riguardo delle quali il Governo ha preso interesse nella istallazione dell'anonima Società, cui detta Banca si rapporta.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze. — Firmato — D'ANDREA.

Al Marchese Dragonetti.

Istrumento Constitutivo di associazione del dì 6 aprile 1835. —

— Regno delle Due Sicilie FERDINANDO II. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana, ec. ec. *A tutti i presenti e futuri salute.*

Il giorno sei aprile mille ottocento trentacinque. — Avanti di noi Raffaele Morvillo, pubblico e regio notaro di Napoli, figlio di notar Lui-

Digitized by Google

gi, residente collo studio nel comune di Santa Croce provincia di Napoli, e degl'infradicendi testimoni a noi noti, aventi le qualità tutte dalla legge richieste, si sono personalmente costituiti:

Il signor Cavaliere Luigi Marchese Dragonetti di Aquila, figlio del fu signor Giovan Battista, proprietario domiciliato in Napoli strada Monteroduni n.° 19.

Il signor Cavaliere Pietro Giacomo Dubois Desmeure di Parigi, figlio del fu signor Gianfrancesco, proprietario domiciliato da moltissimi anni in Napoli vicoletto del Vasto, n.° 15;

Ed il signor Rodolfo Tortora di Napoli, figlio del Cavaliere Pasquale, proprietario domiciliato in Napoli strada nuova del Campo, n.° 5.

Eglino sono a noi notajo e testimoni cogniti, ed hanno esposto, e dichiarato quanto segue:

Lungo tempo è già che per vicende che quì non accade di ricordare, i censuari del Tavoliere di Puglia ed i proprietari di quelle contrade van soggetti ad annuali discapiti, e perchè la esportazione dei loro prodotti essendo divennta rara e difficile, fu per loro necessità il ricorrere a prestiti onerosi, e perchè la rarità della moneta avendone elevato il prezzo oltre quel termine che la industria può sopportare, non i benefici delle loro intraprese ma spesso una parte dei lor capitali furono divorati dall'usura.

Penetrati di questa verità i costituiti signori, han creduto che sarebbe rendere un servizio eminente a' coloni della Puglia, e delle altre province del Regno, lo aprir loro le vie di un prestito in quei lontani paesi, ove il numerario abbonda, a condizioni moderate, o capaci di sollevare la industria avvilita sotto il peso di un carico troppo superiore agli utili ch'essa produce.

Tali furono le viste del constituto signor Marchese Dragonetti, allorchè in giugno 1833 egli deliberò co' suoi collaboratori di presentare a S. M. (D.G.) una rispettosa offerta di stabilire nelle Puglie un *Monte Frumentario*, per accorrere ai bisogni dei censuari del Tavoliere, agevolare allo Stato la riscossione della sua rendita, e congiungere in uno due grandi oggetti, la sicurezza della finanza e la prosperità dell'agricoltura.

Egli pertanto non appena ottenuto il favorevole parere della Consulta di Stato, che, fra le altre modificazioni, propose di mutarsi il nome della Instituzione in quello di *Banca del Tavoliere* per poter recare in atto il suo disegno, stipulò un contratto di prestito col signor Francesco Van Aken di Brusselles, sottoposto alla condizione che il parere della Consulta fosse Sovranamente approvato. Questo contratto, che faceva certa le Instituzione del pronto incassamento dello intero suo capitale, venne per lui in nome della Società, sotto le medesime riserve, ratificato in Napoli. Essendo però decorso il tempo nel cui periodo per patto espresso doveasi venire allo adempimento delle condizioni in esso stipulate, e non essendosi allora per anco ottenuta la sanzione Sovrana agli statuti della Compagnia proposta, la esecuzione del contratto col cennato signor Van Aken fu varie volte prorogata. Finalmente la Maestà del Re Nostro Signore nel Consiglio di Stato del 15 settembre 1834 approvò con Rescritto Reale la desiderata Instituzione, portandovi varie modificazioni e mutamenti. Siffatto Rescritto fu notificato in Parigi dopo decorso il termine dell'ultima proroga; onde il contratto stipulato su le basi dal parere della Consulta mancò con la mancata condizione. Se non che, essendo il signor Van Aken devenuto a riformare l'antico contratto sulla norma delle modificazioni portate dal Rescritto Reale al primitivo progetto, fu necessità stipularne un nuovo.

Inviato in Napoli questo secondo contratto, i fondatori della Banca considerarono che le sue forme non si accordavano pienamente con le leggi che regolano nel Regno le società anonime; epperò inviarono di rimando le loro osservazioni all'incaricato della Banca del Tavoliere presso l'estero, il quale giovandosi delle facoltà generiche e dei poteri ricevuti, stipulò, con la riserva dell'approvazione e ratifica di chi di dritto, un ultimo contratto di prestito collo stesso signor Van Aken. In virtù di siffatto contratto, sottoscritto in Parigi il 31 gennaio 1835, quindici delle azioni della Banca di centomila ducati ciascuna sono state negoziate sotto quelle forme di prestito che giudicaronsi necessarie per confidare a'soli nazionali l'amministrazione della Banca, e riservare ad essi l'alta sorveglianza di tutte le sue operazioni, e la rigida osservanza de'suoi statuti. Col favore pertanto di questo trattato la quarta parte di due milioni di ducati, for-

Digitized by Google

manti il fondo sociale, è stata rimessa nelle mani del presidente della Banca con un bono di cinquecentomila ducati sottoscritto dal signor Van Aken in presenza di S. E. il Principe di Butera Ambasciatore di Sua Maestà Siciliana presso il Re de' Francesi, e pagabile a vista nel Banco dei signori Thurneyssen e compagni banchieri della Banca del Tavoliere in Parigi. Il detto contratto, debitamente legalizzato e registrato, è stato presentato a noi notajo e testimoni, ed inserito nel presente rogito insieme con la sua traduzione in idioma italiano fatta secondo le regole del rito, registrato in Napoli nel terzo uffizio a' 4 aprile 1835, libro 2, volume 237. foglio 85, casella 5, n. 3370, di conserva ancora alla dichiarazione de' costituiti signori di essersi depositato nelle casse della Banca l'enunciato bono, quale dichiarazione è debitamente registrata.

Il cennato contratto col signor Van Aken assicura eziandio la Banca de' successivi versamenti, per modo che lo incassamento di meglio che un milione e cinquecentomila ducati, dato dagli Statuti per minimo termine del fondo sociale della Banca, sarà fatto prima del volger dell' anno dal Real Rescritto alla medesima accordata per tale bisogna.

Tali sono state le misure che i fondatori della Banca del Tavoliere hanno creduto di adottare per mandare ad effetto la stipulazione solenne e nelle forme di legge del presente atto constitutivo.

Art. 1. La società anonima, autorizzata dal Rescritto Reale dei 15 settembre 1834 col titolo di *Banca del Tavoliere*, e posta sotto la vigilanza del signor Intendente di Capitanata Commessario del Tavoliere, vien governata da una Conservazione generale, che risiede in Napoli per dirigere gli atti della sua amministrazione.

La Banca è presieduta dal signor Marchese Luigi Dragonetti, il quale ha ottenuto il Rescritto Reale de' 15 settembre 1834 onde la Banca è ordinata.

Art. 2. Un' Amministrazione speciale provvede in Foggia a tutte le operazioni riguardanti il Tavoliere e le sue dipendenze, a norma degli Statuti Reali, ed in conformità del presente atto.

Art. 3. Giusta l'art. 49 del codice di commercio del Regno, che prescrive il capitale delle società anonime doversi necessariamente dividere in azioni, o frazioni di azioni; il capitale sociale della Banca del Tavoliere

Digitized by Google

stabilito coll'art. 8 degli Statuti per ducati un milione e cinquecentomila di minimo termine, viene elevato col presente atto a ducati due milioni, ed è rappresentato da numero venti azioni di ducati centomila ognuna divisibili in frazioni di azioni (*cuponi*) di ducati cento nominative, od al portatore.

Esse formano due serie. La prima comprende cinque azioni di ducati centomila effettivi ognuna, ovvero cinquemila frazioni di azioni di ducati cento, sommando riunite a ducati cinquecentomila effettivi; e questa serie rimane esclusivamente riservata ai nazionali.

La seconda serie comprende quindici azioni di ducati centomila effettivi ognuna, ovvero quindicimila frazioni di azioni di ducati cento, che compongono insieme ducati un milione e cinquecentomila effettivi. La emissione di questa serie potrà esser fatta sia nel Regno, sia in paesi stranieri, a quelle condizioni che in questo secondo caso la Conservazione della Banca giudicherà convenienti.

I sottoscrittori delle cinque azioni, o frazioni di azioni della prima serie, che formano il capitale di ducati cinquecentomila, costituiscono e rappresentano la Compagnia. Eglino sono tenuti di conformarsi alle leggi e regolamenti che reggono le società anonime in questo Regno, agli Statuti Reali della Banca, ed alle disposizioni del presente atto constitutivo.

Ove la emissione delle azioni della seconda serie venga fatta nel Regno, coloro che le acquisteranno avranno gli stessi diritti che i portatori di azioni della prima serie, salvo quanto in appresso verrà stabilito per la ripartizione de'lucri.

Art. 4. La Banca del Tavoliere dovendo avere effettivo il suo capitale di ducati duemilioni nel tempo che gli Statuti Reali prescrivono, ella dovrà averne incassato il valore prima del 15 settembre 1835, od esserne guarentita sia con una o più firme solvibili a scadenze determinate, sia con depositi convenuti di rendite napolitane od effetti pubblici negoziabili da effettuarsi nel tesoro della Banca, o finalmente mercè una consegnazione di derrate che la Conservazione permetterà di depositare ne' suoi magazzini di Foggia, Barletta e Manfredonia, od altri ch'ella sarà per denotare.

Le azioni nominative della Banca, e le loro frazioni (*cuponi*) saranno trasferibili in virtù di semplici gire autenticamente sottoscritte ed accet-

Digitized by Google

tate, delle quali dovrà prendersi ragione sopra un registro presso la Conversazione. La proprietà delle azioni al portatore, o delle loro frazioni si acquista mercè la semplice trasmissione del titolo.

L'azionista non potrà esser mai tenuto al di là dell'ammontare delle azioni, per le quali si sarà sottoscritto.

Art. 5. Ove la Conservazione generale giovandosi della facoltà concedutale coll'art. 3 del presente atto, voglia ottenere in paesi stranieri il collocamento delle azioni della seconda serie, ed ove per qualsiasi ragione non possa far uso di esse azioni; ella le immobilizzerà, e creerà in iscambio altri titoli sotto la forma che meglio convenga alle parti interessate. Operando siffatta conversione, il presidente è autorizzato ad elevare il capitale de' novelli titoli alla somma nominale di ducati tremilioni, ed investire coloro che entreranno compratori di questi nuovi titoli, di tutte le guarentigie, privilegi e preferenze che il Rescritto Reale de' 15 settembre 1834 ha conceduto alla Banca.

Art. 6. La Conservazione generale della Banca del Tavoliere dividesi in due Consigli; Consiglio amministrativo, e Consiglio generale di alta sorveglianza.

I tre fondatori della Banca del Tavoliere sono i Conservatori della medesima. La loro riunione costituisce il Consiglio amministrativo. Eglino potranno in ogni tempo nominare un quarto conservatore, che farà parte integrante del detto Consiglio.

Il Consiglio generale di alta sorveglianza si compone di dodici reggenti, eletti fra gli azionisti della prima serie ed invitati dal presidente. Nel Consiglio amministrativo uno dei conservatori, per ordine di nomina, esercita la vicepresidenza quando il presidente sia assente.

Nel Consiglio generale la vicepresidenza appartiene a quello de' reggenti intervenuti che sarà primo per ordine di nomina.

I quattro conservatori fanno parte del Consiglio generale.

Art. 7. La Banca ha due presidenti onorari, a'quali il sig. Marchese Dragonetti cede la presidenza qualunque volta eglino intervengano nel Consiglio generale. Il presente atto constitutivo conferisce gli onori e le attribuzioni di primo presidente onorario a S. E. il Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale del Regno signor Giuseppe

Ceva Grimaldi Marchese di Pietracatella, e di secondo presideote onorario a S. E. il Segretario di Stato Ministro della Polizia generale signor Marchese Francesco Saverio Delcaretto.

Ella ha eziandio un solo conservatore onorario presso l'estero, il quale interviene nel Consiglio generale di alta sorveglianza con voto deliberativo quando si trova in Napoli; ma non potrà farvisi rappresentare. Per virtù del presente atto il signor Cavaliere Marco Camillo Marsuzi de Aguirre è nominato conservatore onorario della Banca del Tavoliere.

La Banca avrà eziandio almeno sei conservatori o reggenti onorari in Napoli, che saranno nominati ed eletti dal presidente, e verranno invitati ad intervenire nel Consiglio generale per concorrere co' loro lumi al buon andamento delle operazioni:

Art. 8. Tutto ciò che si attiene all'amministrazione attiva ed operativa della Banca è nelle attribuzioni esclusive del Consiglio amministrativo, il quale è permanente.

Art. 9. Le attribuzioni del consiglio generale di alta sorveglianza consistono a sopravvigilare gli atti e le transazioni della Banca, e curare che gli Statuti Reali si osservino rigorosamente.

I reggenti deliberano a pluralità di voti in tutti gli affari gravi ed importanti, ed in tutte le imprese il di cui esame della Conservazione generale è riservato al detto Consiglio. In caso di parità di voti, quello del presidente la dirime di dritto.

Il processo verbale che contiene le deliberazioni del Consiglio, sarà sottoscritto da tutt'i membri presenti, ed ognuno avrà la facoltà di farvi inserire il suo voto singolare.

Il Consiglio di alta sorveglianza si rinnirà necessariamente i giorni dieci, venti e trenta di ciascun mese, a fin di avere conosceoza della situazione degli affari della Banca; dello stato della sna cassa, del suo portafoglio, e dei suoi magazzini di deposito di derrate e merci; e per essere consultato intorno agli espedienti atti a meglio sviluppare e dirigere le sue operazioni per assicurare il buon successo. Non pertanto il Consiglio sarà congregato estraordinariamente dal presidente qualunqne volta evvi urgenza nelle risoluzioni a prendere. Nove membri almeno debbono esser presenti per deliberare, e votare legalmente nel Consiglio generale.

Digitized by Google

Art. 10. Presiedere a'Consigli; convocare straordinariamente il Consiglio generale di alta sorveglianza, quando lo giudichi necessario; dare la iniziativa a tutti gli atti di amministrazione; rischiararne i varî rami con istruzioni particolari: sottoscrivere in nome, e pel fatto della Banca i contratti, le convenzioni, le azioni, ed ogni altro valore che debba rappresentare nella circolazione il suo capitale presente, e quello eziandio che in seguito potrà formarsi per estendere le sue operazioni nei limiti degli Statuti; sottoscrivere la corrispondenza così pel Regno, come per l'estero, sono le attribuzioni del presidente della Banca.

La corrispondenza pubblica, e gli atti amministrativi saranno contrassegnati dal segretario generale; tutti gli altri titoli, impegni e valori della Banca, saranno contrassegnati dal tesoriere.

Art. 11. Uno dei conservatori propone tutti gli affari al Consiglio amministrativo e manda ad effetto le deliberazioni sì di questo, che del Consiglio generale; conduce il lavoro, le scritture e la contabilità de' burò; stabilisce la situazione ed i bilanci giornalieri delle casse, forma gli inventarî prescritti dagli Statuti Reali; dirige lo insieme di tutte le operazioni interne per riferirne assiduamente al presidente, od operare in conseguenza delle sue disposizioni.

Art. 12. L'amministrazione di Foggia instituita a'termini dell'articolo secondo di questo atto tanto pel Tavoliere, che per le province ove questo demanio si dirama, e confidata ed attribuita ad uno dei conservatori della Banca, il quale avrà quivi la sua residenza.

Art. 13. Affinchè le derrate e merci della Capitanata, e delle altre province acquistino maggior valore mercè un più esteso smercio ed una sicura consumazione, la Conservazione generale avrà presso l'estero una casa di permutazione succursale della Banca, intesa ad agevolare siffatte operazioni di commercio. Il conservatore onorario, denotato all'articolo settimo, la stabilirà e ne presiederà l'amministrazione ne' termini e nei limiti che la Conservazione di Napoli con regolamenti all'uopo gli trasmetterà.

Ove il Consiglio amministrativo di Napoli, per la facoltà che si ha riserbato, nomini un quarto conservatore residente in Napoli, i particolari di questo ramo di amministrazione, ed ogni altro che si attiene allo

Digitized by Google

smaltimento delle merci e derrate per la Banca acquistate, ed alle conseguenti operazioni di commercio, formeranno le sue attribuzioni.

Art. 14. Il conservatore che per lo sue attribuzioni dovrà risedere in Foggia, vien supplito nel Consiglio amministrativo in Napoli da un reggente titolare ed onorario. Così sarà praticato pe'due conservatori cho risiedono in Napoli, allorchè eglino, per qualsiasi causa, sieno impediti e ciò perchè il Consiglio amministrativo non abbia mai a deliberare senza esser completo in numero.

I reggenti destinati a supplire i conservatori sono eletti dal Consiglio amministrativo, e ricevono dalla Banca una indennità determinata che principia a decorrere dopo venti giorni di servizio.

Niuno de'conservatori od altro impiegato superiore della Banca, così in Napoli come in Foggia, non potrà abbandonare il suo posto senza esservi autorizzato dal presidente.

Art. 15. La Banca ha un tesoriere ch'è membro del Consiglio generale, nel quale ha voto deliberativo quando non si tratti di affari della sna carica, e della discussione degli atti di sua gestione.

Il signor Barone de Riseis è nominato col presente atto constitutivo tesoriere della Banca del Tavoliere.

Ella ha pure un segretario generale che assiste ai due Consigli generale ed amministrativo, senza avervi voto, ed è incaricato di compilarne i verbali.

Gli altri due impiegati superiori della Banca in Napoli sono il direttore de' conti, ed il verificatore.

Art. 16. Presso l'amministrazione della Banca del Tavoliere in Foggia un Comitato, che nominerassi delle anticipazioni e prestanze, esamina e verifica tutte le dimande di prestito che, appoggiate da documenti, i censnari ed i non censuari saranno per presentare.

Le deliberazioni prese dal Comitato rispetto a siffatte richieste sono decisive fino alla somma di ducati mille. Le anticipazioni ch' eccedono qnesta somma, non potranno esser concedute senza l'approvazione del Consiglio amministrativo.

Il Comitato porrà la più grande attenzione affinchè i pagamenti alle regie casse, e le prestanze agli agricoltori e pastori sieno concedute ne' li-

Digitized by Google

miti delle guarentigie e malleverie che gli Statuti Reali danno alla Banca, in guisa chè ella abbia sempre la sicurezza di ricuperare i suoi fondi.

Il conservatore in Foggia invierà esattamente, ed assiduamente gli stati giornalieri di tutte le operazioni della sua amministrazione al presidente in Napoli.

Art. 17. Il Comitato delle anticipazioni e prestanze si compone di sei membri. Ciò sono: il conservatore in Foggia che lo presiede; due impiegati superiori della sua amministrazione, che appresso si diranno; e tre altri membri che saranno scelti da una lista di nove candidati proposti dal Consiglio amministrativo, il quale dovrà ricercarli fra grandi censuari, i proprietari della Puglia, degli Abruzzi e delle province limitrofe, e fra coloni agricoltori che in Puglia addimandansi *versurieri*. Ciascuna di queste classi somministrerà tre candidati alla lista, onde i proprietari, i censuari, ed i versurieri abbiano la stessa preponderanza, ed un voto eguale nel Comitato.

Il conservatore sottopone siffatta lista all'approvazione dell'Intendente, il quale presceglie i tre che fan parte del Comitato. Il Consiglio amministrativo rinnova la lista in ogni anno, e quelli che la compongono potranno essere rieletti per tre anni consecutivi.

Art. 18. La presenza di sei membri del Comitato, e la pluralità dei voti sono indispensabili nelle sue deliberazioni. Il voto del presidente dirime la parità. Nel caso di disparità di opinioni ciascuno de' votanti ha dritto di far inserire il suo parere nel verbale, che sarà compilato in ogni sessione.

Ove uno de' membri non possa, per qualsiasi causa, intervenire alle tornate del Comitato, il conservatore inviterà uno de' candidati inseriti sulla lista approvata dall'Intendente, affinchè ne faccia le veci. Che se poi trattisi del conservatore istesso ovvero di uno degl' impieghi superiori, i primi dopo loro seggono e deliberano per gli assenti.

Qualunque volta il conservatore giudichi utile di consultare il Comitato intorno ad oggetti estranei alle anticipazioni ai censuari, ovvero ai proprietari, egli ne ha facoltà; ma le deliberazioni del Comitato in siffatte materie non saranno mandate ad affetto, se non dopo l'approvazione del Consiglio amministrativo.

Digitized by Google

Art. 19. Presso il conservatore in Foggia la Banca nominerà un direttore ed un ispettor generale, i quali sono membri del Comitato delle anticipazioni.

Il direttore toglie ad amministrare la Banca in Foggia, qualunque volta il servigio richiegga la presenza in Napoli od altrove del conservatore. Il presente articolo conferisce in questo caso al direttore ogni facoltà per rappresentare in Foggia la Conservazione generale, con le identiche attribuzioni confidate a quello de' suoi conservatori che ha ivi la condotta degli affari. Il direttore compila le deliberazioni del Comitato, e sottoscrive i verbali delle sue tornate; e nel caso ch' egli adempia le veci di presidente, il verbale sarà compilato da uno de' membri del Comitato istesso.

L' ispettor generale della Banca inviglia il servizio esterno, verifica assiduamente la immissione e la estrazione delle derrate ne' depositi di Foggia, Barletta, Manfredonia e delle altre piazze ove la Banca sarà per istabilirne; ne indirizza i rapporti di controllo al conservatore in Foggia, il quale gli dà, o gli trasmette le istruzioni che la sicurezza degl' interessi della Banca richiederà.

Art. 20. La Banca del Tavoliere contratta ed opera per via di *conti correnti* con chiunque toglie a prestanza o restituisce, versa o riscuote, deposita o riprende danaro dalle sue casse di Napoli o di Foggia, come da tutte le altre ch' ella sarà per istituire.

Art. 21. Per consecrare il principio della uniformità delle scritture, e della unità de' valori della Banca, ella non darà fuori se non che *boni di cassa* i quali derivino da' suoi *conti correnti;* epperò ella interdice a sè medesima i biglietti ad ordine, le lettere di cambio, i mandati a vista, le accettazioni, i biglietti di malleveria, i biglietti che addimandansi *tengo in mio potere*, ed ogni altra carta che senza lo appoggio di un valore reale supponga, o lasci dietro sè un vuoto. I boni di cassa saranno i nominativi, trasferibili mercè semplici gire in dorso senza vincolo o condizione alcuna e pagabili a vista.

Art. 22. I *conti correnti* della Banca sono chiusi e bilanciati ogni sei mesi; quei *boni* che non rientrano nelle sue casse se non che dopo volti sei mesi a contare dal giorno della loro emissione, producono l'interesse

dell' uno per cento, che sarà pagato all' ultimo possessore allorchè egli ne riscuote il pagamento. Le frazioni di mesi o giorni non entrano nel calcolo, e l' interesse dell' uno per cento sarà pagato tante volte per quanti semestri interi intercedano tra la data del *bono* o 'l pagamento di esso.

Art. 23. Fatta eccezione de' casi ne' quali si tratti delle anticipazioni, e delle prestanze autorizzate dagli Statuti Reali a pro dell'agricoltura e della industria pastorale, la Banca non può contrattare a lunghe, nè a brevi scadenze per forma che i suoi fondi sieno deviati, o che se ne ponga in forse il certo ricuperamento, o se ne protragga la riscossione oltre i sei mesi.

La Banca non dà cauzione per alcuno.

Art. 24. La Banca comprendente nella sfera delle sue operazioni industriali e commerciali, cui per l'articolo nono degli Statuti ha diritto ad imprendere, la esportazione de' più ricchi e de' più importanti prodotti del suolo e delle industrie pastorali delle due Sicilie, scambiandoli con merci straniere, le quali se saranno inviate a titolo di commissioni o di consegne da chicchessia, ed in ispecialità dalla sua casa succursale di permutazione, di che è parola all'articolo decimoterzo

Art. 25. Per rendere profieni mercè la circolazione i fondi liberi co' *conti correnti* od altri, la Banca potrà dare anticipazioni di danaro o di derrate ai mercanti alla minuta, purchè siffatte prestanze lo vengano guarentite dalla solvibilità notoria de' vari debitori, i quali tutti rispondano solidalmente.

Art. 26. Uno stato sommario di situazione, che non potrà essere mai differito, stabilisce in ogni giorno la situazione della Banca. Siffatto stato debb'esser presentato al presidente ogni mattina all'apertura delle casse. Oltre a ciò, dietro dimanda motivata e sottoscritta da due membri dell'Amministrazione generale, il presidente può convocare il Consiglio di alta sorveglianza, il quale tra'reggenti che lo compongono elige due commessari, o commetto loro di verificare in via di controllo la situazione reale delle casse e del portafoglio, come eziandio quella de' magazzini di deposito di derrate così in Napoli che in Foggia, e nelle altre città.

Il rapporto de' commessari va indiritto al presidente, il quale dà le

disposizioni di urgenza ove il bisogno lo esiga, e quindi partecipa il tutto al Consiglio generale affinchè deliberi.

Art. 27. I trenta azionisti possessori del maggior numero di azioni nazionali, rappresentano in ogni tempo la universalità degli azionisti della Banca. Eglino insieme al presidente ed ai conservatori formano l'Assemblea generale della società.

In caso di parità di numero di azioni i primi iscritti saranno preferiti.

Art. 28. L'Assemblea generale degli azionisti si riunisce di dritto in ogni sei mesi, il venti gennaio e il venti luglio di ciascun anno. Ella prende conoscenza dei bilanci di situazione attiva e passiva del semestre preceduto, delibera sulle proposte fattele dal presidente, e provvede alle cariche vacanti di conservatore e di reggente.

Art. 29. Il signor Barone Giuseppe Poerio che ha contribuito coi suoi lumi e con l'opera sua allo stabilimento della Banca del Tavoliere, è nominato col presente atto avvocato consulente della medesima, e capo del ramo del contenzioso.

La presidenza ha un consigliere col rango e gli onori di reggente, scelto dal presidente. Egli sarà inteso intorno a tutti quegli affari di amministrazione, di agricoltura, di commercio, ed altro, ne'quali il presidente desidera valersi di speciali conoscenze prima di farne la proposizione al Consiglio generale.

Art. 30. Il presidente, i conservatori membri del Consiglio amministrativo, l'avvocato consulente, il tesoriere, e tutti gli altri impiegati della Banca ricevono a titolo di compenso della loro opera, e della permanenza nello esercizio delle loro funzioni, un trattamento annuale che è stabilito ne' regolamenti organici della Banca.

Un gettone di presenza è offerto a'componenti il Consiglio di sorveglianza, ed al consigliere della presidenza.

Art. 31. Tutte le scritture e registri della Banca saranno chiusi o bilanciati il trenta giugno e trentuno dicembre di ogni anno, epoche in cui la Conservazione generale formerà il suo bilancio. Siffatto bilancio, che giusta l'articolo undecimo degli Statuti la Banca è in obbligo d'inviare ogni sei mesi a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze per pre-

sentargli la sua situazione attiva e passiva, è sottoposto allo esame di due commessari eletti fra i reggenti, i quali dovranno verificarlo nel corso di venti giorni. L'approvazione de' commessari formerà il pieno discarico dell' amministrazione della Conservazione generale.

Art. 32. Tutte le spese di amministrazione, come emolumenti alla Conservazione e soldi d'impiegati, spese di burò, fitti di case e di magazzini così in Napoli come in Foggia, Barletta, Manfredonia, ed ogni altra spesa occasionata dall' amministrazione della Banca così nel Regno come nell' estero, sarà notata ne' bilanci semestrali tra le spese generali.

Art. 33. Sulla massa totale de' lucri gli azionisti della Banca toccheranno a titolo di dividenda provvisoria un tre per cento per ogni semestre. Questo pagamento sarà fatto dalle casse della Banca in Napoli il dì trentuno gennaio, e trentuno luglio di ogni anno. Oltre a ciò gli azionisti avranno diritto alla ripartizione de' lucri netti, secondo le norme che saranno per istabilirsi nel seguente articolo.

Art. 34. I lucri che emergono da' bilanci semestrali, fatta la deduzione delle spese generali di amministrazione (Articolo XXXII), della dividenda provvisoria distribuita agli azionisti (Articolo XXXIII), e di tutti gli altri carichi che per virtù delle facoltà accordate dagli articoli terzo e quinto del presente atto la Banca avesse potuto assumere, saran divisi in decimi.

Otto decimi saran distribuiti proporzionatamente agli azionisti della prima e della seconda serie, come compimento della dividenda de' lucri; e perciò due decimi apparterranno agli azionisti della prima serie composta di cinque azioni, e sei decimi spetteranno alla seconda serie composta di quindici azioni.

Un decimo sarà prelevato per formare un fondo di riserva, ed un decimo sarà distribuito per *aes et libram* ai portatori de' titoli di proprietà, de' quali sarà fatta menzione nell' articolo trigesimosesto.

Ove per virtù degli enunciati articoli terzo e quinto la Banca operi il collocamento della seconda serie presso l'estero, ovvero in difetto di tal collocamento ella esegua la conversione delle azioni in altri titoli, i sei decimi che spettano a siffatta serie anderanno impiegati ad accelerare la rimborsazione e la estinzione di questi stessi titoli, senza che la presente

Digitized by Google

disposizione pregindichi alle condizioni particolari de'contratti, cui non s'intende portare la benchè menoma alterazione.

Art. 35. La proprietà ossia lo attivo della Banca si compone di tutto ciò che le rimane chiaro e netto dopo aver soddisfatto a tutti i suoi impegni, ed alla rimborsazione ed estinzione totale delle sue azioni della prima e della seconda serie, sia che quest'ultima costi di azioni nella primitiva loro forma, o che le medesime siensi convertite in altri titoli.

La proprietà della Banca comprende eziandio tutt'i privilegi che le sono stati conceduti o che sarà per ottenere dal Real Governo, come pure tutto ciò che per convenzioni particolari ella avrà potuto acquistare durante il suo esercizio.

Art. 36. Trentamila titoli al portatore rappresentano la proprietà della Banca. Essi sono ripartiti nelle proporzioni seguenti.

Sette trentesimi appartengono agli azionisti della prima serie;

Otto trentesimi agli azionisti della seconda serie;

Undici trentesimi ai fondatori della Banca, cioè quattro al presidente, sei ai due conservatori fondatori, ed uno all'avvocato consulente della fondazione e capo del contenzioso;

E quattro trentesimi ai reggenti, al conservatore onorario ed agl'impiegati superiori della Banca.

Duranti i primi venticinque anni, e fino a tanto che non siasi operata la rimborsazione totale delle due serie di azioni, i portatori di siffatti titoli di proprietà non avran diritto che alla ripartizione di un solo decimo di lucri netti, siccome lo stabilisce l'articolo trigesimoquarto del presente atto. Eglino entreranno quindi a fruire di tutti i diritti e benefici che il susseguente articolo loro assicura.

Art. 37. La durata sociale della Banca sarà divisa in due periodi di anni venticinque ognuno.

Durante il primo periodo la Banca dovrà rimborsare ed estinguere pel loro capitale integrale, mercè de'sorteggi successivi, le azioni della seconda serie; e dove elleno si fossero convertite, giusta gli articoli terzo e quinto del presente atto, in altri titoli, la Banca dovrà rimborsare ed estinguere i titoli che emergeranno da siffatta conversione, confor-

mandosi tanto alle disposizioni dell'articolo precedente, quanto alle condizioni de' contratti che la stabilirono.

Soddisfatto questo impegno, ella rimborserà ed estinguerà del pari pel loro capitale integrale le azioni della prima serie.

Operata siffatta doppia rimborsazione, lo attivo che rimane alla Banca in moneta, crediti, derrate o merci ed altre proprietà di ogni maniera, le servirà di fondo per continuare le sue operazioni nel secondo periodo di sua esistenza sociale. In questo secondo periodo le azioni estinte vengono rimpiazzate da'titoli di proprietà enunciati nell'articolo trigesimosesto, e questi avranno gli stessi diritti e privilegi che le azioni, senza la menoma eccezione o differenza, e secondo le regole o la norma che il processo verbale della prima Assemblea generale de' loro portatori, con l'approvazione e sanzione di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze, sarà per stabilire allorchè si saranno verificate le condizioni espresse di sopra.

Terminato il secondo periodo, i portatori de' titoli di proprietà potranno ricostituirla, ovvero procedere alla diffinitiva sua liquidazione ed alla conseguente ripartizione di tutto il suo attivo.

Art. 38. Tutti gli amministratori della Banca, qualunque sieno le loro qualità ed attribuzioni, non sono responsabili se non che dello adempimento del loro mandato. Eglino non contraggono per motivo della loro amministrazione verun obbligo personale, a termini del codice di commercio del Regno delle due Sicilie.

Niuno potrà appartenere alla Conservazione generale, nè alla sua Amministrazione superiore, senza esser proprietario del numero di frazioni di azioni della prima serie che qui si dinota, cioè:

Il presidente, di sessanta frazioni di azioni di ducati cento;

I conservatori, di cinquanta frazioni di azioni di ducati cento;

I reggenti, di due frazioni di azioni di ducati cento;

Il conservatore onorario, presidente della casa di permutazione, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento;

Il tesoriere, di cinquanta frazioni di azioni di ducati cento, colla facoltà di depositarle in conto della sua cauzione;

Il cassiere di Foggia, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento, con la stessa facoltà;

Digitized by Google

I ricevitori di derrate, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento, colla stessa facoltà;

Il segretario generale, di venti frazioni di azioni di ducati cento.

Così ed in questa proporzione il Consiglio amministrativo determinerà il numero delle frazioni di azioni che ciascun impiegato dovrà possedere. Elleno saranno inalienabili per tutto il tempo che il medesimo perdurerà nelle sue funzioni.

Art. 39. Sua Eccellenza il signor Nicola Maresca Duca di Serracapriola; Sua Eccellenza il signor Gerardo de Sangro Principe di Sanseverо; il signor Cavaliere Andrea Filomarino de' Duchi della Torre; Monsignore Arcidiacono cavaliere Luca de Samuele Cagnazzi; il signor Barone Giuseppe Poerio; il signor Generale Demetrio Lecca Comandante in secondo la Gendarmeria Reale, compongono il Consiglio generale di alta sorveglianza infino a che la prima assemblea si unisca.

Tosto che poi la detta assemblea sarà riunita, ella nominerà, sopra una lista che le sarà presentata dal presidente, gli altri sei reggenti, affinchè il Consiglio di alta sorveglianza sia compiuto di dodici reggenti a' termini dell'articolo sesto del presente atto.

Il signor conte Domenico Albertazzi Console generale pontificio in Napoli, e l'avvocato signor Antonio Lionetti che ha contribuito colle sue cognizioni legali allo stabilimento della Compagnia, sono nominati dal presidente come due de' reggenti onorarî, di cui è parola nell'articolo settimo.

Art. 40. Il signor marchese Luigi Dragonetti promotore e fondatore della Banca del Tavoliere, riconosciuto pel presente atto constitutivo presidente della medesima, perdurerà nello esercizio delle sue funzioni per tutta la sua durata.

La stessa prerogativa di perdurare nelle loro funzioni è parimenti offerta e conceduta ai due presidenti onorarî S. E. il Marchese di Pietracatella e S. E. il Marchese Delcarretto.

Il signor cavaliere Dubois Desmenre, ed il signor Rodolfo Tortora, socî del marchese Dragonetti nella fondazione della Banca, sono nominati col presente atto constitutivo conservatori della Banca del Tavoliere.

I due conservatori che col presente atto si eligono e si nominano,

come pure l'altro conservatore che per l'articolo sesto il Consiglio amministrativo ha diritto di nominare ed aggregare a sè, i primi sei reggenti di che si fa menzione nell'articolo precedente, il conservatore onorario ed il tesoriere nominati con gli articoli settimo e decimoquinto, ed il capo del contenzioso e consulente nominati coll'articolo vigesimoprimo, conserveranno i loro titoli e le loro funzioni per il periodo de' primi quindici anni della durata sociale della Banca. Decorso questo termine un conservatore e due reggenti tratti a sorte saranno rinnovati in ogni anno, ed eletti a pluralità di suffragi dall'Assemblea generale. I sorteggiati sono rieligibili.

Non ostante il disposto dal presente articolo, l'Assemblea generale degli azionisti ha in ogni tempo il diritto di rivocare il mandato a quello degli amministratori della Banca che lo abbia violato.

Art. 41. Gl'impiegati superiori della Banca di che si fa menzione in questo atto, saranno eletti dal presidente, e non potranno essere rivocati se non che dall'Assemblea generale su la proposta che, dietro deliberazione del Consiglio amministrativo, il presidente farà alla medesima: il detto Consiglio però potrà sospenderli dalle loro funzioni in fino a che l'Assemblea generale abbia provveduto sul conto loro.

Il ripetuto Consiglio amministrativo stabilirà lo stato discusso delle spese annuali, nominerà e rimpiazzerà tutti gli altri impiegati della Instituzione; determinerà gli emolumenti così di questi come degl'impiegati superiori detti di sopra; formerà i regolamenti organici che verranno indi approvati dal Consiglio generale, e provvederà a dare tutte le disposizioni di ordine che il servigio interno ed esterno richiede.

Art. 42. Le presenti nomine, il presente atto constitutivo ed i contratti che il presidente della Banca potrà stipulare pel conseguimento dei capitali nell'estero, saranno confermati dalla prima assemblea degli azionisti. Dopo ciò il semplice possesso di un' azione o di una frazione di azione della Banca del Tavoliere porta seco di diritto l'adesione del suo portatore al presente atto constitutivo, a' contratti con l'estero ed a' regolamenti organici.

Art. 43. Il presente contratto fatto in Napoli in forma pubblica, ed il Rescritto Reale che instituisce la Banca, copia del quale debitamente re-

Digitized by Google

gistrata, è inserita nel presente regito saranno depositati e pubblicati per affissi alla cancelleria dei tribunali di commercio di Napoli e di Foggia, secondo le norme prescritte dalle leggi di commercio del Regno, e ne sarà data comunicazione officiale tanto a S. E. il Ministro delle Finanze, che al signor Intendente di Capitanata Commessario del Tavoliere.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Il presente atto sortirà il suo pieno effetto in tutte le sue parti appena che venga ratificato ed approvato dalla prima assemblea de'sottoscrittori delle azioni nazionali, la quale sarà convocata tostochè esista almeno il numero di trenta azionisti stabilito in questo atto constitutivo per le ordinarie assemblee generali.

Fatto e letto il presente atto constitutivo a chiara ed intelligibile voce, una cogl' inserti, a' detti costituiti, ed ai testimoni presenti, e pubblicato in questo suddetto dì, mese ed anno nella comune e provincia di Napoli, e propriamente nel domicilio del detto signor marchese Dragonetti, sito come sopra, in dove il presente atto vien firmato dai detti costituiti; il tutto in presenza de'signori Raffaele Lieto del fu Ferdinando, proprietario domiciliato vico lungo Avvocata n. 72, e notar Giacinto Mango del fu Nicola domiciliato strada Cristallini n. 77, testimoni con le qualità volute dalla legge, i quali hanno dichiarato conoscere i suddetti costituiti, e si sono coi medesimi e noi notaro sottoscritti, giusta il disposto della legge. — Luigi Marchese Dragonetti — Dubois Desmeure. — Rodolfo Tortora. — Raffaele Lieto, testimonio. — Giacinto Mango, testimonio. — Notar Raffaele Morvillo di Napoli, di notar Luigi, residente in Santa Croce. — Registrato in Marano il dì 10 aprile 1835, volume 23, folio 20, casella 3, n. 280.

VERBALE DELLA PRIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

L' anno mille ottocento trentacinque, il giorno nove aprile in Napoli.

In casa del marchese signor Luigi Dragonetti, presidente della Banca del Tavoliere, si è riunita l' assemblea generale degli azionisti na-

Digitized by Google

zionali, composta da'sottoscritti signori, ne'termini dell'atto constitutivo stipulato da' fondatori della Banca per mano del Regio notaio signor Raffaele Morvillo il dì 6 corrente (registrato nell' uffizio di Marano il 10 del detto mese sotto il n. 280; ed in conseguenza della disposizione transitoria apposta in fine del cennato atto constitutivo.

L' assemblea generale, dopo aver ascoltato il discorso del presidente, ha eletto il signor Matteo de Augustinis per funzionare da segretario nella presente sua deliberazione, ed in seguito ha sottoposto al suo esame i seguenti documenti:

1. Il Rescritto Reale del dì 15 settembre 1834, col quale S. M. (n. G.) ha approvato la Banca del Tavoliere di Puglia;

2. L' atto constitutivo della medesima;

3. Il contratto di prestito per la conversione delle azioni della seconda serie in obbligazioni negoziate nell' estero, stipulato in Parigi il dì 31 gennaio 1835 tra l' incaricato della Banca signor cav. Marsuzi de Aguirre ed il signor Van-Aken di Bruxelles, debitamente inserito nell' atto constitutivo.

In conseguenza del detto esame l' assemblea generale:

Vista la minuta dell' atto constitutivo, postillata di mano del signor Van-Aken, e da lui approvata posteriormente al detto contratto di prestito;

Considerando che i suddetti documenti sono formati a norma delle leggi che regolano nel Regno le società anonime;

Considerando che essi assicurano in modo stabile la prosperità di una instituzione, la quale apporta grandi vantaggi all' agricoltura ed al commercio;

Ha deliberato e risoluto:

1. Che l' atto constitutivo della Banca del Tavoliere di Puglia, stipulato il dì sei corrente per mano di notar Raffaele Morvillo di Napoli, ed il contratto di prestito specificato di sopra, rimangano approvati e si eseguano in tutta la loro estensione, continenza e tenore; salva la seguente modifica. Sempre che si tratterà di deliberare in affare in cui sieno interessati uno o più funzionari della Banca, costoro non potranno assistere alle deliberazioni, sieno queste dei diversi consigli, sieno della stessa assemblea generale.

2. Dopo di ciò il presidente, in esecuzione dell' art. 39 del suddetto atto constitutivo, ha presentata una lista per la nomina di sei reggenti affine di completare il consiglio di alta sorveglianza. Qui l' assemblea ha deliberato che per procedere a tal nomina si sarebbe riunita il giorno ventidue dell' andante mese in questo medesimo luogo; epperò la medesima si dichiara legalmente avvertita a riunirvisi in detto giorno per le ore dieci antimeridiane.

3. Del presente processo verbale se ne formerà deposito dai fondatori della Banca, ne' modi voluti dalla legge, presso il notaio suddetto; e se ne leverà copia autentica da servire ove convenga.

In fede di che gli azionisti componenti l' assemblea generale si sono sottoscritti.

Fatto in Napoli il giorno, mese ed anno come sopra. Firmati — Luigi marchese Dragonetti presidente. — Matteo de Augustinis Segretario *ad hoc*. — Registrato nel terzo uffizio il dì 10 aprile 1835, n. 3612.

Banca del Tavoliere di Puglia. — N.° 46. — Napoli 11 aprile 1835.

Eccellenza.

Ho l' onore di compiegare a V. E. una copia autentica dell' atto costitutivo della Banca del Tavoliere di Puglia, del contratto stipulato in Parigi col signor François Van-Aken di Bruxelles, e del verbale dell' assemblea generale degli azionisti che ratifica ed approva i cennati due atti.

Io mi confido che V. E. vorrà degnare della sua benevola accoglienza il frutto delle diuturne nostre fatiche per veniro a capo di un oggetto di tanta mole e di tanta importanza per la pubblica prosperità, ed onorare di suo venerato riscontro la presente mia con la quale adempio all' obbligo imposto dall' articolo 43 dell' atto costitutivo che mi prescrive di portare tutto l' operate alla conoscenza dell' Eccellenza Vostra.

Gradisca, signor Eccellentissimo, l' omaggio della mia divotissima stima, e profondo rispetto.

Il presidente—Firmato—L. Marchese Dragonetti. — *Il secretario generale* — Firmato — Francesco Crisafulli.

A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Digitized by Google

CONTRATTO COGLI ESTERI.

Tra i sottoscritti cavaliere Marsuzi de Aguirre, domiciliato in Parigi strada Maddalena n.° 15, rappresentante e stipulante a nome di S. E. il marchese Luigi Dragonetti presidente della Banca del Tavoliere, in virtù di poteri dati per lettera del detto signore, datata da Napoli il quattro marzo 1834, e confermata con atto stipulato innanzi al signor Raffaele Morvillo notaro Regio della detta Città il ventidue aprile dello stesso anno da una parte. Ed il Signor Francesco Van-Aken di Bruxelles al presente in Parigi ivi domiciliato Grande Strada Verde n.° 34 dall'altra parte.

Si è convenuto ciò che segue:

E primo a tutto, è necessario esporre che la Banca del Tavoliere, stata fondata in Napoli con Reale Rescritto di Sua Maestà il Re delle due Sicilie de' 15 Settembre 1834, sotto la forma di una società anonima in favore de' censuarj agricoltori e pastori del demanio dello Stato nominato Tavoliere, ed altri possessori di terre, e ciò pel fine di facilitare il pagamento de' loro censi alle casse del Tesoro reale, come anche di fornirgli i mezzi di sviluppare le loro intraprese agricole industriali e commerciali;

Che questa Banca in attenzione della stipula del suo atto costitutivo si trova oggi rappresentata da un comitato organico composto dal signor marchese Luigi Dragonetti presidente, signor cavaliere Dubois Desmeure antico rapportatore della Commessione di Finanze e signor cavaliere Marsuzi de Aguirre;

Che il comitato per soddisfare nei termini dell'art. 8.° del Rescritto suddetto il quale stabilisce, che il capitale della Banca deve essere un milionecinquecentomila ducati valore effettivo, nel suo minimo termine, ha deliberato che saranno create due serie di azioni al portatore come segue, cioè: 1.ª una di cinque azioni ciascuna di centomila ducati, componenti insieme cinquecentomila ducati effettivi e suddivisibili in frazioni: 2.ª una di quindici azioni egualmente di centomila ducati ciascuna, componenti insieme un milione e cinquecentomila ducati effettivi, formanti in totale ducati duemilioni effettivi.

Digitized by Google

Che il Comitato ha inoltre deciso che la prima serie sia interamente riservata ai nazionali, e che gli azionisti di questa serie costituiranno la Società, conformandosi alle leggi che regolano le Società anonime, come ancora alle disposizioni contenute tanto nel Rescritto Reale de'15 settembre 1834 sopradetto, che nell'atto costitutivo a stipularsi.

Che la seconda serie con le viste di ottenere nell'Estero la pronta e facile realizzazione de' capitali necessarî per la Banca, e per rientrare di altronde nelle convenzioni precedentemente fatte fra S. E. il Marchese Dragonetti e 'l Signor Van-Aken sarà convertita in seimila obbligazioni d' imprestito al capitale nominale di tre milioni di ducati, ossiano tredicimilioni duecentomila Franchi, portanti un interesse fisso.

Che in seguito di questa conversione le quindici azioni della seconda serie saranno immobilizzate fino al totale rimborso in capitale ed interesse delle dette seimila obbligazioni.

Che volendo finalmente regolare le condizioni della emissione di queste ultime, i sottoscritti hanno deciso, *ne varietur*, i seguenti articoli.

Art. 1.° Le quindici azioni al portatore della Banca del Tavoliere, componenti la seconda delle due serie, di cui si è parlato di sopra, e dovendo produrre almeno un milione e cinquecentomila ducati effettivi saranno immobilizzate e considerate come nulle fino a che la Banca, avendo pienamente soddisfatto agl'impegni e condizioni del presente trattato, potrà disporre nel modo che sarà stabilito nel suo atto costitutivo. In cambio la Banca del Tavoliere rilascerà al Signor Van-Aken, che ne ha presa la negoziazione, *tutto avendo a suo rischio e fortuna*, seimila obbligazioni d'imprestito al portatore di cinquecento ducati, ossiano duemiladugento franchi ciascuna suddivisibili in trentamila frazioni di cento ducati sommanti insieme a tre milioni di ducati ossiano tredicimilioni e dugentomila franchi, capitale nominale.

Art. 2.° Le seimila obbligazioni porteranno interesse a ragione del 3 ½ per cento per anno, col godimento dal 1 Gennajo 1835, pagabili per semestri, il dì primo Gennaio e primo Luglio di ciascun anno a scelta de' portatori, a Parigi presso i Sig. Thurneyssen et compagnie, ad Anversa, presso i Sig. Giuseppe I Le Grelle, a Napoli alla Cassa della

Banca medesima, prevenendone per quest'ultima Città un mese, e per Parigi otto giorni prima della scadenza de' cuponi.

Art. 3.° Il prezzo delle dette scimila obbligazioni è fissato al 63 per 100 (dico, al sessantatre per cento) e sarà pagato nelle mani del Signor Thurneyssen et Compagnie a Parigi nella maniera ed alle epoche indicate quì appresso — 1.° Una somma di duemilionisettecentosettantaduemila franchi in iscambio della rimessa di duemila obbligazioni il trentuno marzo prossimo, salvo l'interesse decorso a carico del Signor Van-Aken — 2.° Un milionetrecentottantaseimila franchi in iscambio della rimessa di mille obbligazioni in fine aprile prossimo, salvo il carico sudetto—3.° Un milionetrecentottantaseimila franchi in iscambio della rimessa di mille obbligazioni in fine di Maggio prossimo, salvo il carico sudetto— 4.° Un milionetrecentottantaseimila franchi in iscambio della rimessa di mille obbligazioni in fine di Giugno prossimo, salvo il carico sudetto—5.° Un milionetrecentottantaseimila franchi in iscambio della rimessa di mille obbligazioni in fine di Luglio prossimo, salvo il carico sudetto. Vale a dire insieme sono ottomilionitrecentosedicimila franchi in iscambio della rimessa di seimila obbligazioni.

Il Signor Van-Aken ha la facoltà di anticipare i termini de' pagamenti stipulati di sopra, ed in questo caso la Banca gli bonificherà gl'interessi a ragione del sei per cento l'anno su tutti i pagamenti che avrà anticipati.

Art. 4.° Il valore de' ducati, tanto pei versamenti del prezzo delle obbligazioni, pagamento d'interessi, che pel rimborso del capitale è fissato invariabilmente a quattro franchi e quaranta centesimi.

Art. 5.° Le seimila obbligazioni d'imprestito formeranno sessanta serie numerate da uno a sessanta, e ciascuna serie rinchiuderà cento obbligazioni numerate da uno a cento. Queste porteranno inoltre un numero di ordine da uno a seimila.

Art. 6.° Esse dovranno essere tutte rimborsate in capitale integrale, cioè nominale nel corso di venticinque anni consecutivi al più, a cominciare dal primo Genuaio 1835. Il minimo del rimborso annuale sarà di una serie, cioè cinquantamila ducati, ossia duecentoventimila franchi. Questo rimborso è in ogni caso forzoso, esso sarà prelevato sui benefici,

se vi è luogo, prima di ogni ripartizione preveduta nell' atto costitutivo della Banca, e si aumenterà in seguito delle disposizioni dell' art. 9 del presente.

Art. 7.° Le serie di obbligazioni rimborsabili saranno indicate da un tiraggio, che si eseguirà con le formole usate tutti gli anni il dì primo Ottobre, a contare dall' anno corrente; i giornali di Napoli, Parigi ed Anversa annunzieranno il risultamento di ciascun tiraggio.

Art. 8.° Il rimborso delle serie sortite si effettuirà a scelta de' Portatori presso i Banchieri della Banca nelle città suddette, prevenendone, nel modo detto nell' art.° 2.°, il primo gennaio di ciascun anno a contare dal milleottocentotrentasette. Il rimborso sarà fatto in oro o argento che abbia corso, con i cuponi d' interesse che scaderanno allora senza nessuna deduzione. Le serie sortite e rimborsate saranno annullate pubblicamente,

Art. 9.° I benefici netti della Banca, nel modo che saranno constatati nei bilanci semestrali (dopo la deduzione degl' interessi delle obbligazioni, delle spese di Amministrazione e della dividenda agli azionisti come si è parlato nel paragrafo (*seguente*) saranno impiegati ad accelerare il rimborso e la estinzione completa delle seimila obbligazioni d' imprestito, salvo quattro decimi di cui uno è destinato per un fondo di riserva, e tre, de' quali la Banca potrà disporne a tenore del suo atto costitutivo. I portatori delle obbligazioni della prima serie hanno dritto ad una dividenda provvisoria, di cui il massimo è regolato al sei per cento, con la riserva de'loro dritti sopra i tre decimi de'benefici indicati di sopra, e non potranno essere rimborsati che allo spirare de' venticinque anni, e dopo la estinzione completa delle dette seimila obbligazioni che dovranno essere totalmente realizzate in quell' epoca.

Art. 10.° Per effetto della conversione delle quindici azioni della seconda serie in seimila obbligazioni d' imprestito, i portatori di queste ultime saranno considerati come semplici prestatori della Banca. Questa è una condizione formale ed espressa.

Art. 11.° Per meglio garantire il pagamento degl'interessi, non che il rimborso del capitale integrale delle dette seimila obbligazioni, la Banca dichiara di sostituire col presente i portatori di quelle a tutti i dritti

Digitized by Google

privilegi e preferenze, senza eccezione, che glie ne sono stati conceduti col Rescritto di sua Maestà il Re delle due Sicilie del quindici settembre 1834, per garentire la medesima delle prestanze ed anticipazioni che ella sarà nel caso di fare ai censuari ed altri possessori di terre. Questi dritti e privilegi consistono principalmente nell'esercizio de' dritti fiscali su i prodotti delle terre de' debitori della Banca, e nella preferenza di cui ella gode su gli altri creditori; di maniera che questi creditori non possono essere pagati se non dopo che la Banca sarà stata integralmente rimborsata delle sue prestanze ed anticipazioni. È sottintesa che questa sostituzione non può portare nessun attacco ai dritti de' portatori delle seimila obbligazioni sull'attivo presente e futuro della Banca, i quali dritti gli sono invece molto espressamente conservati.

Art. 12.° Un deposito di cinquemila ducati di rendita su lo stato, valore approssimativo di due semestri, sarà fatto nelle mani de' Banchieri della Banca a Parigi, i quali saranno autorizzati di alienare una parte o la totalità della detta rendita, ogni volta che il servizio lo richiederà. La Banca è tenuta di rimpiazzare la parte alienata dovendo costantemente conservarsi nella sua integrità il deposito de' detti cinquemila ducati di rendita.

Art. 13.° La Banca non potrà fare nessun'anticipazione nè impiego di fondi senza che la medesima non possa giustificare di esserne pienamente garantita, e sopra tutto di essere in istato di esercitare tutti i dritti privilegi e preferenze menzionati negli articoli 2.° 4.° e 7.° del Rescritto Reale sudetto; in conseguenza le operazioni che ella potrà intraprendere in virtù delle disposizioni del quarto paragrafo dell'art. 2, come ancora delle disposizioni contenute nell'art. 9.° del detto Rescritto, saranno sottoposte ai termini e restrizioni del presente articolo.

Art. 14.° La maggioranza de' portatori delle seimila obbligazioni d'imprestito potrà in ogni tempo far prendere conoscenza delle operazioni della Banca da un Agente o Commissario che essi nomineranno a tal uopo. Nel caso che la Banca non adempisca ai suoi impegni presso i detti portatori, la maggioranza sarà in dritto di domandare il rimborso immediato dell'ammontare delle loro obbligazioni. In questo caso, ovvero se per altre cause lo scioglimento della Banca verrà pronunziato co-

stituzionalmente prima del termine de' venticinque anni, essi faranno valere i loro diritti contro la medesima, usandone in tutti i modi che le leggi accordano. Il delegato de' portatori delle dette obbligazioni dovrà essere debitamente autorizzato dalla maggioranza assoluta, cioè dai portatori di non meno di tremila ed una obbligazione.

Art. 15.° Tutte le clausole e condizioni espresse nel presente trattato dovranno essere approvate e ratificate nella prima Assemblea generale degli azionisti che comporrà la società. Le persone che diverranno in seguito pro prietarie di azioni della prima serie avranno per questo solo fatto aderito alle dette clausole e condizioni, e saranno tenute di sottoporvisi intieramente.

Il presente trattato sarà portato alla conoscenza del Governo di Napoli nella persona di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Fatto in triplo il trentuno Gennaio 1834. de' quali un originale è stato ritirato dal signor Cav. Marsuzi, uno dal signor Van-Aken, un terzo è stato depositato nelle mani de' signori Thurnesseyn et Compagnie.

Approvato lo scritto ed il contenuto di quei sopra e delle altre parti. M. C. Marsuzi de Aguirre. Approvato lo scritto ed il contenuto di quì sopra e delle altre parti F. Van-Aken. Noi riconosciamo di avere ritirato il terzo esemplare per custodirlo in deposito e per servire ove convenga. Thurnyessen et Compagnie. N.° 157. Napoli 4 aprile 1835. Visto per bollo. Ha pagato grana 24. per fogli due di grana dodici, grana 24. Grattagliano. Visto Ferrante.

N.° 3357. registrato nel 3.° ufizio in Napoli li 4. aprile 1835. lib. 2.°, vol. 238., f. 87., cas. 2.ª, ricevuto grana 30. Minieri. Visto il Controllo, Belli.

In esecuzione di ordinanza renduta dal Presidente del Tribunale civile di Napoli, registrata il medesimo dì N.° 10591 lib. 3.° vol. 671. f. 27. v. cas. 2. grana 30. Migliaccio, io quì sottoscritto ho tradotto dall'originale francese nel nostro idioma italiano il soprascritto contratto d'imprestito. Napoli 4 aprile 1835. Domenico Tortora) n.° 3370. registrato in Napoli nel 3.° uffizio al 4. aprile 1835. lib. 2. v. 237. f. 88. cass. 5. grana 20. Minieri. Visto il controllo M. Belli vi è il bollo.

Alligato a n. del Repertorio 62. copia ec. Parigi li 18 febbraio 1835

Digitized by Google

Parigi 18 febbraio 1835. — Bono per ducati cinquecentomila, ossiano duemilioni e duecentomila franchi.

A vista pagherò alla Banca del Tavoliere la somma di cinquecentomila ducati, ossiano duemilioni e duecentomila franchi in conto del prezzo di seimila obbligazioni che ella emette a norma di due contratti stipulati con S. E. il Marchese Luigi Dragonetti Presidente della detta Banca nel dì trentuno Gennaio passato.

In iscambio del pagamento di cinquecentomila ducati, ossiano duemilioniduecentomila franchi la Banca rilascerà un numero equivalente delle dette obbligazioni.

Firmato F. Van-Aken.

Nel domicilio de' signori Thurneyssen et compagnie Banchieri del Tavoliere a Parigi.

Certifichiamo che i signori Augusto Thurneyssen e Giorgio Rohinson hanno riconosciuto innanzi di noi l'identicità della retroscritta firma del signor F. Van-Aken — Parigi 18 febbraio 1835. segnato. L'Ambasciatore di Napoli. Il Principe di Butera, vi è il sugello.

Per legalizzazione della firma di S. E. il signor Principe di Butera Ambasciatore straordinario di S. M. in Parigi. Napoli 30 marzo 1835. Pel Ministro Secretario di Stato degli affari esteri, il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Cosiglio de' ministri, firmato. Duca di Gualtieri, vi è il suggello.

N.° 1225 Napoli 30 marzo 1835. Visto per bollo ha pagato carlini quindici ducati 1. 50. Grattagliano. Visto. Ferrante

Noi fondatori della Banca del Tavoliere dichiariamo, che l'originale del soprascritto Bono in idïoma francese è depositato nella cassa della Banca, e non si alliga nello atto costitutivo della medesima per doversene riscuotere il valore in Parigi, ove deve esibirsi originalmente il detto bono, a tenore delle condizioni espresse nel medesimo.

Napoli 6. aprile 1835.

Luigi Marchese Dragonetti. — Dubois Desmeure. — Rodolfo Tortora. N.° 3423 reg. in Napoli nel 3.° uf. li 6. aprile 1835 lib. 2.° v. 258. f. 94. C. 4. dritto grana 20. Per l'originale grana 30 Minieri. — Visto il Controllo Michele Belli, vi è il bollo.

Digitized by Google

Napoli 15 aprile 1835 — Eccellenza.

Ho l'onore di manifestare all'E. V. come in esecuzione del Rescritto Reale del 15 settembre 1834, da V. E. benignamente comunicatomi il 27 detto mese, la Banca del Tavoliere di Puglia è constituita con quest' amministrazione.

1. Essa è presieduta da me e da due Presidenti onorari, S.E. il Marchese di Pietracatella e S. E. il Marchese Delcarretto, ai quali io cedo la presidenza tutte le volte che intervengano nei consigli.

2. La Banca è governata da una Conservazione generale composta di due consigli, amministrativo, e di alta sorveglianza.

Un' amministrazione speciale provvederà in Foggia a tutte le operazioni riguardanti il Tavoliere e sue dipendenze, giusta gli statuti Reali. La conservazione Generale risiede in Napoli.

3. I signori cavaliere Dubois Desmeure e Rodolfo Tortora, miei collaboratori nella fondazione della Banca, constituiscono insieme con me il consiglio amministrativo col titolo di conservatori. Questo consiglio ha però il diritto di nominare un quarto conservatore che ne formerà parte integrante.

4. I signori Duca di Serracapriola, Principe di Sansevero, cavaliere Filomarino, Arcidiacono Cagnazzi, Generale Lecca, e barone Poerio compongono col titolo di Reggenti il Consiglio generale di alta sorveglianza, il quale dovendo essere di dodici reggenti, è riservato all' assemblea generale il diritto di nominare gli altri sei.

5. Vi saranno eziandio non meno di sei reggenti e conservatori onorari in Napoli, scelti dal Presidente per intervenire col consiglio e contribuire coi lumi loro al buono andamento delle operazioni, ed un solo conservatore onorario presso l' estero nella persona del cavalier Marsuzi de Aguirre. Due reggenti onorari sono il signor conte Domenico Albertazzi, il signor Avvocato Antonio Lionetti. Il barone Poerio è eziandio consulente della Banca e capo del contenzioso.

6. Tutto ciò che si attiene all' amministrazione attiva ed operativa della Banca è delle attribuzioni del consiglio amministrativo.

Il consiglio generale di alta sorveglianza sopravvigila gli atti e le

transazioni della Banca, e prende cura che gli statuti Reali sieno rigorosamente osservati. Si riunisce di diritto tre volte ogni mese, salvo i casi di urgenza, ed ha facoltà di verificare la cassa, il portafoglio ed i magazzini di deposito. Esamina ed approva i bilanci semestrali, i quali giusto il Reale Rescritto, debbonsi inviare a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze.

7. Il signor barone Panfilo de Riseis è il tesoriere della Banca con intervento nel Consiglio Generale.

Gli altri impiegati superiori sono, un Segretario, un Direttore dei conti ed un Verificatore.

8. Uno de' conservatori regola in Napoli l'interno dell'Amministrazione e di burò; all' altro va confidata l' amministrazione della Banca in Foggia; ed il terzo, se sarà nominato, dirigerà tutte le operazioni di commercio per lo smaltimento delle derrate.

Presso l'Amministratore della Banca in Foggia vi sarà un Direttore ed un Ispettor generale.

9. Un comitato composto di sei membri, cioè il Conservatore che lo presiede, i suddetti due impiegati superiori, e tre membri scelti dal Signor Intendente di Capitanata sopra una lista di nove candidati proposti dal consiglio amministrativo, provvederà in Foggia a concedere tutte le anticipazioni e prestanze che quei censuari o non censuari saran per dimandare nei termini del Rescritto Reale.

10. I presidenti eserciteranno le loro funzioni per tutta la durata della banca; i conservatori, i primi sei reggenti, il tesoriere, e l' avvocato consulente perdureranno nello esercizio delle loro funzioni per quindici anni. Nulladimeno l' assemblea ha diritto di rivocare in ogni tempo il mandato a coloro che lo avessero violato.

11. Gl'impiegati superiori saranno eletti dal Presidente, e non potranno essere rivocati se non che dall'assemblea generale, dietro proposta che su la deliberazione del consiglio amministrativo il presidente farà alla medesima; il detto consiglio però potrà sospenderli dalle loro funzioni fino a che l' assemblea non abbia provveduto.

12. Il ripetuto consiglio amministrativo stabilisce lo stato discusso di tutte le spese annuali; nomina e rimpiazza tutti gl'impiegati della Banca; determina gli emolumenti fissi che ciascun impiegato od amministratore

della Banca dovrà ricevere, e forma i regolamenti organici i quali devono essere approvati dal consiglio generale.

Gli amministratori ed impiegati della Banca non contraggono per motivo della loro amministrazione alcuna responsabilità personale ai termini dell'articolo 51 del codice di commercio, trattandosi di una Società anonima.

Queste sono, Eccellenza, le basi organiche della istituzione, le quali sono modellate nei termini dello Statuto Reale. Non pertanto ove V. E. nella sua saviezza giudichi che a similitudine delle altre Banche l'approvazione dell'Augusto nostro Sovrano debba esser data alle medesime, io imploro dalla E. V. di volerla impetrare al più presto possibile.

Mi rassegno col più profondo rispetto e distintissima stima. Di V. Eccellenza. — *Il Dirotissimo obligatissimo Servitore* - Firmato - L. Marchese Dragonetti.

Disposizione data su la precedente lettera.

Il signor Intendente Lotti, come incaricato del Tavoliere, e per le attribuzioni trasferitegli col real rescritto del 15 settembre 1834, poichè trovasi quì in Napoli chiamato per questo affare, favorisca dire, se nel presente foglio evvi cosa direttamente, o indirettamente contraria al detto reale rescritto, col quale si permise da Sua Maestà (D. G.) la istituzione della Banca del Tavoliere.—Napoli 16 aprile 1835.—Firmato—D'Andrea.

Risposta dell'Intendente.

Eccellenza

Avendo attentamente esaminati e discussi gli articoli regolamentari di amministrazione della Banca del Tavoliere, contenuti nel presente foglio, non ho in essi rinvenuta alcuna disposizione che menomamente contrariasse il Real rescritto del 15 settembre 1834 col quale la istituzione della Banca venne autorizzata—Che anzi negl'art. 6 e 9 degli stessi espressamente viene dichiarato di doversi esattamente osservare le norme Sovranamente prescritte.

Mi riserbo poi, Eccellenza, di rassegnarle l'occorrente circa il modo

di praticarsi da me quella vigilanza nella esecuzione delle operazioni della Banca affidatami espressamente dal 1° articolo dell'enunciato Sovrano Rescritto. — Napoli 16 aprile 1835. — G. Lotti.

Rescritto de' 24 aprile 1835 comunicato all' Intendente di Capitanata.

— Il Marchese Luigi Dragonetti con rimostranza de' 15 del corrente mi espose quanto segue :

« Ho l' onore di manifestare all' E. V. , come in esecuzione del Re-
» scritto Reale de' 15 settembre 1834 da V. E. benignamente comuni-
» catomi il 27 detto mese , la Banca del Tavoliere di Puglia è costi-
» tuita con questa amministrazione :

» 1. Essa è presieduta da me , e da due presidenti onorarl S. E. il
» Marchese di Pietracatella, e S. E. il Marchese Delcarretto, ai quali io
» cedo la presidenza tutte le volte che intervengano ne' Consigli.

» 2. La Banca è governata da una Conservazione generale composta
» di due Consigli , amministrativo e di alta sorveglianza.

» Un'Amministrazione speciale provvederà in Foggia a tutte le ope-
» razioni riguardanti il Tavoliere e sue dipendenze , giusta gli Statuti
» Reali. La Conservazione generale risiede in Napoli.

» 3. I signori cavalier Dubois Desmeure e Rodolfo Tortora , miei
» collaboratori nella fondazione della Banca, constituiscono insieme con
» me il Consiglio amministrativo col titolo di conservatori. Questo Con-
» siglio ha però il diritto di nominare un quarto conservatore, che ne for-
» merà parte integranti.

» 4. I signori Duca di Serracapriola , Principe di Sansevero , Ca-
» valiere Filomarino , Arcidiacono Cagnazzi , Generale Lecca e Barone
» Poerio compongono, col titolo di reggenti, il Consiglio generale di alta
» sorveglianza , il quale dovendo essere di dodici reggenti , è riservato
» all' Assemblea generale il diritto di nominare gli altri sei.

» 5. Vi saranno eziandio non meno di sei reggenti o conservatori
» onorari in Napoli, scelti dal presidente, per intervenire nel Consiglio e

Digitized by Google

» contribuire coi lumi loro al buon andamento delle operazioni, ed un
» solo conservatore onorario presso l'estero nella persona del cavaliere
» Marsuzi de Aguirre. Due reggenti onorarî sono il signor conte Do-
» menico Albertazzi ed il signor avvocato Antonio Lionetti. Il barone
» Poerio è eziandio consulente della Banca e capo del contenzioso.

» 6. Tutto ciò che si attiene all'amministrazione attiva ed operativa
» della Banca è delle attribuzioni del consiglio amministrativo.

» Il Consiglio generale di alta sorveglianza sopravvigila gli atti e le
» transazioni della Banca, e prende cura che gli Statuti Reali sieno rigo-
» rosamente osservati. Si riunisce di dritto tre volte ogni mese, salvo i casi
» di urgenza ed ha la facoltà di verificare le casse, il portafoglio ed i ma-
» gazzini di deposito. Esamina ed approva i bilanci semestrali, i quali giu-
» sta il Reale Rescritto debbonsi inviare a S. E. il Ministro delle Finanze.

» 7. Il signor barone Panfilo de Riseis è il tesoriere della Banca
» con intervento nel consiglio generale.

» Gli altri impiegati superiori sono un segretario, un direttore
» de' conti ed un verificatore.

» 8. Uno de' conservatori regola in Napoli l'interno dell'ammini-
» strazione e dei burò; all'altro va confidata l'amministrazione della Banca
» in Foggia; ed il terzo, se sarà nominato, dirigerà tutte le operazion
» di commercio per lo smaltimento delle derrate.

» Presso l'amministratore della Banca in Foggia vi sarà un diretto-
» re, ed un ispettore generale.

» 9. Un comitato composto di sei membri, cioè il conservatore che
» lo presiede i suddetti due impiegati superiori, e tre membri scelti dal
» signor Intendente di Capitanata sopra una lista di nove candidati pro-
» posti dal consiglio amministrativo, provvederà in Foggia a concedere
» tutte le anticipazioni e prestanze che quei censuari saran per diman-
» dare nei termini del Rescritto Reale.

» 10. I presidenti eserciteranno le loro funzioni per tutta la du-
» rata della Banca. I conservatori, i primi sei reggenti, il tesoriere
» l'avvocato consulente perdureranno nello esercizio delle loro funzioni
» per quindici anni. Nulladimeno l'assemblea ha diritto di rivocare in
» ogni tempo il mandato a coloro che lo avessero violato.

Digitized by Google

» 11. Gl'impiegati superiori saranno eletti dal presidente, e non » potranno essere rivocati se non che dall' assemblea generale dietro » proposte che su la deliberazione del consiglio amministrativo il presi- » dente farà alla medesima ; il detto consiglio però potrà sospenderli » dalle loro funzioni fino a che l'assemblea non abbia provveduto.

» 12. Il ripetuto consiglio amministrativo stabilisce lo stato discus- » so di tutte le spese annuali; nomina e rimpiazza tutti gl'impiegati della » Banca ; determina gli emolumenti fissi che ciascun impiegato od am- » ministratore della Banca dovrà ricevere, e forma i regolamenti orga- » nici, i quali devono essere approvati dal consiglio generale.

» Gli amministratori, ed impiegati della Banca non contraggono » per motivo della loro amministrazione alcuna respousabilità personale » a' termini dell'articolo 51 del codice di commercio, trattandosi di una » società anonima.

» Queste sono, Eccellenza, le basi organiche della instituzione, le » quali sono modellate nei termini dello Statuto Reale. Nonpertanto ove » V. E. nella sua saviezza giudichi che, a similitudine delle altre Ban- » che, l'approvazione dell'Augusto nostro Sovrano debba esser data alle » medesime, io imploro dall'E. V. di volerla impetrare al più presto » possibile. »

— In seguito, perchè Ella, signor Intendente, trovavasi quì in Napoli chiamato per questo affare, io mi diressi a lei tanto come incaricato del Tavoliere, quanto per le attribuzioni trasferitele dal Real Rescritto de' 15 settembre 1834, onde mi avesse favorito dire se nell'enunciato foglio del marchese Dragonetti vi fosse cosa direttamente o indirettamente contraria al detto Reale Rescritto, col quale si permise da S. M. (D. G.) l'instituzione della Banca del Tavoliere.

— Ed ella con suo marginale parere in data da' 16 del corrente mese mi manifestò quanto segue. — « Avendo attentamente esaminato e » discusso gli articoli regolamentari di amministrazione della Banca del » Tavoliere contenuti nel presente foglio, non ho in essi rinvenuta alcu- » na disposizione che menomamente contrariasse il Real Rescritto de' 15 » settembre 1834 col quale la istituzione della Banca venne autorizzata. » Che anzi negl'articoli 6 e 9 degli stessi espressamente viene dichiarato

Digitized by Google

» di doversi esattamente osservare le norme Sovranamente prescritte. Mi
» riserbo poi, Eccellenza, di rassegnarle l'occorrente circa il modo di
» praticarsi da me quella vigilanza nella esecuzione delle operazioni della
» Banca, affidatami espressamente dal primo articolo dello enunciato
» Sovrano Rescritto. »

Ed io avendo il tutto umiliato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 andante, la M. S. si è degnata manifestare di restare intesa di quanto se l'è rassegnato, fermo rimanendo quanto è disposto nel Real Rescritto de' 27 settembre 1834 per effetto della Sovrana risoluzione del 15 del detto mese, e precisamente negli articoli decimo e decimoquarto del detto Reale Rescritto.

Nel Real nome glielo partecipo, signor Intendente, per lo esatto adempimento nella parte che lo riguarda. — Napoli 21 Aprile 1835.

Firmato. — MARCHESE D'ANDREA.

Ministero, e Real segreteria di Stato delle Finanze, 4.° Ripartimento, N.° 367. — Napoli 19 maggio 1835. — Rescritto all'Intendente di Capitanata.

Nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente, ho io proposto la domanda del marchese Dragonetti della di lei firma, a legalizzare la sua in piedi delle obbliganze da spedirsi all'estero (1) onde ritirar da Parigi la somma necessaria ad istallare la Banca del Tavoliere, e di esser poi la detta di lei firma riconosciuta a norma delle ritualità diplomatiche, giusta il di lei rapporto del 22 aprile. Il Re però non avendo trovato permesso e preveduto nel Real Rescritto de' 27 Settembre 1834, il quale approva gli statuti della Banca, le operazioni, che ora si propongono, alle quali si vuole che la di lei firma intervenga corredata delle diplomatiche ricognizioni, e considerando non esser conforme alle nostre leggi, che alle firme dai privati si apponga la legalizzazione delle pubbliche autorità, ha Sovranamente dichiarato, di non esservi luogo a provvedimento.

(1) Veggasi la modula della obbliganza al fine del presente volume di documenti.

Digitized by Google

Nel Real Nome a lei la partecipo per intelligenza, ed uso conveniente.

Firmato — D'Andrea.

Estratto dalle minute della segreteria generale della G. Corte dei conti. — Commessione consultiva de' Presidenti della Gran Corte medesima.

Sessione de' 10 settembre 1835. coll'intervento de' signori marchese D. Michele de Curtis cavaliere Gran Croce dell'ordine di Francesco Primo presidente, commendatore D. Ferdinando Ferri presidente graduato, cavaliere D. Pietro d'Urso procuratore generale graduato, D. Carlantonio de Nigris vice presidente, D. Gennaro Buonanno consigliere, D. Tommaso Sorrentino consigliere aggiunto, D. Cesare della Valle duca di Ventignano consigliere soprannumero funzionante da segretario generale col veto in commessione, commendatore D. Giustino Fortunato procurator generale, ed inteso D. Carlo Forquet.

Con Rescritto di S. M. (d. g.) del dì 15 settembre 1834 al marchese D. Luigi Dragonetti fu permessa la istituzione della così detta Banca del Taveliere di Puglia, e fu impartita la Sovrana autorizzazione a 14 distinti e separati articoli nel medesimo rapportati. Il marchese Dragonetti di unita al cavaliere Dubois Desmeures di Parigi, ed a D. Rodolfo Tortora suoi collaboratori nel dì 6 aprile 1835. stipulò pubblico istrumento, nel quale dichiarò di procedere alla erezione della Banca. Egli divise l'istrumento in 43 articoli, i quali contengono non solo le disposizioni sparse di luogo in luogo de' 14 articoli del Rescritto di settembre 1834, ma anche tutto ciò che riguarda il meccanismo organico, ed amministrativo, non che il fondo della Banca, il modo di percepir gli utili e di ripartirsi fra gli azionisti.

Nel dì nove delle stesso mese gli azionisti al n.° di 33 si riunirono in casa di Dragonetti qual presidente della Banca, e furone ad essi letti il Rescritto del 15 settembre 1834, l'istrumento del sei aprile ed un altro istrumento celebrato nel dì 31 gennaio 1835 col signor Van-Aken di Bruselles, di cui si fece menzione nell'istrumento del dì 6 aprile. L'as-

semblea così combinata approvò tutto nella sua estensione, continenza e tenore come risulta da verbale redatto da D. Matteo de Augustinis segretario eletto a questo atto.

Nel dì 15 aprile, Dragonetti fe rapporto al ministero delle Finanze, nel quale gli diè conto del metodo di amministrazione con cui costituivasi la Banca, che divise in dodici articoli assicurando che siffatte basi organiche della istituzione erano modellate ai termini del Rescritto di settembre 1834. Il ministero volle su di ciò sentire l'intendente di Capitanata, il quale rispose che la proposta base organica non incontrava contradizione alcuna col Rescritto dei 15 settembre, e perciò con altro Rescritto del dì 20 aprile S. M. si degnò di restare intesa di quanto se l'era rassegnata, fermi restando gli articoli 10 e 14 del Rescritto de' 15 settembre, dei quali parlato non si era nel rapporto di Dragonetti del 15 aprile.

In giugno del 1835 Dragonetti rimise all'intendente di Capitanata copie dell'istrumento del dì 6 aprile, del verbale dell'assemblea del dì 15 aprile, e del contratto con Van-Aken per suo governo ed intelligenza. Allora l'intendente nel dì sei giugno si fece un dovere di rapportare al Ministro che nell'istrumento del 6 aprile aveva rinvenuto alcuni patti quali destavan dubbio nell'animo suo se avessero potuto sostenersi in confronto del Rescritto del 15 settembre. Su di ciò il Ministro sentir volle l'agente del Contenzioso, il quale poco incaricandosi dei dubbi proposti dall'intendente, stimò doversi in preferenza occupare allo esame, se la Banca fosse legittimamente costituita, poichè al di fuori dei due Rescritti del 15 settembre 1834, e 20 aprile 1835 non esistea altro atto legalmente riconosciuto.

Intanto tra i rami amministrativi della Banca evvi il comitato dimorante in Foggia, il quale compor si dee di un tesoriere, di un segretario, di un direttore de' conti, e di un verificatore; ed oltracciò di altri tre membri scelti dal ceto de' proprietari, de' censuari, e de' versurieri. Quindi nel dì 30 luglio il general Lecca uno de' reggenti del consiglio di alta sorveglianza residente in Napoli si recò in Foggia, ed istallò il così detto comitato sotto la direzione di quello intendente. Costui con suo rapporto del dì primo agosto diè parte al ministero di essersi istallato il comitato,

essendosi a lui fatto costare l' esistenza dell' effettivo deposito di ducati 450,000 nella cassa della Banca.

In questo stato di cose l' incartamento fu rimesso alla commessione de' Presidenti a rapporto del consigliere Buonanno, e coll'intervento del consigliere Sorrentino e di D. Carlo Forquet.

La commessione, inteso D. Carlo Forquet ha osservato, che giusta gli articoli 52 e 53 delle leggi di eccezione le società anonime non possono esistere che autorizzate dal Governo, e coll'approvazione dell'atto che le costituisce, dovendo esse formarsi per mezzo di atti pubblici.

Ha osservato che il Rescritto del 15 settembre 1834 è l'autorizzazione a potere costituire la Banca, ed il Rescritto del dì 20 aprile 1835 approva la base organica amministrativa della Banca istessa. Che all'opposto lo istrumento del dì 6 aprile 1835 contenendo non solo la base organica provata Sovranamente, ma anche il regime interno, il modo di operare, di percepire gli utili, e di ripartirli fra gli azionisti, esser non potrà stipulato, se pria non fosse dal Governo sanzionato,

La commessione in conformità del parere del pubblico ministero, ed a pieni voti è di avviso, di doversi procedere all'esame delle condizioni, e patti contenuti nell'istrumento del di sei aprile 1835 non ancora approvato, per indi potersi impartire la Sovrana approvazione.

Per estratto conforme — Il consigliere sopran. ff. da segretario generale.

Firmato — Duca di Ventignano.

Ministero delle Finanze 4° Ripartimento N° 784—Napoli 2 ottobre 1835— Al Procurator Generale presso la G. C. de' Conti — Signor Procuratore Generale.

Ho io letto il verbale della commessione de' presidenti di cotesta Gran Corte pervenutomi con di lei rapporto del 30 dello scorso mese, su i dubbi che l'istrumento stipulato a 6 aprile 1835, cui si dà nome di atto costitutivo della Banca del Tavoliere, avea fatto sorgere nell'animo dello Intendente di Capitanata, e sulla proposizione dell' agente del contenzioso, di doversi esaminare, se con quell' istrumento potesse dirsi la

Digitized by Google

Banca legittimamente costituita, e convengo perfettamente nell'avviso dalla commessione emessa, cioè di doversi procedere allo esame delle condizioni e patti nel detto istrumento contenuti, per indi provvedersi per la Sovrana approvazione.

Ciò posto, io impegno la commessione istessa dello esame, che ha essa proposto, composta degli stessi che hanno il detto avviso pronunciato, e coll'intervento del direttor generale della cassa di ammortizzazione, o in di lui vece dell'amministrator generale principe Dentice, del tesoriere generale, del presidente della camera di commercio D. Carlo Forquet, del presidente del tribunale di commercio D. Andrea Maresca, e del segretario della cassa di sconto D. Costantino Volpicelli, ed ove taluni di costoro si appartassero dalla maggioranza. Ella col verbale, che conterrà il parere di questa, mi rimetterà ancora contemporaneamente i rispettivi voti discrepanti.

Ella vede, che l'affare è della massima urgenza e vi è perciò interessantissima la definizione, quindi ella disporrà, che sia discusso al più presto, ed in preferenza di qualunque altro.

Le rimette di nuovo l'incartamento, al quale unisco il voluto atto costitutivo, che in copia legale si trova pervenuto a questo Ministero.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Firmato — D'Andrea

Della presente ministeriale si è data partecipazione al

Direttore G. della Cassa d'Ammortizzazione, o in di lui vece all'Amministrator Generale Principe Dentice.

Al Tesoriere Generale.

Al Presidente della Camera di Commercio D. Carlo Forquet.

Al Presidente del Tribunale di Commercio D. Andrea Maresca.

Al Segretario della Cassa di Sconto D. Costantino Volpicelli.

Estratto dalle minute della segreteria generale della G. Corte dei conti. — Commessione consultiva de' Presidenti della G. C. medesima.

Sessione de' 3 dicembre 1835 coll'intervento de' signori marchese

D. Michele di Curtis cavaliere Gran Croce dell'ordine di Francesco Primo presidente, commendatore D. Ferdinando Ferri presidente graduato, cavaliere D. Pietro d' Urso procurator generale graduato, D. Carlantonio de Nigris vice presidente, D. Gennaro Buonanuo consigliere, D. Cesare della Valle duca di Ventignano consigliere sopran. funzionante da segretario generale col voto in commessione, commendatore D. Giustino Fortunato procurator generale. — *Aggiunti* — *Sorrentino*, *Gerace*, *Forquet*, *Maresca*, *Della Valle*, *Volpicelli*.

I votanti non intervenuti nella seconda e terza tornata si sono uniformati al minor numero nella lettura della presente redazione.

A richiesta del marchese D. Luigi Dragonetti di volere agevolare i censuarî, e coloni della Puglia nelle loro operazioni, con Reale Rescritto del dì 15 settembre 1834. S. M. autorizzò lo stabilimento di una Banca sotto nome di Banca del Tavoliere di Puglia ed in quattordici articoli ne sanzionò gli oggetti e le condizioni.

In forza della ottenuta autorizzazione lo stesso Dragonetti si pose in trattativa col signor Francesco Van-Aken di Bruxelles, col quale per mezzo di scrittura sinallagmatica celebrò contratto nel dì 31 gennaro 1835. Secondo che dalle parole della medesima si rileva affin d' incassa re la vistosa somma di circa duc. 1,800,000 in luogo dei tre milioni nominali in conto del capitale sociale fissato per la somma di due milioni.

Nel dì 6 aprile dello stesso anno con solenne atto pubblico e bilaterale celebrato per notar D. Raffaele Morvillo di Napoli, il marchese Dragonetti, il cavaliere D. Pietro Dubois Desmeure, e D. Rodolfo Tortora dichiararono con dettaglio le basi della Società anonima, la sua durata, ed il partaggio delle azioni, quali esser dovessero gli oggetti della Banca, quali i reggitori ed amministratori in Napoli, ed in Foggia, quali le condizioni e mezzi di amministrazione, quale infine il modo della ripartizione de' lucri fra gli azionisti, il tutto ripartito in 43 articoli. Indi nel dì 9 aprile fu riunita la così detta assemblea generale composta di 33 azionisti, cui fu letto il rescritto del dì 15 settembre 1834, il contratto con Van-Aken, e l'atto del dì 6 aprile 1835, ed avendo l'assemblea il tutto approvato ne fu redatto un verbale per mezzo di un segretario assunto a questo atto.

Digitized by Google

Nel dì 15 aprile il Marchese Dragonetti, che stato era nel dì 9 aprile eletto Presidente della Banca, presentò rapporto al Ministero, ove in dodici articoli fece conoscere nominativamente le persone destinate ad esercitare le diverse cariche che in Napoli ed in Foggia eransi create per la ragione della Banca, non che le rispettive occupazioni, e S. M. con rescritto del dì 20 aprile manifestò di restarne intesa, ferme restando le disposizioni del Reale Rescritto di sett. 1834.

Opinò allora il Marchese Dragonetti, che null'altro restasse a praticare per istallare la Banca. Quindi in Giugno del 1835 rimise all'Intendente di Foggia le copie conformi di tutti gli enunciati documenti. Allora fu che l'Intendente con suo rapporto del dì 6 giugno fece conoscere al Ministero, che in tre parti dell'atto del dì 6 aprile egli marcava qualche diversità col Rescritto di settembre del 1834. Sulli dubbi proposti dall'Intendente il Ministero sentir volle l'Agente del Contenzioso. Costui nel dì 8 agosto rilevando rapide avvertenze su i dubbi dall'Intendente proposti fece osservare, che l'atto del dì 6 aprile abusivamente chiamavasi atto costitutivo della società, essendo una semplice dichiarazione di tre interessati ricevuta da un Notaro. Fece altresì osservare, che i limiti dell'autorizzazione del Governo si contenevano nei due Rescritti di settembre 1834 ed aprile 1835 e non esistendo altro atto legalmente riconosciuto era inutile di dare aria d'importanza alla semplice dichiarazione del dì 6 aprile del 1835.

Intanto si recò in Foggia il Generale Lecca membro della reggenza della Banca residente in Napoli. Egli nel dì 30 luglio sotto gli auspici dell'Intendente istallò il comitato dimorante in Foggia riguardante gl'imprestiti da farsi ai censuari e coloni, e designando i membri di cui si componeva. Di tutto ciò l'Intendente diè conto al Ministero con suo rapporto del dì 1 agosto nel tempo stesso avvertì di essere scomparsi i tre dubbi che rilevato avea nel dì 6 giugno, per nuovi fatti che se gli erano documentati, e tra l'altro fece osservare, che nella cassa di Napoli in effettivo contante esistevano duc. 450,965-1; somma maggiore del quarto di un milione e ¾, per quanto col rescritto di settembre del 1834 si era autorizzato il fondo capitale della Banca.

In questo stato di cose nel dì 21 agosto l'incartamento fu rimesso a

mano alla commissione, perchè a rapporto del consigliere Buonanno, e coll'intervento del consigliere Sorrentino, e di D. Carlo Forquet desse il suo parere. In effetti nel dì 10 settembre la commessione fu di avviso doversi procedere allo esame delle condizioni e patti contenuti nell'atto del dì 6 aprile, come quello che disponeva del regime interno, del modo di operare, di percepire, e ripartire gli utili, tutti oggetti de' qnali nulla era provveduto nei due Rescritti di settembre 1834 ed aprile 1835.

Convenne il Ministero intieramente nell'avviso della commessione, e nel dì 2 ottobre la incaricò dello esame di tutti i patti e condizioni comprese nell'atto del dì 6 aprile da eseguirlo coll'intervento degli stessi consigliere Sorrentino e Forqnet, non che del direttore generale della cassa di ammortizzazione, del tesoriere generale, di D. Andrea Maresca, e di D. Costantino Volpicelli, ed ove taluni di essi si appartassero dalla maggioranza, si rimettessero contemporaneamente al Ministero i rispettivi voti discrepanti.

In adempimento del ricevuto incarico la commissione si è rinnita in tre tornate: nella prima di esse a dì 3 dicembre 1835 con l'intervento di tutti; nella seconda in assenza del tesoriere generale per la sua infermità a dì 17 dicembre, e nella terza del dì 18 marzo 1836 mancando, anche per infermità il Presidente de Cnrtis.

La commessione occupatasi alla discnssione di ciascuno de' 43 articoli dell'atto del dì 6 aprile 1835 ha osservato quanto segue.

Sugli articoli 1.° e 2.° — La commessione ha osservato che l'art. 1.° sia conforme allo art. 1.° del Rescritto di settembre del 1834, ed al 1.° e 2.° del Rescritto di aprile 1835, al qnale corrisponde anche l'articolo secondo dello istrumento in discorso.

La commessione uniformemente al parere del pubblico ministero, ed a unanimità è di avviso di restar fermi i due articoli.

Sull'art. 3.° — L'art. 3.° dell'atto sopradetto contiene diverse disposizioni.

Colla prima si stabilisce che il capitale sociale della Banca fissato a duc. 1,500,000 di minimo termine si elevi a 2,000,000 e si divida in venti azioni di dnc. 100,000, ognnna, divisibili in frazioni di azioni di duc. 100, nominative, o al portatore.

Digitized by Google

Colla seconda si dividono le dette azioni in due serie, una, riservata esclusivamente ai Nazionali, è composta di cinque azioni di duc. 100,000 effettivi ognuna, ovvero di 5000, frazioni di azioni di duc. 100; l' altra di quindici azioni di somme uguali alle precedenti, che potranno emettersi sia nel Regno, sia in paesi stranieri a quelle condizioni, che in questo secondo caso la conservazione della Banca giudicherebbe convenienti.

Colla terza si stabilisce che i soscrittori delle cinque azioni della prima serie costituiscano e rappresentino la compagnia; e che ove la emissione delle azioni della seconda serie venga fatta nel Regno, abbiano coloro che le acquistano, gli stessi dritti che i portatori delle azioni della prima serie.

Quello che nel detto articolo si contiene combinato con ciò, che nelle enunciazioni del citato atto si narra, e col titolo dell'atto medesimo fa supporre, che esiste l'atto costitutivo della società, che vi sia un capitale sociale. Se queste supposizioni siano vere, le seguenti riflessioni tendono a dimostrarlo.

La società, di cui si tratta, denominata Banca del Tavoliere, presenta l'idea di una società anonima. Questa specie di società non può formarsi, che coll'autorizzazione del Governo il quale deve esaminare, quale sia il grado di utilità della intrapresa, e quali i suoi mezzi di successo, il che porta necessariamente ad investigare, fra l' altro, il piano delle spese, e delle operazioni, che la nuova società si propone di fare.

Non può la medesima costituirsi, che con atto pubblico, il quale non può stipularsi se non costi autenticamente, che esista il quarto almeno dei capitali promessi per l'impresa progettata; e questo atto deve essere ugualmente approvato dal Governo nella forma prescritta dai regolamenti di pubblica amministrazione. Leggi di eccezione per gli affari di commercio articoli 52 e 53.

La Banca in esame sebbene vanti un autorizzazione Sovrana nel Real Rescritto del dì 15 settembre 1834, non ha ancora atto costitutivo. Quello che si vorrebbe far passare per tale, cioè l'istrumento per Notar Morvillo di Napoli, de' 6 aprile 1835, non ne ha i caratteri. La società, come viene definita dalle leggi civili, articolo 1704 è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione affin di dividere il guadagno, che ne potrà risultare. Nello istrumento in esame

Digitized by Google

non vi è riunione di soci, non convenzione di porre cosa in comune, per dividerne il guadagno, ma un semplice progetto di società, che si propone da tre persone, che si caratterizzano fondatori della Banca. Questo progetto dopo la stipulazione dello atto, che lo contiene, si legge in una congrega di più persone, che si denominano azionisti nazionali, e componenti l'assemblea della società, e con atto sotto firme private del dì 9 aprile 1835 si approva. Con ciò si volle senza dubbio dar compimento a quell'atto, che dicevasi costitutivo della società, che quegli stessi, che l'aveano formato, non potevano non riconoscere per monco ed incompleto. Non videro però coloro che operarono ciò, che l'atto richiesto dalle leggi perchè una società anonima possa dirsi costituita, debba essere un atto pubblico; e che quindi, anche quando avessero voluto farsi due atti all'oggetto, entrambi avrebbero dovuti essere pubblici.

A prescindere intanto per un momento da questa considerazione, si volga l'occhio all'atto medesimo e si vegga chi furono quelli, che intervennero nel detto atto del dì 9 aprile 1834, socii nazionali, si dirà senza dubbio; ma che contribuiscono essi alla società? Qual parte vi hanno? Quante azioni vi rappresentano? Niente consta di tutto ciò. Or qual conto potrà tenersi di una società, che dicesi anonima, dove per tacere dei difetti del preteso atto costitutivo, non vi è specificazione di azioni relativamente a coloro, che se ne asseriscono socii, non vi è indicazione di ciò, che i medesimi avrebbero dovuto conferirvi, non vi è infine capitale sociale.

In rapporto a quest' ultima parte è da avvertirsi, che tanto nell'atto, detto costitutivo della Banca del dì 6 aprile, quanto nel verbale del dì 9 del mese medesimo, si vuole far passare per capitale sociale il denaro preso ad imprestito dal sig. Van-Aken di Brusselles, ma ciò è un errore. Il capitale sociale è quello, che si contribuisce dai socii, e che è soggetto a tutti gli eventi della società, benchè ciascuno di essi possa prenderlo da altri isolatamente ad imprestito. Qualunque società, dicono le leggi civili, debb' essere contratta per l'interesse comune delle parti. Ciascun socio deve conferirvi o denaro o altri beni, o la propria industria. È nulla la convenzione, che attribuisce ad uno de' Socii la totalità dei guadagni. Lo stesso ha luogo per quella convenzione, colla quale i capitali

Digitized by Google

o i beni posti in società da uno o più socii, venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite (1) — Van-Aken, come risulta dal contratto fatto col Marchese Dragonetti, è un semplice prestator di denaro, di cui ne ha convenuto l'interesse, ne ha pattuito il rimborso a determinate scadenze. Ciò non s'ignora dai fondatori così detti della Banca, nè da coloro che intervennero nel verbale del dì 9 aprile 1834, giacchè e nell'uno e nell'altro si ha il contratto fatto tra 'l Marchese Dragonetti e Van-Aken, per un puro contratto di prestito. Questo contratto suppone la Banca già esistente, in attenzione soltanto dal suo atto costitutivo, ed alla medesima Van-Aken dà a prestito il suo denaro. E perchè il rimborso tanto del capitale, che dell'interesse fosse sicuro, si convengono delle cautele, le quali ripugnano ad un contratto di società, e non competono che ad un creditore verso il suo debitore. Fra esse è notabile più di tutto la seguente, cioè, che la maggioranza de' portatori delle 6000 obbligazioni d'imprestito potrà in ogni tempo far prendere conoscenza delle operazioni della Banca da un agente o commissario, che essi nomineranno all'uopo, e nel caso, che la Banca non adempisca ai suoi impegni verso i portatori, la maggioranza sarà in dritto di domandare il rimborso immediato dello ammontare delle loro obbligazioni. Le persone, che diverrebbero in seguito proprietarie della prima serie, cioè i nazionali, avrebbero per questo solo fatto aderito a tutte le clausole e condizioni inserite in detto contratto, e sarebbero tenuti di sottoporvisi intieramente.

Giova, onde rimaner pienamente convinto di ciò, che si è detto aver presente fra gli altri, due degli art. del contratto di Van-Aken, cioè il 10.° ed il 14.°

» Art. 10.° Per effetto della convenzione delle 15 azioni della seconda serie in 6000 obbligazioni d'imprestito, i portatori di queste ultime, saranno considerati come semplici prestatori della Banca. »

Questa è una condizione formale ed espressa.

» Art. 14.° La maggioranza dei portatori delle 6000 obbligazioni d'imprestito potrà in ogni tempo far prendere conoscenza delle operazioni della Banca da un Agente, o Commissario, che essi nomineranno a tal

(1) LL. CC. art. 1725. 1727.

Digitized by Google

uopo. Nel caso, che la Banca non adempisca ai suoi impegni verso i portatori, la maggioranza sarà in dritto di domandare il rimborso immediato dell'ammontare delle loro obbligazioni. In questo caso, ovvero se per altre cause lo scioglimento della Banca verrà pronunziato costituzionalmente prima del termine de'25 anni, essi faranno valere i loro dritti contro la medesima, usandone in tutti i modi, che le leggi accordano. Il delegato de' portatori delle dette obbligazioni dovrà essere debitamente autorizzato dalla maggioranza assoluta, cioè da' portatori di non meno di 3001 obbligazioni. »

Le sopradette espressioni pongono il colmo alla pruova, che Van-Aken siesi costituito creditore della pretesa società, che le abbia dettate le leggi, come regolarsi nelle sue operazioni, che infine niente voglia risentire delle perdite, alle quali la società medesima potrebbe andar soggetta. Nè varrebbe il dire che potendo Van-Aken soggiacere in tutto o in parte alla perdita del suo capitale, debba perciò considerarsi, come partecipe degli eventi della società, e quindi socio. In ogni contratto può corrersi un rischio, può incontrarsi una perdita, ma essa non cambia la natura del contratto. Van-Aken è esposto senza dubbio al rischio di perdere il suo denaro, ma come creditore, non come socio.

Stante ciò è uopo dire che il denaro dato da Van-Aken non possa aversi per tutto, o parte di quel capitale sociale, che la legge richiede nelle società anonime. Non essendovi altro capitale, è chiaro, che non possa reggere l'articolo 3.° del così detto atto costitutivo, il quale tutto è poggiato sulla supposizione, che il capitale della Banca fosse composto in massima parte dal denaro di Van-Aken.

Non è da tralasciarsi di osservare, che non essendo Van-Aken intervenuto nei due atti de' 6 e 9 aprile 1835, i quali ai sensi degli stessi promotori della Banca sono i due atti che validamente la costituiscono, non possa, anche per questa altra ragione, aversi per socio. Nè può imaginarsi che lo stesso abbia col suo contratto approvati e ratificati nel suo interesse gli atti sudetti, giacchè quello precede questi di più mesi.

Oltre a ciò che si è detto, si osservi nel citato articolo la seguente contraddizione. Sul principio del medesimo si fissa il capitale sociale a 2,000,000 di ducati. Questo mena alla conseguenza che i diversi sotto-

Digitized by Google

scrittori delle azioni, delle quali è composto il detto capitale, debbono riputarsi socii; non ostante ciò nello stesso articolo si soggiunge, che una quarta parte soltanto di detti sottoscrittori costituiscano la compagnia. Se un capitale non è detto sociale, se non perchè proviene da socii, come può darsi l'uno senza degli altri?

Da quello che di sopra si è dimostrato, cioè che la Banca non abbia ancora atto costitutivo, ne segue, che le diverse cariche ed ufizj che nella medesima si sono creati, non debbono riguardarsi che come semplici progetti.

Il pubblico Ministero ha conchiuso « che definito, che il contratto » Van-Aken sia di prestito, quando il capitale di duc. 500,000 fosse pas- » sato in effettivo dalla prima serie nazionale, allora potrebbe esistere » la società, e si potrebbe esaminare il così detto atto costitutivo.

La Commessione con sette voti sopra cinque è di avviso riformarsi l'art. 3.° e mettersi in concordanza del Rescritto di settembre 1834 e delle leggi di eccezione.

Sull'art. 4.° — Si è osservato che l'articolo contenga tre parti.

Nella prima si conviene che l'intiero capitale sociale esser debba versato pel dì 15 settembre 1835.

Intorno a ciò si è osservato che nell'art. 8. del Rescritto di settembre 1834 è prescritto, che l'intiero capitale esser debba versato fra un anno. Or l'anno non potrà dirsi che incominci a decorrere, se la Banca non sia legittimamente costituita, ed in conseguenza la prima parte dell'articolo esser dovrà rettificata.

Nella seconda parte si parla del modo come dovrà essere realizzato il versamento.

Nella terza infine si propone il mezzo come potersi trasferire le frazioni.

E come nella 2.ª e 3.ª parte nulla vi è che si opponga alla legge o ai Sovrani Rescritti

Ad unanimità, ed uniformemente al parere del pubblico Ministero la Commessione è di avviso, che rimanga fermo l'articolo, tranne a rettificarsi la dilazione pel versamento dell'intero capitale sociale.

Sull'art. 5. — Si adottano le osservazioni rilevate sull'articolo 3.

Digitized by Google

Il pubblico Ministero ha conchiuso in conformità di quanto ha opinato sullo art. 3.

La Commessione con sette voti sopra quattro (mancando della Valle per infermità) è di avviso di depennarsi l'articolo.

Sugli articoli 6. 7. 8. e 9 — I nominati articoli corrispondono agli articoli 1. 2. 3. 5 e 6. del Rescritto di Aprile 1835., a riserba del doppio voto accordato al Presidente della Banca in caso di parità, il che sa di esorbitanza tale, che recar potrebbe disquilibrio agli interessati;

A pieni voti, non escluse le conchiusioni del pubblico Ministero è di avviso, di depennarsi il doppio voto del Presidente in caso di parità.

Sull'articolo 10. — Si è osservato che l'accordare poteri ed il fissare compensi derivar deve direttamente dagl' interessati i quali sono rappresentati dall' assemblea generale.

Che per quanto riguarda l' assemblea generale s'intendono ripetute le osservazioni fatte sull' articolo 3.

Il pubblico Ministero è di parere di limitarsi le facoltà del Presidente e del Segretario per essere troppo estese, e con particolarità togliersi le parole *corrispondenza pubblica.*

La Commissione con nove voti sopra undici (atteso l' impedimento di della Valle notato di sopra), è di avviso di depennarsi l'articolo.

Sugli art. 11. e 12. Essendo i medesimi in corrispondenza, cogli articoli, 11, del Rescritto di settembre 1834., 2.° ed 8.° del Rescritto di aprile 1835. non sono suscettibili di riforma.

Sull'art. 13. — Il Commercio di permuta da secoli non si usa più in tutta Europa, e tutte le basi delle attuali transazioni commerciali ripugnano talmente ad una tale idea, che il proporla soltanto nel mondo commerciante sarebbe ridicolo: quindi riguardata la cosa sotto questo aspetto si direbbe soltanto che l' articolo è inutile; ma siccome istallata che fosse una soccorsale all' estero, non potendosi occupare di permute, versarebbe sicuramente in altro, ciò importerebbe la distrazione di una parte dei capitali dallo scopo principale, cioè dei soccorsi all' agricoltura, ed alla pastorizia. Inoltre una casa soccorsale all' estero potrebbe un giorno servire di centro a delle viziose circolazioni Bancarie, le di cui conseguenze non potrebbero essere che funestissime al commer-

Digitized by Google

cio di questa piazza tanto per perdite reali, quanto per lo discredito che il tristo fine di un vasto stabilimento farebbe riverberare sulla classe intera dei commercianti del paese;

Ad unanimità, incluso il parere del pubblico ministero, è di avviso che si depenni l'articolo, non impedita la corrispondenza con altre case commerciali estere.

Sull'art. 14. — Si adotta quanto si è detto sull'articolo 10, in conseguenza rettificarsi dee l'articolo.

Sull'art. 15.— È uniforme all'articolo 7 del Rescritto di aprile 1835.

Sull'art. 16. — L'articolo nel tutto insieme corrisponde agli articoli 2. e 9. dello stesso Rescritto.

Una sola antinomia pare che contenga coll' art. 9., ov' è scritto che il Comitato in Foggia *provvederà a concedere tutte le anticipazioni e prestanze ai censuari* ec. laddove nello articolo 16 tale facoltà è limitata a soli duc. 1000; essendo richiesta l'approvazione del consiglio amministrativo per le anticipazioni di somme maggiori.

Si è osservato che l'antinomia sparisce, quando si rileverà che la limitazione contenuta nell'art. 16 non riflette la quantità, ma le cautele del contratto, intorno alle quali nello art. 9 del rescritto nulla si era provveduto,ed è ben consigliato,che volendosi fare il prestito di una quantità vistosa il Consiglio Amministrativo impieghi anch' esso la sua vigilanza;

Ad unanimità l'articolo è stato approvato.

Sull'art. 17. —Si è osservato che l'articolo corrisponde al N. 9. del Reale Rescritto de' 20 aprile 1835.

Ad unanimità non è suscettibile di riforma.

Sull'art. 18.—Si è osservato che negli articoli 6 a 9 la Commessione ha riconosciuto esorbitante nel presidente il doppio voto in caso di parità.

Si è altresì osservato esser regolare che la maggioranza dei voti debba conchiudere, ma che intender si debba di maggioranza assoluta non già relativa, trovandosi nell' art. 211 delle LL. di procedura civile sanzionato il modo come ridurre a maggioranza assoluta la relativa.

Ad unanimità ed in conformità del parere del pubblico ministero è di avviso di restar fermo l'articolo, menochè per doppio voto del presidente, e per la maggioranza che intendersi debba assoluta.

Sull' art. 19. e 20. — Si è osservato che l' articolo 19. sia uniforme al N. 8. del Rescritto di aprile 1835, e che l' art. 20. corrisponde alle disposizioni delle Leggi di eccezione;

Aderendo al parere del pubblico ministero ed a pieni voti è di avviso non doversi innovare.

Sull' art. 21. — Si è osservato che esser potrebbe di funeste conseguenze l'autorizzazione de' *boni di cassa*, i quali messi in circolazione potrebbero indirettamente far sorgere un novello Banco di privata ragione, ed in tal modo si ricaderebbe nello sconcio de' secoli passati, quando casse di privati negozianti, come Ravaschieri ed altri simili, negoziavano a somiglianza di pubblici Banchi;

Ad unanimità seguendo il parere del pubblico ministero è di avviso depennarsi l' articolo.

Sull' art. 22. — Si è osservato essere in regola, che i conti correnti sieno chiusi e bilanciati in ogni sei mesi: non è però lo stesso per tutt' altro che si contiene nell' articolo;

Ad unanimità ed in conformità del parere del pubblico ministero è di avviso di restar fermo l' articolo per la sola parte della chiusura e bilancio de' conti correnti.

Sull' art. 23. — Si è osservato che il contenuto nell' articolo virtualmente s' include nelle disposizioni del Real Rescritto de' 15 settembre 1834;

Ad unanimità, ed in concorso del parere del pubblico ministero è di avviso di restar fermo l' articolo.

Sull' art. 24. — Si è osservato che anche in conformità dello stesso Reale Rescritto può la Banca imprendere altre operazioni industriali e commerciali; ma che mettendosi in corrispondenza con cassa soccorsale di permutazione potrebbe con facilità aprir l' adito a contrattazioni fraudolenti, ed a voto;

Ad unanimità, conformemente al parere del pubblico ministero è di avviso di negarsi la cooperazione di casse soccorsali.

Sull' art. 25. — Si è osservato che la solidarietà di cui si parla, menar potrebbe ad ambigua intelligenza. Ove riferirsi voglia agl' interventori nello stesso contratto, essa è in regola; non è però lo stesso vo-

lendosi solidariamente tenuti i molti contraenti intervenuti in diversi contratti, ed in operazioni diverse.

Ad unanimità, aderendo al parere del pubblico ministero è di avviso di spiegarsi con maggior chiarezza la voluta solidarietà.

Sull' art. 26. — Si è osservato non convenire che il solo Presidente sia il sorvegliante della cassa, nella quale è interessante che il consiglio di Amministrazione abbia parte, e se in ogni giorno al presidente esibir si dee lo stato sommario della cassa, è opportuno che nel dì seguente lo passi al consiglio di amministrazione.

Ad unanimità dietro il parere del pubblico ministero, è di avviso di riformarsi l' articolo.

Sull' art. 27. — Come una conseguenza di quanto si è osservato nell' art. 3. con otto sopra undici, uniformemente al parere del pubblico ministero è di avviso di depennarsi l' articolo.

Sull' art. 28. — Si è osservato che riguardando l' art. una semplice condotta regimentale, non sia suscettibile di alcuna riforma.

Sull' art. 29. — Si è osservato che l' articolo è compreso nel N. 5. del Rescritto di aprile del 1835 menochè per quanto riguarda la scelta del consigliere dal presidente rimessa pienamente al suo arbitrio.

Si è osservato, che nei collegi il presidente non figura altrimenti, che come primo tra gli uguali. A lui competer non dee alcun potere isolato, e privativo, dovendo tutti i poteri risedere presso del Collegio.

Ad unanimità, inteso il conforme parere del pubblico ministero è di avviso, di depennarsi la scelta del consigliere riserbata al presidente.

Sull' art. 30. — Si è osservato che l' articolo sia connesso coll' altro riguardante i regolamenti organici della Banca, su dei quali si è riserbato di farne le convenienti osservazioni dopo la loro esibizione.

È di avviso, con nove sopra due, uniforme al parere del pubblico ministero di riserbarsi la discussione dello articolo, quando saranno esibiti al Ministero i regolamenti organici della Banca.

Sull' art. 31. — Si è osservato che l' esame del bilancio semestrale riguarda l' interesse immediato di ciascun socio. È ben conducente che due commessari eletti fra reggenti preparino il lavoro; ma non è giusto che sieno essi i soli a discaricare la amministrazione della conservazione

Digitized by Google

generale, senza che il consiglio generale ne sia inteso, e vi faccia le sue osservazioni.

Si è osservato che dovendosi il bilancio medesimo esibire al Ministero, giusta il N. 11. del Rescritto di settembre del 1834, ciò praticar si dee per lo solo oggetto di far conoscere al Ministero lo stato attivo e passivo della Banca. Il definitivo stato attivo e passivo non può conoscersi se non dopo l'esame del bilancio fatto dal consiglio generale, altrimenti il Ministero anderà a conoscere una notizia, non già una situazione positiva ed invariabile. Ad unanimità inerendo al parere del pubblico ministero è di avviso doversi riformare l'articolo.

Sull' art. 32. — Si è osservato che l'art. sia connesso agli art. 30 e 31 e perciò saranno al medesimo applicabili le stesse considerazioni ed avvisi notati di sopra con discrepanza.

Sugli art. 33. 34. 35 e 36. — Si è osservato che nelle società commerciali la condizione de' Socii esser debba eguale per tutti: che esservi non debba precipuità, e che tutta la dividenda aggirar si debba sul risultato de' lucri certi ed invariabili.

Si è osservato che questo oggetto ottenersi non possa se non alla fine dell' anno in seguito della discussione del bilancio perfezionato nel modo indicato di sopra.

Si è osservato che gli articoli de' quali è parola sono in urto colle massime ormai rammentate, le quali sono la scaturiggine della ragione non meno naturale che scritta.

Si è osservato all' opposto, che assodata la massa de' lucri certi ed invariabili sia prudente di sottrarre dalla dividenda un decimo, e riserbarlo per far fronte in progresso all' eventualità impreviste.

Ad unanimità, inteso l' uniforme parere del pubblico ministero, è di avviso depennarsi gli articoli.

Sull' art. 37. — Si è osservato, che sia immaturo conoscere da ora quali sieno le circostanze, che possono di presente far concorrere nell'approvazione di un secondo periodo sociale dopo scorso il primo degli anni 25. Le società anonime esister non possono senza l' autorizzazione del Governo. È quindi inopportuno, che piaccia di riportare una implicita autorizzazione su di ciò, che vorrà e potrà praticarsi da qui ad altri anni 25.

Digitized by Google

Ad unanimità ed in concordanza del parere del pubblico ministero è di avviso di depennarsi l'articolo.

Sugli art. 38. 39. 40 e 41.— Si è osservato che gli articoli in discorso corrispondono ai num. 4. 10. 11 e 12 del Real Rescritto di aprile 1835.

Si è osservato che in essi è solo da marcare, che parlasi del regolamento interno per lo quale non è da obbliare quanto si è rilevato con discrepanza sull'art. 30.

Ad unanimità ed uniformemente al parere del pubblico ministero è di avviso di restar fermi gli articoli colla modifica in ordine al regolamento.

Sull' art. 42. — Si è osservato che tutto lo articolo si aggira ad approvare cose, che potranno avvenire di poi sulle quali non può darsi giudizio.

Ad unanimità, inteso il concorde parere del pubblico ministero è di avviso di depennarsi l'articolo.

Sull' art 43. — Si osserva che contiene dichiarazioni attenenti alla esecuzione dell' atto.

CONCHIUSIONE

Non essendovi capitale sociale; non essendovi atto costitutivo di società, ai sensi dello art. 53 delle Leggi di Commercio

La Commessione

Alla maggioranza indicata in margine della discussione dell' art. 3

È di avviso

Non potersi avere per una società legalmente costituita la Banca del Tavoliere, e quindi doversi i così detti statuti reputare meri progetti, da non meritare la Sovrana approvazione.

Per estratto conforme - Il Consigliere soprannumero ff.da Segretario Generale. — Firmato - Duca di Ventignano.

Certificati di pubblicazione dei contratti nelle Cancellerie dei tribunali di Commercio di Napoli e di Foggia.

Estratto da' registri della Cancelleria del tribunale di commercio di Capitanata sedente in Foggia--Oggi che sono li 20 aprile 1835 si è presentato in questa Cancelleria del tribunale di commercio sedente in Foggia ed innanzi di Noi Cancelliere del tribunale medesimo il regio notaro D. Michele Rispoli qual incaricato del signor marchese Dragonetti presidente della Banca del Tavoliere di Puglia, il quale ci ha richiesto di fare affissione del contratto costitutivo della Banca medesima a norma dell' articolo 54 delle leggi di eccezione con tutti gl' inseriti nel medesimo contenuti. Noi in conseguenza. Abbiamo estratta una copia dell' atto stipolato dal Notar Morvillo di Napoli residente in Marano a 10 aprile 1835. v. 23. f. 20 cas. 3 gr. 80 - Ferrigno, il quale contiene - 1.° L'atto costitutivo della società medesima firmato dai signori cavalier D. Luigi marchese Dragonetti, cavalier D. Pietro Giacomo Dubois Desmeure, e dal signor D. Rodolfo Tortora -- 2. Il contratto d' imprestito di tre milioni di ducati stipulato in Parigi tra il signor cavaliere Marsuzi qual procuratore del cavaliere D. Luigi Dragonetti ed il signor Francesco Van-Aken di Bruxelles il dì 31 gennaio 1835, regis. al 3.° Ufficio di Napoli li 4 aprile 1835. N. 3357. lib. 2 v. 238 foglio 87 cas. 2 gr. 30. - Minieri, per servire di capitale a detta Banca--3. In fine l'atto del Governo de' 15 settembre 1834 che autorizza la società anonima sotto il nome di Banca del Tavoliere di Puglia ed impartisce la sua Sovrana approvazione allo statuto annesso comunicato nel dì 27 settembre 1834 da Sua Eccellenza il Ministro delle Reali Finanze signor Marchese D'Andrea al signor marchese D. Luigi Dragonetti, reg. in Napoli al 3 ufizio li 6 aprile 1835 libr. I.° v. 12. f. 16. cas. 2, grana 20 - Minieri.

Noi dopo aver fatta l'affissione surriferita onde restare in questa Cancelleria nel corso di tre mesi abbiamo dato atto al signor Rispoli della di lui comparsa, il quale si è firmato di unita a Noi Cancelliere — firmati Michele Rispoli - Gaetano De Mita Cancelliere - Registrato in Foggia li 23 aprile 1835. n.° 1662. reg. 3. v. 119. f. 16. cas. 2. dritto gr. 30 - Gabaldi. — Per estratto conforme al suo originale sistente in

Cancelleria rilasciato al notaro Rispoli oggi li 23 aprile 1835. - Firmato. G. de Mita. Visto. — Il Presidente - firmato - C. V. Barone.

Certifico io quì sottoscritto Cancelliere del tribunale di commercio di Capitanata sedente in Foggia, come su la richiesta fattaci dal notare D. Michele Rispoli, qual incaricato del signor marchese D. Luigi Dragonetti presidente della Banca del Tavoliere abbiamo con questa istessa data affisso trascritto e registrato in questa Cancelleria una copia estratta dal notare D. Raffaele Morvillo di Napoli dello istrumento del giorno 25 aprile corrente anno, registrato in Marano il giorno medesimo n.° 373. v. 23. f. 26. cas. 2. grana 80 - Ferrigno, il quale contiene il deposito del Sovrano Rescritto de' 20 detto mese di aprile, mediante il quale l'Augusto Sovrano riconosce le basi organiche della istituzione degl'individui componenti l'amministrazione superiere della società anonima sotto il titolo Banca del Tavoliere di Puglia, quindi ne abbiamo rilasciato il presente perchè costi l'adempimento delle surriferite qualità e la comparsa di esso signor Rispoli - Fatto in Foggia lì nove Maggio 1835 - fir. G. De Mita.

L'atto di trascrizione surriferita è registrato oggi sotto il num. progressivo registro 3. v. 119. f. 40. cas. 1. grana 70. - Gabaldi - Firmato - G. De Mita - Visto dal Presidente. Firmato - C. V. Barone.

Copia ec. Il Cancelliere del Tribunale di Cemmercio di Napoli certifica qualmente nel giorno 14 corrente mese di aprile è stata presentata copia estratta dal Notare Raffaele Morvillo di Napoli dello strumento rogato nel dì sei detto mese di aprile registrato lo stesso giorno v. 238, f. 94 cas. 4. N. 3423 gr. 50 - Minieri, contenente il contratto della Società anonima sotto il titolo Banca del Tavoliere per essere trascritto affisso e registrato ec.--Dato dalla Cancelleria del tribunale di commercio di Napoli oggi 18 aprile 1835. Il Cancelliere Francesco Castellano. N. 2200 reg. in Napoli 21 aprile 1835 lib. V, v. 149. fol. cas. V, gr. 20. Repertorio e redazione Migliacci - Segretario de Simone.

Oggi 23 maggio 1835 il Cancelliere del tribunale di Commercio di Napoli certifica qualmente nel giorno 6 del corrente mese di maggio è stato trascritto nella detta Cancelleria e propriamente sul registro dei contratti di società, ed affisso nella sala delle udienze del medesimo copia d'istrumento rogato dal Notar D. Raffaele Morvillo nel giorno 25

aprile corrente anno, registrato a 5 maggio 1835 v. 23. f.29 cas. 5 N. 373 gr. 20 - Ferrigno, nel quale è fuso l'originale Rescritto di Sua Maestà il Re del 20 aprile, registrato a 24 aprile v. 12 f. 46 cas. 4, N. 2396 grana 20 - Minieri, mediante il quale l'Augusto Sovrano si è degnato di riconoscere le basi organiche della istituzione, e gl'individui componenti l'amministrazione superiore della Banca del Tavoliere di Puglia - Il tutto si raccoglie dall'atto di trascrizione del detto dì 6 maggio; registrato al 16 detto mese v. 149 f. 77 cas. 4. N. 1867 grana 40 Sartorio - Data dalla Cancelleria del tribunale di commercio di Napoli nel giorno mese ed anno come sopra. Il Cancelliere sostituto Francesco Carelli-N. 2792 registrato in Napoli 23 maggio 1835 lib. 3 v. 140 f. 88 v. cas. 4 gr. 20 Repert. e redaz. grana 20 - Migliacci - Reg. De Simone.

A 22 agosto 1836 nel Consiglio ordinario di Stato S. M. ordinò di rimettersi tutto l'incartamento pel progetto dell'atto costitutivo della Banca del Tavoliere alla Consulta per discutere e dare il suo avviso.

Real Rescritto comunicato al Consultore duca Avena a'3 marzo 1837.

Ministero delle Finanze. 4. Ripartimento.

Il Ministero attendeva dalla Consulta il progetto dell'atto costitutivo della Banca del Tavoliere per provocare da Sua Maestà (D.G.), i provvedimenti diffinitivi sul destino di quella Società anonima, *non legalmente ma di mero fatto ancora esistente*, quando il signor Generale Lecca come presidente interino della Banca è venuto a rassegnare, che era suo pensiero togliersi di mezzo ad una amministrazione di cui l'esercizio era divenuto incompatibile con le sue militari occupazioni e molto più coi suoi principî. Egli espone che la gravezza degli errori commessi nei primordi della creazione della Compagnia, ed *il modo con cui si vuol adesso farla procedere* è tale che chiude l'animo ove il Real Governo non vi ponga il suo braccio efficacemente, alla speranza di vederla avviata al meglio ad un felice bilancio, insomma ad un successo ben rispondente allo scopo della istituzione. Il presidente interino conchiude poi col dimandare

premurosamente di destinarsi un commessario nei termini del Reale Rescritto de' 15 settembre 1834, articolo 12, onde mettersi in chiaro con apposita verifica quanto concerne le operazioni della Banca e salvare la compromissione dello stesso Real Governo.

Comunque la dignità del Governo non fosse menomamente impegnata per gli errori e per gli abusi dell' amministrazione della Banca, vi è stato luogo non ostante ad osservare che il Generale Lecca non rapporta solamente fatti consumati ma atti *flagranti*, e dopo maturo consiglio si è pensato che il Real Governo non dovesse mostrarsi indifferente e soffrire che uno stabilimento anomalo nel fatto ammesso a funzionare prima di esistere legalmente, e mentre il progetto di atto costitutivo è all'esame della Consulta, procedesse oltre come si trova dandosi maggior agio di distrarre i capitali affidatigli.

Avendo quindi tutto rassegnato al Re, N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 12. dello scorso febbraio, la M. S. si degnò nominare per commessario il commendatore Fortunato, coll' oggetto di ottenere immediatamente che la Banca mettesse termine alle sue irregolarità, ma le funzioni ordinarie di quel magistrato non permettendogli di assumere il nuovo incarico, la M. S. nell' altro Consiglio ordinario di Stato del 27 si compiacque accettarne la rinuncia, ed in seguito è venuta a preseeglier lei in rimpiazzo, riserbandosi sempre di risolvere se debba o nò esser riconosciuta la Banca anzidetta, come aveva S. M. anche dichiarato nel nominare il commendatore D. Giustino Fortunato.

Nel Real Nome, mentre le comunico la Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, mi attendo conoscere al più presto il risultato delle sue cure, per metterlo a conoscenza di Sua Maestà, D. G. ed attendere gli ulteriori Sovrani ordini che potrà credere la Maestà Sua d'impartire all'uopo.

Firmato — D'Andrea.

Reale Rescritto comunicato all' Intendente di Capitanata a' 24 luglio 1837.

Ministero delle Finanze 1. Ripartimento. N. 643.

Tenuto presente tutto ciò che riguardava la Banca del Tavoliere fino al 14 del corrente, il Consiglio de' Ministri ha avuto luogo di osservare, che mentre pendeva tuttavia presso la Consulta l'esame dell'atto costitutivo della Banca, questa appena esistente di mero fatto avea dato tal corso alle sue operazioni che il di lei presidente interino Generale Lecca si era determinato ad implorare dal Real Governo la destinazione di un commessario Regio, giusta il Rescritto di settembre 1834; Che destinato da Sua Maestà (D. G.) il commessario nella persona del signor consultore Avena, le verifiche ed investigazioni del medesimo offrivano da un lato sulla posizione della Banca a tutto dicembre 1836 esservi un deficit annuale di ducati ottantanovemila cinquecento cinquanta, come dal seguente specchio.

Capitale della Banca composto dal prodotto dall' imprestito Van-Aken ossia dalla negoziazione delle obbligazioni in		1,695,000	
Dal prodotto delle operazioni fatte in Olanda e nel Belgio		36,092.	14
Dagli effettivi versamenti delle azioni della 1. serie in duc..		53,158.	14
Si elevava		1,784,250.	28
Al 31 dicembre 1836 questo capitale trovavasi diminuito			
Della perdita figurata nel bilancio, duc.	199,675. 10		
Del semestre degli interessi dello imprestito a quell'epoca maturato e non soddisfatto duc.	54,000. 10		
Del rimborso della 1. serie del capitale nominale ducati	50,000.		
Somma		303,675.	20
Restava quindi il capitale in ducati . . .		1,480,575.	08

Di questa somma duc. 76204. 42 sono dovuti da Van-Aken, ed intorno ad altri duc. 200,000, erano alla fine del 1836 capitali di difficile o tardo ricuperamento, percui debbono considerarsi come sottratti alla circolazione.

Altri duc. 100,000 si trovano impiegati in una partita di rendita iscritta per garantia dello stesso contratto Van-Aken e danno duc. 5000

Ducati 400,000 in circa erano al 31 dicembre impiegati per lo servizio in Foggia, o questi al sette per cento, giusta il Real Rescritto di settembre 1834 daranno duc. . 28000

Rimangono duc. 704,552. 76, i quali impiegati in diverse operazioni e speculazioni di commercio potranno dare al maximum il 10 per 100 e per essi duc. 70455

Totale duc. 103450

Da altra parte la Banca deve pagare per interesse annuale dello imprestito fatto nell'estero, compresa la commessione duc. 108,000

Per lo rimborso del capitale nominale annui duc. 50,000

E per le spese di amministrazione, attesa l'ultima riforma fatta circa duc. . . 35,000

Somma 193000

Vi sarebbe quindi un deficit annuale 89550

Che le dette investigazioni e verifiche nella opinione dello stesso commessario per lo insieme delle cose da lui osservate e riferite facevano desumere « che la decadenza della Banca attribuir si dee primieramente » al contratto con Van-Aken, il quale l'ha gravata di un interesse smode- » rato e di un enorme debito capitale, e mentre ne ha fatto degenerare » la istituzione ha distrutta la fiducia degli azionisti nazionali, e che in » secondo luogo sia derivata dall'essere stata amministrata da persone » che non avevano interesse nella sua prosperità: ed infine da un insie- » mo senza novero e misura di operazioni, nelle quali da per tutto scor- » gesi mala fede, negligenza, mancanza di applicazione o di calcolo. » La sua posizione era oltremodo malagevole por una esorbitante defi-

» cienza, la quale rode di giorno in giorno, e se un argine non sarà posto,
» distruggerà la rimanente parte de'capitali ».

Si è considerato, che non ostante la esistenza di mero fatto i moltiplici rapporti della Banca coll'amministrazione del Tavoliere, i censuarj, e tutti coloro in generale che trovansi in relazione con lei, consigliavano che l'Intendente di Capitanata in primo luogo, e pel suo mezzo senza limitazione tutti gli altri, cui potesse riguardare, sapessero lo stato vero de'fatti quali per la verifica del commessario erano venuti alla conoscenza del Real Governo.

Il Consiglio de'Ministri era stato quindi di avviso potersi ordinare da Sua Maestà che lo specchio ed osservazioni sopramentovate fossero comunicate a lei, signor Intendente, per la dovuta intelligenza, rimanendo ella stessa incaricata di avvalersi di tutti i mezzi alla sua disposizione, compresa la via del giornale uffiziale e dandosene ancora da lei comunicazione alle camere di commercio, onde avvertire i censuarj ed ogni altro potesse avervi interesse nelle piazze.

E Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 del corrente essendosi degnata uniformarsi a tale avviso, nel Real Nome lo comunico a lei per lo corrispondente adempimento.

Firmato - D'Andrea.

Del presente Real Rescritto ne fu data comunicazione agli Eccellentissimi Ministri degli affari esteri, e della polizia generale non che al consultore duca Avena commessario del Re presso la Banca del Tavoliere.

Parere del 30 settembre 1835 dell'agente del Contenzioso su la dimanda da parte di Dragonetti per la consegna delle terre del Tavoliere non censite.

Non poteva esser mai un soggetto di quistione chi doveva pagare le spese di custodia del fondo locato; in conseguenza dichiararo che i guardiani de' fondi da prendersi in amministrazione dalla Banca, sarebbero a carico della compagnia, era l' applicazione semplicissima delle idee

Digitized by Google

comuni sulle obbligazioni de' conduttori alla condizione della compagnia, quale risulta dal Rescritto di settembre 1834 (n.° 4. art. 2.) « tutte le dette terre passeranno a *titolo di affitto* alla Banca, la quale a tal titolo si obbliga di ritenerle e pagarne etc . . . . »

Piuttosto vi sarebbe da dimandare, allo stato vi è luogo a permettere il passaggio delle dette terre nelle mani degli amministratori della compagnia? . . . .

Il quarto del capitale sociale poteva far autorizzare la Banca di dar *cominciamento* alle sue operazioni (art. 8.), ma l'atto d'immetterla nel possesso di tutte le terre del Tavoliere in amministrazione, (atto irremisibile, ove delle sue conseguenze gravissime mancasse una sufficiente guarentia) non potrebbe permettersi senza la realizzazione del capitale intero della società, e prima che il suo atto costitutivo fosse esaminato, giusta l'avviso della Commessione de'presidenti e quindi superiormente approvato. Sarà allora che potrà provvedersi alle forme opportune degli inventari, onde assicurare le riparazioni alle fabbriche, e l'esecuzione dell'ultima parte dell'articolo 2.° del Rescritto di settembre.

Inutile pare per qualunque tempo occuparsi dell'estensione o della mancanza del ventesimo, quando si ritiene che la Banca *a solo titolo di affitto* dovrà guarentire la *rendita attuale*, e questa rendita essendo il solo dato de' suoi rapporti col Tavoliere, la pretensione del sale sopra una proporzione diversa, naturalmente, come lo stesso Intendente ha opinato, doveva rigettarsi.

In conchiusione dunque sembra che nella pendenza delle risoluzioni superiori sull'avviso della Commessione de' presidenti, al momento non deve farsi alcuna consegna di fondi in amministrazione, e per l'oggetto potrebbe rescriversi all'Intendente che a suo tempo riceverà le analoghe istruzioni.

Lettera di Dragonetti che dimanda differimento per la discussione nella Commessione dei presidenti.

Napoli 6 febbraio 1836. — Eccellenza, La Commessione dei Presi-

Digitized by Google

denti mi ha fatto prevenire che martedì prossimo intende ripigliare lo esame dell'atto costitutivo della Banca per me preseduta.

Ella forse non ignora essersi il barone Poerio ritirato non ha guari dalla Banca; or questa congiuntura mi ha obbligato di pregare l'avvocato D. Antonio Starace di assumere e sostenere le ragioni della società presso la lodata Commessione. Il quale avendo gentilmente annuito, va ad occuparsi della detta difesa, ma però gli manca materialmente il tempo per potere uffiziare i signori Presidenti. A queste circostanze aggiunta l'altra di trovarsi cioè leggermente indisposto il marchese de Curtis, il quale ha regolato sempre le discussioni relativo al detto esame, mi vedo nell'obbligo di pregare con calore l'E. V. onde voglia benignarsi di disporre che sia prorogato per altro poco tempo lo esame succennato perchè possa il sig. Starace eseguire gl'informi, e'l sig. presidente de Curtis assistere alle sessioni in esecuzione della Ministeriale con cui V. E. convocò la commessione.

Ho l'onore di tributarle l'omaggio della mia profonda stima e distintissima considerazione.

Firmato — L. marchese Dragonetti.

Procure ed Atti giudiziarii nell'interesse dei portatori delle obbligazioni.

Procura del 17 novembre 1837 — da Amsterdam.

Traduzione dall'Olandese - Gli infrascritti rispettivamente portatori di obbligazioni segnate coi numeri che saranno indicati quì sotto presso delle firme di ciascun di loro, a carico del Banco del Tavoliere di Foggia stabilito in seguito del Rescritto di S. M. il Re delle due Sicilie dato in Napoli ai 15 settembre 1834 dell'imprestito contratto dal soprammentovato Banco in Parigi nell'anno 1835, ed approvato in una assemblea generale tenuta in Napoli a 9 aprile 1835. - Dichiariamo in conformità della deliberazione presa in un'assemblea di portatori di obbligazioni tenuta in Amsterdam agli 8 novembre prossimo passato, per la presente costituire e fare i loro procuratori nella più efficace for-

Digitized by Google

ma di dritto possibile - I signori Willem Willenk junior, Willem Henarik Compertz, Abraham Salomon Van Raalte, Albertus Bernardus Roothann, e Jan de Haan figlio di Pieter, tutti domiciliati in Amsterdam, insieme ed in caso inaspettato di morte, rifiuto, assenza od altro impedimento d'un o due di essi, soltanto i quattro o tre rimasti o presenti dei detti cinque. Specialmente per, dalla parte ed in nome degli infrascritti, guardare difendere e promuovere gli interessi dei portatori di obbligazioni del suddetto imprestito a carico del Banco del Tavoliere di Foggia, laddove sia bisogno, come anche contro e verso ogni e ciascheduno, tanto autorità, come persone particolari, e mantenere e far valere i loro dritti laddove e contro chi di ragione, procurare che le condizioni annesse al sullodato imprestito sieno puntualmente adempite, e che ai prestatori divengano o rimangano assicurati tutt' i dritti è'l godimento di tutt' i benefici ad essi attribuiti e promessi dal suddetto imprestito. Quando ed ogni volta che i signori costituiti stimeranno ciò a proposito prender cognizione o far prender cognizione per mezzo di un agente, da nominarsi ad essi a tal fine, delle operazioni del Banco, tanto presso di S. M. il Re delle due Sicilie come presso di autorità subalterne, banchi, depositari ed altre persone, avendo alcuna custodia od autorità, fare ogni rimostranza, formare, sottoscrivere e recare tutti memoriali, presentare suppliche, domandare disposizioni e far eseguire le medesime; convocare ogni assemblea, e fare eseguire le deliberazioni prese, credendo ciò necessario intendersi coi portatori esteri d'obbligazioni, od i loro rappresentanti, prender le più convenienti misure ed eseguire le medesime - Laddove e contro chi bisogna agire in giustizia, comparire avanti ad ogni corte, tribunale ed autorità competenti, domandar sentenze, eseguire le favorevoli, e trovando ciò a proposito appellare delle pregiudizievoli, fare o levare sequestri, istituire e proseguire richiami, o desistere dai medesimi, provocare sequestrazioni, e consentire nel levamento delle stesse, prendere iscrizioni, ed obbligazioni ipotecarie, e consentire nel levamento delle medesime - Di più accordarsi amichevolmente, transigere, compromettere, accettare sicurtà, fare tutte nominazioni, domandare condonazioni volontarie o consentire nelle medesime, passare tutti atti necessari, eleggere domicilio - E di più generalmente tanto in giustizia, come fuori di

Digitized by Google

essa, fare ed eseguire di più, ed in oltre, tutto ciò che sarà necessario e convenevole all'interesse dei portatori delle suddette obbligazioni, ed essi infrascritti stessi essendo presenti potrebbero o dovrebbero fare, benchè all'uno od altro fosse richiesto un più ampio o più speciale mandato, il che viene considerato essere inserto nella presente, il tutto con facoltà di sostituzione, o sotto promessa di approvazione ed obbligo speciale di guarentire ed indennizzare i costituiti ad ogni tempo di tutte spese già fatte e da fare, e di liberarli da spese e danni, il tutto sotto obbligazione conforme alla legge - Amsterdam a 17 novembre e giorni seguenti dell'anno 1837.

NOMI DEI PORTATORI.	DOMICILI.	OBBLIGAZIONI.			NUMERI.
		N.°	Serie.	Numeri delle Serie.	
Copia della firma.					
H. Ians de Vries . . .	Rovries gracht vicino al Spiegelsten. . .	17	12	1. 2	1106
				98. 99	— 7
				100	— 98
					— 99
			15	17	1200
				18 a 19	1417
					1418 a 19
			18	76 a 78	
					1776 a 78
A. Crandisk	Heren Grast n. 5580 . . .		36	82. a 85	
F. e G. Vendeltar . . .	O. Z. Acherbus n. 183 . . .		57	87 e 88	
		5	18	94 a 98	1794 a 1798
		5	32		3114 a 18
G. A. Van der Woort .	Haronght n. 10 .	27	53	74 a 77	5274 a 77
			54	51 a 63	5351 a 63
			54	71 a 73	5371 a 72
			60		
				94 a 100	5994. a 6000
		23	53	66 73	5266 a 73
			»	86 100	5286 a 5300
		8	54	64 68	5364 a 68
			»	74 76	5374 a 76
		39	60	51 89	5951 a 89
		50	59	51 a 100	5851 a 5900

Cornelis Bruys per il suo Committente	Idem Banco di H. Bussaz . .	7	35 48	n. 24. 29 24 a 29	3424 a 3429
G. L. Walcar	Kenzer vicino al Lesckgraa. .	3	12	3. 4. 5	1103. 1104 1105
		2	9	66	866
A. F. Hartsink	Bisengrae . .	34	34	94	3194
C. Pietersen. . . . . ,	Idem vicino alla scala della min.	46	14	55 a 100	1355 a 1400
I. de Haan Pz.. . . .	Heerengrak . .	4.1	37 45	43 46	3743 4546
		34	2	37 68 a 100	107 168 a 200
		5	3		246 a 250
		1	5		493
		3	13		1256 57 59
		1	17		1607
		1	24		2400
		1	41		4009
		5	»		4043 a 77
		2	44		4368 a 79
		1	46		4558
		1	48		4734
		1	49		4856 e 57
		8	52		4860 a 67
		2	53		5163 a 5168
		15			5251 a 65
		8			5270 a 85
D. I. Vülaker	Boomstraat . .	2	46 58	86 25	4586 5725
A. B. Roothan . . .	Harengrachet .		9	94 a 97	94 a 97
			27	12. a 13	2612 e 2613
		11	32	2 e 3	3102 a 3103
			41	61	5661
			57		
		5	2	20	695
			22	68. 70	
		6	7	95	3803
				3	3806
				6	3811
				11	3841
				41. 42	3842
		8	1	93	93
			10	76	976
			19	68	1068
			46	39	4539
				69	4569
				70	70
				72	72
				90	98
		3	9	46	846
Gebr van Wisch . . .	Stringel vicino al Bergstrat.. .	11	18	33 a 34	1733 a 34

			26	74	2874
			30	42. 43	2942 e 2943
			32	73 74	3173 3174
			35	30 a 32	3430 3432
			36	7. 11	3453
I. C. S. Centen.	Herengrat vicino al Hartestrant . . .	3	56	94 a 98	5594 a 5598
P. Pro. C. H. La Lande..	Prinsegracht vicino al Regniiergract. . . .	20	8	80	780
H. Roos Bz.	. . . . .		69	42 a 45	842 a 845
				48 a 57	848 857
			12	69 a 78	1169 a 1178
			21	3	2003
P. Pr. C. H. La Lande H. Roos Bz.	. . . . .	1	35	33	3433
I. E. Bonnil.	N. Z. Worbangal	5	44	37 a 41	4337 a 4341
P. Palobon	N. Fertninen ,	5	41	66 a 70	4066 a 4670
		17	2	51 a 57	121. a 216
		16	3	1 a 16	5369 a 537
		2	54	69 e 70	5990 a 593
		4	60	90 a 93	
I. B. Van Scherpenzel .	Sal Amstel , ,	24	54	77 100	5377 5400
Lam. Willens	Keizersegnac, ,	16	56	15 a 24	5515 corr. a 5524
M. Willink j.	Herengrat. , ,	64	3	19 a 20	219 220 221 240
			29	51 a 100	2851 2900
I. H. A. Baiwi. . . .	Geldersck Kay, ,	1	42	67	4167
W. Bumh Wz	Prinsigract , ,	1	8	96	896
G. I. Bruyn	Prinsigract , ,	1	12	64	1193 1497
H. I. Valler et zon . .	Herengrack , ,	2	10	78	1492 1494
Iarman E. Zoonen . . .	Herengrack , ,	5	8	26	726 736
Koch Koedest . . . ,	Singel, , , ,	104	1	34	34
				34	34
				91	91
				94	94
				97	97
			9	20	820
				21	821
			10	33	933

			11	61	1006
			15	95	1495
			16	24	
				25	1524 a 25
				37	1537
				59	1595
				63	
			17	61	1661
				68	8
				69	9
				70	70
			20	16	1916
				17	7
			23	28	1923 a 28
Fh. Vorstaif	Binen Arstel, .	10	52	7. 9 13. 15	5107 5109 5113
Gehroders Stiffng . . .	Buit en haut, ,	4	8	19. 54	5115 5154
S. W. Steffelaar . . .	Prinsegrat, . ,	1	8	31	731
Nypeis E. C.	Herengrack , .	13	41	94	4094
J. J. Wertel.	Noordestrat n.60	65	1	86 87 89	86 87 89 90
			4	27	1083 1584
			7	90	1591 1592
			16	59	
J. Hingest.	Herengrack , ,	14	3 8	26 65 68 69	226 765 768 769
			9	76 78	876 1720 1750
J. R. Burlage	in Torello , ,	4	12	20 21 83 84	1120 1121 1183
S. P. Verbernd. . . .	Holck n. 3 , ,	3	37 52	64 65 90	3664 3665 5190
J, Scholting j.	Kersegrat in Messeria . . .	16	1	41	41
G. M. Monchedam. . .	Brestraat n. 4. .	3	41	88 89 91	4088 4089
1. E. Von Goor . .	Kenzgrack , ,	21	3 7	90 3 4	290 603 604

Digitized by Google

J. H. Bremegr	Egelantier , ,	1	8	83	703
J. A. U. Van Rendvan .	Ninind , , ,	2	36	19. 20	3519 e 3520
B. Stutshoff.	Keizersgratk , ,	5	54	18. 82	5318 5322
S. Willeamier j.. . . .	Prinsegrak , ,	2	32	86. e 87	3186 3187
J. H. Roelsfsz	Klocrnier , , ,	16	5	49	449
Brael et Gosman per i loro commettenti. .	Prinsegrak , ,	63	5	22	442 redimihle 1. gen. 1836.
Leemhrugen Gnepin. . .	Steengrat . , ,	2	6 56	31 a 35 74	531 a 35 5774
I. Z. Brnin	Singel , , , ,	63	21	15 20	2015 a 2028
Kerloven E Comp. per i loro commettenti. .	Selscheragh , ,	44	4 5 11 12 17 19 20 25 27 29 31 34 37	67 68 77 477 77 78 32 68 56 50 61 67 82 85 54 55	367 358 1107 1078 1132 1168 1658 1660 1840 1982 85 2407 2554
E. B. Fremerg Kalff. e C. per i loro commettenti.	Prinsigract , ,	21	9 29 27 32	28 a 30 30 46 49 82	828 a 30 2029 a 38 2646 a 49 3182
G. Lantzordoffer per i suoi commettent . . .	Prinsigract , ,	21	8 11 30 37	49 50 51 64 92 59	749 750 751 1064 2942 3659
C. W. Decher	Kerengrat vleino al Amestel ,	11	8	49 50	749 750

				51	751
			12	13	812
					813
			10	59	1759
			42	16	4116
J. Karbom.	Keizergraet vicino al Vylzestrat.	16	6	22 a 26	522 a 526
			8	47	747
			18	92	1792
			26	80	2580 a 2584
				84	
			56	10.11 e 13	5510 5511
J. F. W. Gosck	Geldersebezade ,	25	4	11	311
		22	64		2164
		40	62	68 e 68	3962 63
				26 a 29	5010 5018
					5021
Brannbsberg e C. per i loro commettenti . .	Keizergrat , ,	1	.8	44	1744
A. S. Van Rualte . .	Kerengrat , ,	3	1	83	83
			40	95	3995
			52	65	5165
H. L. Machielsd. . . .	Vespereto a fronte del maneggio, , , , ,	8	12	8	1108
		15	86	55	1755
				58	1758
			42	35	4135
M. E. D' Aylly per il suo committente. . . .	Keizersgr , ,	2	27	52	2635
				53	2653
			1	59	71 76
			2	68	253
			3	53 a 60	253 a 260
			4		
			5	1. a 5	301 a 339
				15. a 19	
			7		409 a 442
				94 96 a 99	
			10		451 a 492
				9. a 18	
				23	
W. H. Gompertz	Haringpres n.13.	560	20	29	2729. a 2767
				33	
				35	
			29	33	2729. a 2767
				35	
				76	505. a 27
			31	5. 16	
			33	17.23	
			34	62	
				69 a 75	2626. a 3300

			35	50	3350 a 96
			37	62	
				92 a 96	
			39	69	3469 a 3497
				71	
				97	
			40	27. a	3027. a
			41	19	3900
			42	36	
			43	1.3	3091. a
				12	3900
			44	1.5	4001. a
				27	4050
B. Roelofs	Keiregrach , ,	4	9	81	881
			27	16	2616
			32	31	3131
			42	34	4134
G. A. van der Woort. .	Heeregrat, , ,	3	6	89	589
			8	52	752
				53	2919. a
		2	30	19 a 20	2920
Leeuwbrugyen Guepine Muslun	Heereugrat , ,	47	6	40	540. a
				72	573
Van Vloten et Guslar. .	Siugel. , , ,		7	23	623
			10	79	
			12	85.87	1185. a 87
			13	29	1229
			15	40.42	1440. a 42
			19	17.18	1817. a 1818
G. V. Dyk.	Heerengrat , ,	56	82	82	5582 a 5585
		1	44		44
		10	91		1791
		26	95		2595
		27			
		35	19		3419
		44	16		4316
			17		4317
Mercher et Zoon . . .	Keversgrach , ,	40	11	1. a 40	1001. a 1040
H. de Artoy.	Keversgrach , ,	10	41	34 a 43	4134 a 4143
Westendorp e C. . . .	Kerersgrach . .	58	4	28	328
			7	76	676 a 687
				81	
				86	
			16	58	1558
			17	15 a 17	1615 a 17
Majer Leereu	Rapenburg , ,	5	5	55 a 59	455. a 459
L. C. Godzem	Heereugrat , ,	17	15	72	1472

Digitized by Google

			21	59	2059
		27	81	83	2681
				85	2683
		35	1	11.20	3401.3417
				40	
		38	34	37	3734.3737
C. H. Meyer.	Prinsengrach ,	41	90	26.a	4090
		10	13	28	1226.a 1228
Gebroiders Lapertus . .	P. Z. Romborg.	15	4	6. a 8	306 a
				12. a 14	324
M. A. Polank et Thors .	Kerenjersburg ,	4	26	75 78	2575 a 2578
I. Westendorp Inz. . .	Voorhurgeval ,	15	28		1128
		29	23		2823
		26	32		5532
Gebr. Eliz.	Keizergrack , ,	39	49	30 32	4830-32
I. C. Leeskens	Noordestrat , ,	7	46	20 21	4520 e 21
Langerhuizen Breun . .	Keizersgrahat ,	12	6	86	586
				90	590
L. Huisinga , junior . .	Kerengrachat ,	27	4	76	777.a 79
				78	
				90	
T. B. Fremoris Kalff e C.	Prinsigrat , .	46	60	61	4569 61
F. A. G. Beeldfnijder .	Nes. , , , ,	1	30	88	2988
Ad. F. C. van Hall. . .	Keizersgrach, ,	10	10	93	993
				95	995
Ch. Jannan	Keizersgrach, ,	11	7	37	637
		5	78		478
		56	25	26	5525. 5526
A. Kenlkooponan . . .	Prinsigrat , ,	30	36	50	3550
				79	3579
Cornelija Buys	Hurengrat , ,	5	36	18	3518
G. Hondéling.	Reguliers , , ,	3	1	60	60.61.
				61	66
p. pr. A van Dam. A de Kryff.	Utrecht , , ,	82	6	21	521
		9	83	90	803.890
A. H. Brak et Zoon.	P. Z. Woorhurt	4	9	57	857
				60	860
A. Kersies.	Keizersgrach, ,	16	1	67	67
D. S. Catteleo	Vespewel , , ,	25	14	1.10	1301.1310

Digitized by Google

Etienne Goglin	Keizersgrach, ,	7	17	29	1629
A. van Eederf	Heerengrahat ,	21 22	3 46	92	292 2146
V, Voeramus.	Roozengrach. ,	5	32	96 a 100	3196 a 3200
I. Vander Feen. . . .	Keizersgrach. ,	18	1	35.96	35.96
I. Vander Feen. . . .	Heringrach , .	16	44	51.53	4351. a 53
A. B. Roethan	Heringrach , ,	100	8	6.10	706. a 710
Kerhoven et C.	Leidsche , , ,	124	56	6.50	5506. a 5593
I. A. Bredié.	Norderestraet ,	10	40	14.19	3914. a 3938
I. E. Goor	Keizersgrach. ,	36 50	6 31	76.78	576 a 78 4931
I. H. Neimann	Achetergrachr. ,	8	32	20.23	3120 a 3123
B. Antonij Mohv . . .	Prinsiegrach, ,	22 56	6 1	84 3	584 5501 a 3
A. H. I. Ransteyn-Mendehlik	Heerengrach, ,	1	36	1	3501
W. G. van Groell . . .	Addr. D. Beul ,	1	20	46	1946
De Lanoy et Zonen. . .	Kerstrant. , .	90 60	5 69	6061 5480	454.460 480.4968 5969
Keians Smit et Zoon . .	Prinsigrach , ,	20	3	97 a 100	5666.5698
Cornelis Bruat per il suo committente	Heringrach , ,	13 42	6 95	n.° 75	n.° 575 4195
Jarman et Zoon. , . .	Heringrach , ,	16	10	83	983
O Palmbon	N. Turtuinem ,	4	1	56.63	56 63 65
Chemel et Metejen . . .	Keizersgrach. ,	95 57	1	71 62	71 5662
D. Deurling Tyeenh . .	Prinsgrach , ,	4	8	87	707
Van den Broche et C. . .	Snigel, , , ,	5	6	27.28	527 5v9
De Wéd Tienk et C. . .	Keizersgrach, ,	49 28 57	1 52 2	84.88 53 3	84 88 2752 2753 5602 5603
I. Holsch.	Heerengrat , ,	1	38	100	3800
Boolen e C.	Heizersgrach, ,	27 60	11	42 1. e 2.	1042 5901 5902

Gorrit van Dich F. Z. .	Boormark , ,	74 35	1 34	81.82 92	81 e 82 3434 3392
F. T. B. Nersternurt. .	Singel , , , ,	64	3	78.89	278 289
Hope et C.	Keinsgrach . ,	11	78	90	1097
Kétmich et 80 ombergh.	Doclensrant , ,	59	7	94	694
Kerheven et C. , , , ,	Leidehegrach ,	1	8	32	4194
H. I. Walter et Zoon, ,	Heerengrach , ,	2	11	83	1083
F. G. Walter. , , , ,	Kehirsgrach , ,	1	1	42	977
Vauder Biet , et Brastamp per il signor I. G. ten Boven	Keugrach , , ,	12	17	19.23	1619 1623
I. W. Naichemd. , , ,	Keugrach , , ,	12	17	19.23	1619 1623
p. pr. C. H. La Lande ,	Prinsgrach , ,	2	35	38.39.	3438 3439
A. ten Broche Hochstrad'	Prinsgrach , ,	1	6	88	588
Gerardus Blanohe e Zoon	V. Z. A. Val. ,	15 5	4 44	84.85 46	384 385 44 a 446
J. H. Roelofsz , , , ,	Keovenlsborg . ,	5	27	25.a 29	2583 2629
H. Zuverts. , , , , ,	Keizersgrach. ,	10	24	51.52	2351 2352
G. J. Brung.. , , , , ,	Prinsgrach , ,	1	32	72	3172
p. pr. Goll. e C. C. Diest,	Keizersgrach. ,	5	27	2. a 6	2602 a 2603
J. H. Roelsfgs , , , ,	Klovenieshorg .	8 40 43 49 53 54	12	62 94 61 72 4 23 a	1162 3994 4262 4872 5202 5323 a 5325

Registrato in Amsterdam a 6 dicembre 1837 vol. 34 fol. 211 v. c. 1. contenente 14. foglietti e mezzo senza postille, ricevuto per dritto fiorioi quattro facendo coll'aumento di 23 per 100 fiorini 4. 92 - Il Ricevitore - firmato - Bundteo - Per tradnzione conforme all'origioale segnato o. 2196 ne varietur - Amsterdam a 13 dicem. 1837. Iao Zevart traduttore giurato.

Noi sottoscritto Regio console geoerale di S.M. il Re delle due Sicilie nel Regno de'Paesi Bassi facciamo fede, ed attestiamo per servire ovunque coovenga che il signor Ian Zevart , di cui precede quì sopra la firma, è traduttore giorato di questa Città, e che alle sue scritture in detta quali-

Digitized by Google

tà si dà piena fede e credito tanto in giudizio che fuori - Amsterdam 30 dicembre 1837 - Il Console generale - D. Arata - Per legalizzazione della dietroscritta firma del signor cavaliere D. Domenico Arata Regio Console generale in Amsterdam - Napoli 26 gennaio 1838 - Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri - Principe di Cassaro - n. 1213 - Napoli 26 gennaio 1838. Visto per Bollo, ha pagato carlini sette e grana 2 per 6 fogli digrana 12 - A. Mastellone - Concorda coll'originale - Domenico de Leva - n. 1222 - Registrato a 31 del 1838 grana 30. È simile all'originale col visto per bollo di grana 72 - Caruso - Belli.

Proccura del dì 24. Novembre 1837, da Anversa. — Traduzione dall' Olandese. Avanti di noi Xaverins Antonius Gheysens e Melchior Josephus Joannes Colins, notai residenti in Anversa, è comparso il signor Guillielmus Verbist, banchiere dimorante in Anversa. Il quale ci ha richiesto di voler depositare tra le nostre minute il doppio di una proccura con scrittura privata, dei Signori Willem Willink junior, Willem Hendrik Gompertz, Abraham Salomon van Raalte, Albertus Bernardus Roothann, e Jan de Haan figlio di Pieter, tutti in Amsterdam; data in Anversa agli 11 dicembre 1837. e giorni seguenti, e registrato in Anversa agli 11 dicembre 1837. Vol. 59. fol. 61. V. C. 6. e 9. ricevuto per dritto ed add. franchi 72 ed 83 cent. Il Ricevitore - firmato - Van Brudel in quattro fogli di carta bollata di 45 cent. — La suddetta proccura firmata nello studio di noi notaio Gheysens dai Portatori di obbligazioni a carico del Banco del Tavoliere di Foggia. Le obbligazioni indicate nella stessa proccura sulla esibizione de' titoli. Ed inerendo alla richiesta del comparente abbiamo annesso il doppio della detta proccura a quest'atto dopo esser riconosciuto e segnato, per rilasciarne copie ed estratti a chi di ragione. Di che atto fatto e rogato in Anversa nello studio del Dottor Gheysens agli 11. dicembre 1837. Dopo lettura fatta il Signor Comparente ha firmato con noi notaj questa minuta che rimane al dottor Gheysens —Firmato. G. Verbist M. I. I. Colins Notaio, e Xav. Gheysens- Registrato in Anversa senza postille a 12 dicembre 1837. Vol. 168. fol. 40. V. C. 7 - ricevuto per dritto ed add. franchi 2 e 15 cent.-- Firmato. Van Brudel. Per copia conforme firmato.—Xav. Gheysens. - Copia della

proccura depositata. Gli infrascritti rispettivamente portatori d'obbligazioni segnate coi numeri che saranno indicati quì sotto presso delle firme di ciascuno di loro, a carico del Banco del Tavoliere di Foggia stabilito in seguito del Rescritto di S. M. il Re delle due Sicilie, dato in Napoli a 15. settembre 1834. dell'imprestito contratto dal sopramentovato Banco in Parigi nell'anno 1835, ed approvato in un'assemblea generale tenuta in Napoli a 9. aprile 1835; dichiarano con la presente costituire e fare i loro Proccuratori nella più efficace forma di dritto possibile i signori Willem Willink Iunior, Willlem Hendrik Gompertz, Abraham Salomon Van Raalte, Albertus Bernardus Roothann, e Ian de Haan figlio di Pieter tutti domiciliati in Amsterdam, insieme, ed in caso inaspettato di morte, rifiuto, assenza, od altro impedimento d'uno o due di essi, solo i quattro o tre rimasti o presenti di detti cinque. Specialmente per, dalla parte ed in nome degli infrascritti, guardare, difendere e promuovere gl'interessi dei portatori d'obbligazioni del suddetto imprestito a carico del Banco del Tavoliere di Foggia, laddove sia bisogno, come anche contro e verso ogni e ciascheduno, tanto autorità come persone particolari, e mantenere e far valere i loro diritti laddove e contro chi di ragione; proccurare che le condizioni annesse al sullodato imprestito siano puntualmente adempite, e che ai prestatori divengano, e rimangano assicurati tutt'i dritti, ed il godimento di tutt'i benefici ad essi attribuiti e promessi dal suddetto imprestito. Quando ed ogni volta che i signori costituiti stimeranno ciò opportuno, prender cognizione a far prendere cognizione per mezzo di un agente, da nominarsi da essi a tal fine, delle operazioni del Banco; tanto presso S. M. il Re delle due Sicilie, come presso di autorità subalterne, banchi, depositari, ed altre persone, avendo alcuna custodia o autorità, fare ogni rimostranza, formare, sottoscrivere e recare tutti memoriali, presentare suppliche, domandare disposizioni, e fare eseguire le medesime, convocare ogni assemblea, o fare eseguire le deliberazioni prese, credendo ciò a proposito intendersi coi portatori esteri d'obbligazioni od i loro rappresentanti, prender le più convenevoli misure ad eseguire le medesime. Laddove e contro chi bisogna agire in giustizia, comparire avanti ad ogni corte, tribunale, ed altra autorità competente, domandare sentenze, eseguire le favorevoli, e trovando ciò a proposito

appellare delle pregiudizievoli, fare, e levare sequestri, istruire proseguire richiami, o desistere da' medesimi, provocare sequestrazioni ed obbligazioni ipotecarie e consentire nel levamento delle stesse, dippiù accordarsi amichevolmente; transigere e compromettere, accettare sicurtà, fare tutte nominazioni, domandare condonazioni volontarie, o consentire nelle medesime, passare tutti atti necessarî, eligere domicilio e di più generalmente, tanto in giustizia come fuori di essa fare ed eseguire di più, ed inoltre tuttocciò che sarà necessario e convenevole all'interesse dei portatori delle suddette obbligazioni, ed essi infrascritti stessi essendo presenti potrebbero o dovrebbero fare, benchè all'uno od altro fosse richiesto un più ampio o più speciale mandato, il che viene considerato essere inserto nella presente; il tutto con facoltà di sottoscrizione, sotto promessa di approvazione ed obbligo speciale di garentire ed indennizzare i costituiti ad ogni tempo da tutte spese già fatte e da fare, e di liberare i medesimi di spese e danni, il tutto sotto obbligazione conforme alla Legge. Anversa a 24 novembre, e giorni seguenti dell'anno 1837.

	NOMI DE' PORTATORI.	DOMICILI.	AZIONI. N.°	Serie.	N.° della Serie.	NUMERI.
1	1. Ferd. van Puysfen. . .	Anversa.	5	4 4 4 4 4	74 75 73 72	375 374 373 372
2	2. C. P. Waegmans . . .	Anversa.	10	4 40 52 35 58	27 51 52 76	338 3927 5151
3	3. F. I. de Borrelceans . .	Anversa.	12	13 58 13 58 4 4	7 67 66 70 21	1207 5767 1206 5766
4	F. J. de Borrekens. . . .	Anversa.	4	13 58 58	50 2 64 75	1250 1202 5764

Digitized by Google

5	Ed. Lubrehts	Anversa.	10	55 55 55	16 64 65	859 5406 5407
6	I. Formenais.	Anversa.	13	7 7 28 43 59	28 13 60 14	6134 2760 4262
7	J. Formenais.	Anversa.	15	55 4 7 13	60 35 25	5478 735 660
8	Marcheclyn..	Anversa.	3	58 58 43	42 76 80	5742 5776 4286
9	G. Verbis.	Idem	4	16 4 19 49	40 45 7 83	1991 1992 1993
10	Joseph van Lidth de Jeun.	Idem	10	20 35 50	91 92 83	3407 3490 4270
11	P. J. de Borghes. . . .	Idem	1	25	76	2476
12	Ch. de Haen	Idem	11	13 25 58	9 98	1209 2416
13	E. M. van Welhysen. . .	Idem	7	7	100	700
14	Francois van Vispen. . .	Idem	8	1	26	16
15	P. Hasmans.	Idem	10	55 55 49	25 11 63	5425 5411 5463
16	Jean vad Linth de Jende ..	Idem	11	19 24 24	41 77 78	1841 2377 2380
17	De Gilman.	Idem	10	7 10 34	54 16 17	654 914 916
18	De Gilman.	Idem	10	1 4 7	85 26 88	85 326 688
19	Edvard Werbram. . . .	Anversa. . . .	7	19 19 19	97 85 84	1867 1885 1852
			5	35	86	3486

20	J. A. Vander Fleydem . .	Idem.	5	35	86	3486
21	J. de Cran.	Idem.	5	40 40 40	73 74 75	3973 3974 3975
22	L. J. van Gameren. . . .	Idem	8	14 7 14	35 53 56	4355 633
23	L. J. van Gameren. . . .	Idem	7	23	41	4356
24	J. C. van Shydok. . . .	Idem	10	1 1 1 1	35 98 54 36	35 98 54 98
25	P. Peutemans.	Idem	2	39	1	3801
26	Ch. Le Grelle	Idem	2	55	100	5300
27	P. Pauwello.	Idem	9	25 24 40 40	30 29 31 86	2430 2431 2388 3957
28	P. Pauwls.	Idem	7	40 29 25	56 11 41	2811 2441 2442
29	VanGeelnyen van denDries.	Idem	6	19	4	1884
30	De Gilman	Idem	8	39	46	3845
31	H. Crabbé.	Idem	3	55	70	5470
32	P. Ganthyn	Gand	14	28 33 37 40	66 52 72 43	2766 3452 3672 3943
33	P. Ghantyn.	Gand	42	58 13 22	37 38 39	5737 5738 5739
34	P. Ganthyn.	Gand	3	22	79	2179
35	G. Werbis	Anversa.	21			5201
36	Francois de Wols . . .	Idem	5	2 41 55	8 10 97	108 4010 5497
37	F. Werbist	Idem	13	1 34 7	75 68 74	360 72 74
38	C. Vos	Idem	4	10	11	911

39	E. F. van Sulpor. . . .	Idem.	2	22	5	2105
				1	20	20
40	Ch. J. J. de Gruyltery . .	Idem	17	1	11	11
				14	18	18
				7	42	642
41	A. J. J. de Gruylters . .	Idem	109	17	51	851
				25	52	652
				16	62	1266
				19	67	
				1	19	19
42	A. J. S. de Greuylters. . .	Idem	32	4	25	21
				7	29	323
				13	30	29
43	F. van de Goor.	Idem	6	37	37	3637
				19	41	3641
				37	40	1808
				10	56	955
44	Buydens. Capitano . . .	Idem	8	10	57	957
				10	61	961
				58	20	
45	Lubrechts	Idem	2	10	69	969
				53	28	5428
				»	30	5430
46	Julex Deleroix.	Idem	5	»	29	5429
				»	27	5427
				»	31	5431

Registrato in Anversa agli 11 dicembre 1837. vol. 59. folio 61. v. cas. 6. a 9.--ricevuto per dritto franchi 57 e 80 cent. coll'add. franchi 72. e 83. centesimi. Il Ricevitore.-Firmato.-Van Bredul. Visto e segnato ne varietur - p. annesso nello studio del notar Gheysens in Anversa agli 11 dicembre 1837. segnato. G.V.C. e G. S. - Per copia conforme all'atto originale firmato nel nostro studio dai suddetti portatori sulla esibizione delle sopramentovate azioni. Firmato. - Xav. Gheysens. Visto per la legalità della firma del signor Xav. Gheysens notaio residente in Anversa da noi presidente del tribunale di prima istanza sedente in Anversa. Anversa 13 dicembre 1837. Il Vice-presidente. Firmato. -- Norb. Louis Hermans (L. S.) segue en Tealin. Visto dal Regio Consolato di S. M. Siciliana in Anversa per legalità della firma del signor Norb. Luigi Hermans Vice-presidente del tribunale di prima istanza sedente in Anversa. Anversa li 13 dicembre 1837. Il Regio Console. Firmato.--Luigi Frascon. Per traduzione conforme all'originale segnato n.° 2215. ne varietur. Amsterdam a 23 dicembre 1837. Ian Zevart traduttore giurato. Noi sottoscritto Regio Console di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie nei

Digitized by Google

Paesi Bassi facciamo fede ed attestiamo per servire ovunque convenga che il signor Ian Zevart, di cui precede quì sopra la firma, è traduttore giurato di questa Città, e che alle sue scritture in detta sua qualità si dà piena fede e credito tanto in giudizio che fuori. Amsterdam li 3 gennaio 1838. Il Console generale-D. Arata. Per legalizzazione della soprascritta firma del signor cavaliere D. Domenico d'Arata Regio Console generale in Amsterdam -- Napoli 26 gennaio 1838. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri - Principe di Cassaro -- n. 1215. Napoli 26 gennaio 1838. Visto per bollo ha pagato grana 36 per tre fogli di grana 12.-Mastellone. È simile all'originale. V.° per bollo di grana 12 a 14 febbraio 1838 grana 30 - Cipullo - Visto - de Gregorio.

Proccura del 27 Dicembre 1837. da Amsterdam.

Traduzione dall'Olandese. A 27 dicembre dell'anno 1837. Avanti a me D. Joannes Commelin ed il mio collega notai pubblici residenti in Amsterdam, sono comparsi. I signori Willem Willink junor cavaliere dell'Ordine del Lione Nerlandese, e negoziante. Willem Shendrik Gompertz negoziante, Abram Salomon Van Raalte negoziante, Albertus Bernardus Rathan sensale, e Jan de Haan figlio di Pietro commissionario. Tutti dimoranti in questa Città, in qualità, secondo atto di procura sottoscritto in questa città a 17 novembre e giorni seguenti di questo anno 1837; registrato come segue: Registrato in Amsterdam a 6 dicembre 1837. Vol. 34, fol. 211, v. cas. 1. contenenti foglietti 14 ½ senza postille, ricevuto per dritto 4 fiorini, facendo con 23 centesimi add. fiorini 4, e 92 centesimi. Il Ricevitore - firmato - Bundten; e rimasto annesso alla minuta della presente, dopo aver riconosciuto per vero, o segnato dai signori comparenti in presenza dei sottoscritti notai — di procuratori speciali d'azionari in un imprestito contratto dal Banco del Tavoliere di Foggia in Parigi nell'anno 1835, ed approvato in un'Assemblea generale tenuta in Napoli a 9 aprile 1835. E dichiarano i signori componenti, nella di loro suddetta qualità, in virtù della facoltà

speciale datali nel sopramentovato atto, con la presente costituire e dare pieno potere ai signori Meuricoffre, Sorvillo, e compagni negozianti dimoranti in Napoli — Specialmente per guardare, difendere, e promuovere gli interessi degli azionari nel suddetto imprestito a carico del Banco del Tavoliere di Foggia, che hanno sottoscritto il suddetto atto di qualificazione, laddove sia bisogno, come anche contro o verso ogni e ciascheduno tanto autorità come persone particolari, e mantenere e far valere i loro dritti, laddove e contro chi di ragione, proccurare che le condizioni annesse al sullodato imprestito siano puntualmente adempite, e che ai prestatori divengano e rimangano assicurati tutt' i dritti, ed il godimento di tutti i benefici ad essi attribuiti e promessi dal suddetto imprestito — Quando ed ogni volta che i signori costituiti stimeranno ciò opportuno prender cognizione delle operazioni del Banco, domandare ogni spiegazione, e prendere ispezione di tutte scritture, atti, e documenti, tanto presso di S. M. il Re delle due Sicilie, come presso di autorità, banchi, depositari, ed altre persone avendo alcuna autorità, o custodia fare ogni rimostranza, formare, sottoscrivere, e recare memoriali, presentare suppliche, domandare disposizioni, e far eseguire le medesime, convocare ogni assemblea, assistere alle medesime, o fare eseguire le deliberazioni prese, credendo ciò opportuno, intendersi cogli azionari esteri od i loro rappresentanti, prender le più convenevoli misure, ed eseguire le medesime, laddove e contro chi bisogna di agire in giustizia, comparire avanti ad ogni corte, tribunale, ed altra autorità competente, domandare sentenze, eseguire le favorevoli, e trovando ciò a proposito appellare delle pregiudiziali; fare elevare sequestri, istituire, e proseguire richiami, e desistere dai medesimi, provocare sequestrazioni, ed obbligazioni ipotecarie e consentire nel levamento delle medesime, di più accordarsi amichevolmente, transigere, e compromettere, accettare sicurtà, fare tutte nominazioni, domandare condonazioni volontarie, o consentire nelle medesime, passare tutti atti necessari, eleggere domicilio, e di più generalmente tanto in giustizia come fuori di essa fare ed eseguire di più ed in oltre tutto ciò che sarà necessario e convenevole agli interessi degli azionari nel suddetto imprestito, ed essi signori comparenti nella di loro detta qualità potrebbero e dovrebbero fare, benchè

Digitized by Google

all'uno od all'altro fosse richiesto un più ampio e più speciale mandato, il che viene considerato essere inserto nella presente; il tutto con facoltà di sostituzione, sotto promessa di approvazione, ratificazione, ed obbligazione conforme alla legge — Fatto e rogato in Amsterdam nei rispettivi domicili dei signori comparenti quì sopra mentovati, che hanno firmata la minuta della presente che rimane nella possessione e custodia del notar Commelin, coi notai dopo lettura fatta—Registrato in Amsterdam a 28 dicembre 1837. vol. 53. fol. 60. v. cas. 6. contenente un foglietto e mezzo senza postille— Ricevuto per dritto centesimi 80—Il ricevitore— firmato — Budh — Per copia — firmato — Commelin notaio — Per traduzione conforme all'originale segnato n.° 2223. ne varietur — Amsterdam a 29 dicembre 1837 — Jan Zevart traduttore giurato. — Noi sottoscritto Regio console generale di S. M. il Re delle due Sicilie nel Regno dei Paesi Bassi facciamo fede ed attestiamo per servire ovunque convenga, che il signor Jan Zevart, di cui precede quì sopra la firma, è traduttore giurato di questa città, e che alle sue scritture in detta sua qualità si dà piena fede e credito tanto in giudizio che fuori — Amsterdam li 30 dicembre 1837 — Il console generale — D. Arata — Per legalizzazione della soprascritta firma del signor cavaliere D. Domenico Arata Regio console generale in Amsterdam — Napoli 26 gennaio 1838. — Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri — Principe di Cassaro — n.° 1213—Napoli 26 gennaio 1838—Visto per bollo ha pagato grana 12— Mastellone —È simile all'originale — Giuseppe de Leva — Visto per bollo grana 12 a 13 febbraio 1838 grana trenta - Cipullo. Visto—de Gregorio.

Procura del 2 gennaio 1838 in data di Amsterdam.

Traduzione dall'olandese—A 2 gennaio dell'anno 1838—Avanti a me D. Jannes Commelin, ed il mio collega notai pubblici residenti in Amsterdam sono comparsi i signori Willem Willink junior cavaliero dell'ordine del Lione Nerlandese e negoziante, Willem Hendrik Gompertz negoziante, Abraham Salomon Van Raalte negoziante, Alber-

Digitized by Google

tus Bernardus Rootham sensale, e Jan de Haan figlio di Pieter commissionario, tutti dimoranti in questa città, il primo sul Heerengracht vicino al Vesrestrat, il secondo nel Haringpalher vicino al Marti, il terzo sul rione Harstenstrach, il quarto sul Havenghar, ed il quinto sul Heerengracht in qualità (secondo atto di proccura sottoscritto in Anversa a 24 novembre 1837, e giorni seguenti, e la quale proccura dopo essere riconosciuta per vera e segnata dai signori comparenti in presenza dei sottoscritti notai è stata annessa alla minuta della presente, o sarà registrato con la stessa) di procuratori speciali, d'azionari in un imprestito contratto dal Banco del Tavoliere di Foggia in Parigi nell'anno 1835, ed approvato in un'assemblea generale tenuta in Napoli a 9 aprile 1835—E dichiarano i signori comparenti nella loro suddetta qualità in virtù della facoltà speciale datali nel sopramentovato atto colla presente sostitnire, e dar pieno potere ai signori Meuricoffre, Sorvillo e comp. negozianti domiciliati in Napoli, specialmente per guardare, difendere, e promuovere gli interessi degli azionari nel suddetto imprestito a carico del Banco del Tavoliere di Foggia che hanno sottoscritto il suddetto atto di qualificazione laddove sia bisogno come anche contro, e verso ogni, e ciascheduno tanto autorità come persone particolari, e mantenere, e far valere i loro dritti laddove, e contro chi di ragione, proccurare che le condizioni annesse al sullodato imprestito sieno puntualmente adempite, e che ai prestatori devengano, e rimangano assicurati tutt'i dritti, ed il godimento di tutt'i benefici ad essi attribuiti e promessi dal suddetto imprestito. Quando ed ogni volta che i signori costituiti stimeranno ciò opportuno prendere cognizione delle operazioni del Banco, domandare tutte spiegazioni, e prendere ispezione di tutte scritture atti e documenti tanto presso S. M. il Re delle due Sicilie, come presso di autorità subalterne, banchi, depositari, ed altre persone avendo alcuna autorità o custodia, fare ogni rimostranza, formare, sottoscrivere, e recare memoriali, presentare suppliche, domandare disposizioni, e fare eseguire le medesime, convocare ogni assemblea, assistere alle medesime, e fare eseguire le deliberazioni prese credendo ciò a proposito intendersi cogli azionari esteri od i loro rappresentanti, prendere le più convenevoli misure, ed eseguire le medesime laddove e contro chi bisogna

agire in giustizia, comparire avanti ad ogni corte tribunale ed altra autorità competente, domandare sentenze, eseguire le favorevoli, e trovandosi ciò a proposito, appellare delle pregiudiziali, fare e levare sequestri, istituire e proseguire richiami, o desistere dai medesimi, provocare sequestrazione, e consentire nel levamento delle medesime, dippiù accordarsi amichevolmente, transigere, e compromettere, accettare sicurtà, fare tutte nominazioni, domandare condonazioni volontarie, e consentire nelle medesime, passare tutti atti necessari, eleggere domicilio, e dippiù generalmente tanto in giustizia come fuori di essa, fare ed eseguire di più ed in oltre in tutto ciò sono necessarie e convenevole all' interesse degli azionari nel suddetto imprestito, ed essi signori comparenti nella suddetta loro qualità potrebbero o dovrebbero fare, benchè all' uno, od all' altro fosse richiesto un ampio, e più speciale mandato, il che viene considerato essere inserto nella presente: il tutto con facoltà di sostituzione,sotto promessa di approvazione, ratificazione, ed obbligazione conforme alla Legge—Fatto e rogato in Amsterdam nei rispettivi domicilî dei signori comparenti quì sopra mentovati, che hanno sottoscritta la minuta della presente, che rimane nella possessione e custodia del Notaio Commelin, coi notai, dopo lettura fatta—Registrata in Amsterdam a 2 gennaio 1838. vol. 53 fol. 6 v. c. 6 contenente foglietto uno e mezzo senza postille - ricevuto per dritto 80 centesimi facendo coi 23 centesimi addizionali centesimi 98 ½, l' atto annesso essendo registrato simultaneamente vol.34—fol. 245 v. c. 4 e 5 per lo dritto combinato di fiorini 4 ed 80 centesimi, facendo con centesimi add. fiorini 5 o 91, centesimo—Il ricevitore-firmato-Bundten - Per copia - firmato - I. Commelin notaio (L. S.) - Per traduzione conforme all' originale segnato num. 2225 ne varietur - Amsterdam 2 gennaio 1838 - Jan Zevart traduttore giurato - Noi sottoscritto Regio console di S. M. il Re delle due Sicilie nel Regno dei Paesi Bassi facciamo fede, ed attestiamo per servire ovunque convenga, che il signor Jan Zevart, di cui precede quì sopra la firma, è traduttore giurato di questa città, e che alle sue scritture in detta sua qualità si dà piena fede e credito tanto in giudizio che fuori - Amsterdam li 3 gennaio 1838 — Il console generale-D. Arata -- Per legalizzazione della soprascritta firma del signor cava-

Digitized by Google

liere D. Domenico Arata Regio console generale in Amsterdam - Napoli 26 gennaio 1838 - Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri - Principe di Cassaro - N. 1214 - Napoli 26 Gennaio 1838-Visto per bollo - ha pagato grana 12-Mastellone - È simile all' originale - Giuseppe de Leva - Registrato nel 1. officio atti civili a 14 febbraio 1838. sotto il numero progressivo 1269. - Ricevuto - Cipullo.

Proccura del 16 marzo 1839 in data di Amsterdam.

Oggi che sono li 16 marzo 1839 innanzi a noi Giovanni Commelin e collega, notai pubblici residenti in Amsterdam, Regno dei Paesi Bassi, e sottoscritti, furono presenti i signori Willem Willinck juniore cavaliere dell' ordine del Liene Nerlandese negoziante, Willem Hendaik Gompertz negoziante, Alberto Bernardo Rootham sensale, e Giovanni di Haan figlio di Pietro commissionario, tutti domiciliati in questa città, il primo in Heerensgrath presso del Vyzelstraat, il secondo in Haringpakerg presso del Hartenstraat, e l'ultimo in Heerensgrath presso del Vyzelstraat, stipulanti nel nome della maggiorità dei portatori dello obbligazioni di prestito alla Banca del Tavoliere di Foggia, per l'impronto fatto nel nome della detta Banca a Parigi l'anno 1835, ed approvato dall'assemblea generale degli azionisti in Napoli il 9 aprile 1835, e ciò in virtù dei pieni poteri dati dai detti portatori d'obbligazioni con atti sottoscritti in Amsterdam il 17 novembre e seguenti dell'anno 1837, ed in Anversa il 24 novembre e seguenti dell'anno medesimo debitamento registrati, rimasti annessi alle minute degli atti di costituzione passati in Amsterdam innanzi a Giovanni Commenil e suo collega notai pubblici ivi residenti in data del 27 dicembre 1837, e 2 gennaio 1838 registrati, ai detti signori Willem Willink juniore, Willem Hendrik Gompertz, Alberto Bernardo Roothann, e Giovanni de Haan figlio di Pietro, insieme col signor Abramo Salomone Van Raalte, il quale si è scusato, e ritirato dalla detta commissione con atto sottoscritto in questa città il 21 febbraio scorso innanzi al notaio Commelin e suo collega, registrato, e questo tanto

congiuntamente che nel caso di morte, rifiuto, o altro impedimento di uno o di due, i quattro o tre superstiti o presenti congiuntamente. I quali comparenti in virtù del potere di costituzione inserito nelle dette proccure, hanno con questo atto costituito per procuratore generale e speciale il signor Pietro Errico Gompertz, domiciliato in questa città, al quale danno potere di rappresentare per essi e nel loro nome i portatori delle obbligazioni, che hanno sottoscritto i menzionati atti di procenra, in tuttociò che riguarda l'esecuzione esatta e fedele delle condizioni dell'impronto fatto dalla detta Banca del Tavoliere di Foggia, reclamare ed esigere, sia di concerto coi signori Meuricoffre, Sorvillo e compagni, sia solo, dalla detta Banca del Tavoliere di Foggia, dai suoi azionisti, preposti, ed altri a cui apparterrà l'esecuzione delle condizioni dell'impronto, ed il pagamento integrale tanto del capitale delle dette obbligazioni, che delle rendite scadute e da scadere, e dar quietanza e discarico per le somme che riceverà. In mancanza di pagamento o nel caso di contestazione o difficoltà, citare e comparire tanto da attore che da convenuto innanzi ai tribunali di conciliazione, conciliarvisi, se possa farlo, trattare e comporre; in difetto di conciliazione, citare e comparire innanzi ad ogni altro giudice del tribunale, difendersi, opporsi, appellarsi, provvedersi per richiesta civile, o in cassazione, esercitare ogni azione e diligenze necessarie, fare qualunque dimanda, ottenere giudicati, farli mettere in esecuzione, formare opposizioni o sequestri, citare i terzi sequestrati a far le loro dichiarazioni, dimandare contro essi qualunque condanna e persequitarli sino al pagamento diffinitivo, richiedere iscrizioni, fare sequestri, esecuzioni, espropriazioni forzate, provocare qualunque distribuzione di danaro, contestare, ammettere le collocazioni degli altri creditori ritirare i borderò e riceverne il montante, o venderli, e trasportarne il prezzo. Transigere ed accogliere qualunque accomodamento, accordar termini e dilazioni, consentire alle rimesse, accettare in pagamento del tutto o di una parte qualunque delegazione, cessione; convenir questi in giudizio, esercitare ogni azione contro i cedenti, fare qualunque esecuzione ed atti di procedura contro i delegati, togliere sequestri, opposizioni, carcerazioni, impedimenti ed iscrizioni, consentirne la radiazione, accordare qualunque desistenza, eligere domicilio, rimettere, e riti-

rare ogni titolo ed atto, e dare e ritirare qualsiasi incarico. Nominare patrocinatori, avvocati, difensori, arbitri, altri arbitri ancora, esperti e nuovi esperti. In caso di fallita, comparire in ogni assemblea di creditori, sottoscrivere qualunque concordato, nominare sindaci, commessari, custodi ed altri, richiedere ogni apposizione di suggelli, far procedere al riconoscimento e rimozione dei suggelli, ed a qualunque inventario, far verificare i crediti, affermare che sono sinceri e veri, intervenire in ogni atto, eligere domicilio; e generalmente fare tanto in giudizio che fuori quanto sarà richiesto, e che i comparenti potrebbero o dovrebbero fare essi medesimi laddove fossero sopra luogo, sebbene non si trovasse preveduto nella presente proccura, promettendo i detti comparenti di approvare e ratificare il tutto alla prima richiesta sotto obbligazione come di dritto. Di ciò si è disteso il presente atto in Amsterdam nei domicilî dei suddetti comparenti, i quali coi notai hanno sottoscritto la minuta del presente, restata in potere del notaio Commelin - sottoscritti - w. Willink juniore - W. H. Gompertz - A. B. Roothaan - J. de Haan - J. Commelin notaio - H. S. Veyland notaio - Per spedizione - J. Commelin notaio - Noi sottoscritto Regio console generale di S. M. il Re delle due Sicilie nel Regno dei Paesi Bassi, facciamo fede ed attestiamo per servire ovunque convenga, che il signor J. Commelin che ha firmato qui sopra è notaio pubblico giurato di questa città, e che alle sue scritture in detta sua qualità si dà piena fede e credito tanto in giudizio che fuori - Amsterdam li 19 marzo 1839 - Il Console Generale - D. Arata. Per legalità della firma del signor Arata - Napoli 8 luglio 1839 - Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri— Principe di Cassaro - n. 303 - Napoli 8 luglio 1839. Visto per bollo per fogli due di grana sei ha pagato grana dodici - A. Mastellone - Visto - Ferrante - Per traduzione a copia conforme - Giuseppe Ciancio n. 6370. Registrato a 10 luglio 1839 grana 30. È simile all'originale sul visto per bollo di grana dodici - Banchiere - Visto - Belli.

Digitized by Google

Sentenze e decisioni.

Sentenza del tribunale di commercio di Napoli del dì 24 agosto 1839 su l'azione del signor Gompertz contro i voluti rappresentanti della Banca.

Il tribunale intese le parti all'udienza del dì 14 agosto corrente anno, ed in continuazione della medesima.

QUISTIONI

Sul rito. — 1.ª Regge la proposta nullità del giudizio, per non aver l'usciere fatto vidimare dal signor duca di Avena consultore di Stato, destinato con Sovrano Rescritto del 12 marzo 1838 presso la così detta Banca del Tavoliere, gli atti allo stesso intimati?

Sul merito. — 2.ª Il signor Pietro Errico Gompertz ha giustificato di esser egli autorizzato dai capitalisti esteri possessori delle obbligazioni della detta Banca ad avvanzare in giudizio le dimande comprese nella sua citazione?

3.ª Può il tribunale pronunziare sulla dimanda principale del detto Gombertz pria di conoscere so le obbligazioni rappresentate dai suoi mandanti sieno tuttavia esistenti presso i medesimi?

4.ª Possono coloro, che hanno sborsato un milione ed ottocentonovantamila ducati, coi quali sono sorti per via puramente di fatto due private amministrazioni, una in Napoli, e l'altra in Foggia, chiederne i pochi residui dagli amministratori attuali, per non andar esposti al danno certo, cho si compia la consumazione dei residui medesimi in appuntamenti mensili, e soldi d'impiegati, ed altre spese, rimanendo semplicemente conceduto ai capitalisti suddetti di potersi ingerire nel prosiegno dell'amministrazione?

5.ª Non giudicando il tribunale allo stato diffinitivamente sulle dimande principali del signor Gompertz, può discendere a disporre le misure provvisionali subordinatamento chiesto?

6.ª Che deve dirsi nell'interesse del signor D. Carlo Vanotti, che ha dichiarato di non far più parte dell'Amministrazione della Banca?

Digitized by Google

7.ª Che per le spese ?

Sulla prima. — Considerando che il signor consultore duca Avena, destinato presso la detta Banca, fin dal 27 luglio ultimo dichiarò di esser cessata la missione conferitagli col Real Rescritto de' 12 marzo 1838 per cui erroneamente dall' attore è stato citato, non avendo il nominato signor duca alcun' interesse nella presente contestazione, ed è perciò che si renda oziosa la quistione promossa circa la mancanza del *vidimato* agli atti intimati al medesimo.

Sulla seconda. — Considerando che diversi portatori delle obbligazioni della Banca del Tavoliere, tanto di Amsterdam, che di Anversa, costituirono loro procuratori i signori Willins, Lemier, Willam, Hendrick, Gompertz, Abraham Salomon Van Raalte, Albertus Bernardus Rootaan, Jan de Haan figlio di Pieter, tutti domiciliati in Amsterdam per *guardare, difendere e promuovere i loro interessi riguardanti l' imprestito fatto* alla cennata Banca, non che *per agire in giudizio, comparire avanti ad ogni corte, tribunale ed altre autorità per domandar sentenze, ed eseguirle, e con speciale facoltà di sostituire altri*, giusta il contenuto nelle due procure prodotte, ed intimate :

Considerando che i detti costituiti procuratori, per la facoltà espressa nelle citate procure, han sostituito il signor Pietro Errico Gombertz, con tutte le facoltà ad essi concedute nelle indicate procure, come dall'atto formato in Amsterdam li 16 marzo 1839, il quale vedesi ancora intimato e prodotto.

Considerando che coll' art. 14 della convenzione del 31 gennaio 1835 scritta in Parigi, trovasi stabilito di poter la maggioranza dei portatori delle seimila obbligazioni far prendere conoscenza delle operazioni della Banca da persona da essi nominata a tal uopo, o far valere tutti i loro diritti contro la medesima, ogni qual volta le circostanze lo richiedessero, e che una tale autorizzazione doveva esser data dai portatori di un numero non minore di 3001 obbligazioni.

Considerando che dalle prodotte procure rilevasi, che il numero delle obbligazioni possedute dai costituenti è molto al di sopra di quello richiesto dal citato art. 14 della detta convenzione, percui trovandosi il signor Pietro Errico Gompertz nominato dai medesimi loro procuratore

Digitized by Google

ha appieno giustificato di esser egli autorizzato ad agire nell' attuale giudizio.

Sulla terza. — Considerando che avendo i costituenti documentato, che nell' atto della formazione del mandato erano possessori delle corrispondenti obbligazioni, non ne risulterebbe alcuna conseguenza contro l' atto stesso, nel caso che l'avessero posteriormente alienate, od in altro modo distratte, dappoichè gli ultimi possessori non potrebbero non riconoscere il fatto di quelli, dai quali verrebbero ad aver causa.

Considerando che ciò non pertanto il signor Gompertz si è offerto di far costare che le obbligazioni medesime sieno nel possesso di coloro, che son concorsi al mandato, e che può essere più cauto per gl' interessi dei possessori di assicurare un tale estremo di fatto.

Sulla quarta. — Considerando che nel contratto dei 31 gennaio 1835 del signor marchese Dragonetti rappresentato dal cavaliere Marsuzj de Aquirre si dichiarò, che la Banca in *attenzione della stipula del suo atto constitutivo si trovava rappresentata da un comitato organico, composto dal detto signor Dragonetti, dal signor Dubois, dal signor Rodolfo Tortora, e dallo stesso signor Marsuzj de Aquirre*, e che si sarebbe formata da due serie di azioni, la prima di ducati cinquecentomila di azionisti regnicoli, presso i quali riseder dovea l'amministrazione, e la seconda di ducati un milione e mezzo di azionisti esteri. Si espresse ancora che gli azionisti nazionali constituirebbero la società, conformandosi alle leggi, che regolano le società anonime.

Considerando che il signor Van-Aken, che assunse l' obbligo di vendere le obbligazioni agli azionisti esteri, non volle esser prudente a vincolare il danaro, ma lo diè libero in mano degli *organizzatori*.

Considerando che costoro anzicchè dare al danaro istesso la sua destinazione, col formare, pria di esporne la prima serie di azionisti nazionali, e di ottenere a norma dell' art. 52 delle LL. di eccezione, la Sovrana approvazione all' atto constitutivo, che doveva formarsi dopo creata la detta prima serie, piacque loro per via di fatto farne sorgere due private amministrazioni.

Considerando che se fossero stati i suddetti *organizzatori* autorizzati da espresso mandato dai capitalisti ad amministrare questo di loro

peculio, niun dubbio potrebbe esservi, che i mandanti potrebbero allontanarli, e prendersene gli avvanzi. Ora non potranno certamente dei gestori, che hanno agito per via di fatto, avere maggior dritto di quello, che avrebbero dei legittimi mandatari.

Considerando che impropriamente si ricorre dalli signori Albertazzi e Garagusa al suddetto contratto, per farne derivare la idea di società, o di semplice ragione di credito nelle persone dei suddetti capitalisti esteri. Per le ragioni di anzi esposte la società non ha giammai esistita, e molto meno può ridursi il diritto dei sopradetti a semplici ragioni di credito, perchè vi mancherebbe quel debitore, che secondo il contratto dovea essere una *società anonima formata secondo le leggi*. Indubitato è quindi che tutto si ridusse ad un'amministrazione di puro fatto della roba aliena.

Considerando che il signor Gompertz per togliere qualunque ostacolo a ricevere gli avanzi di questa gestione di fatto, si è offerto a garantirne lo stralcio, mercè la obbligazione di solida è riputata casa di commercio di questa Capitale, e che con atto posteriore ha maggiormente spiegato, che una tal garentia s'intendea diretta anche nell'interesse dei terzi se ve ne fussero.

Considerando che i medesimi signori Albertazzi e Garagusa ricorrono ancora al mezzo di voler continuare a gerire invitando i capitalisti, o il loro rappresentante a concorrere con essi nell'amministrazione da progredire, o da stralciarsi.

Considerando che questa domanda oltre ad esser priva d'ogni fondamento, incontra l'ostacolo che un gestore ed anche un mandatario non può voler per forza continuare a mischiarsi dell'altrui negozio, molto più qualora la gestione ha esposto il proprietario ad immensa perdita.

Considerando che il signor Dubois non resiste alla domanda del signor Gombertz, anzi vi annuisce.

Sulla quinta. —Considerando che se il signor Gompertz si è offerto a documentare che i suoi mandanti posseggono tuttavia le obbligazioni, ed il tribunale adotta per maggior cautela degl'interessati questa misura, e se niun diritto hanno i gerenti attuali a persistere nell'amministrazione, non

Digitized by Google

potrebbe respingersi la domanda provvisionale del medesimo signor Gompertz per una misura tendente ad assicurare gl' interessi dei capitalisti, non che a fare cessare le i nutili spese, e d' altronde impedire che gl' affari in pendenza non fossero ultimati.

Considerando che questa misura provvisionale, quando anche non fosse stata domandata, avrebbe dovuto il tribunale ordinare di ufficio in vista della circostanza di essersi il delegato ritirato dall'incarico avuto dal Governo di sorvegliare quest' amministrazione di puro fatto nell'interesse dei capitalisti.

Considerando che la casa di commercio, sotto la ditta Carlo di Lorenzo e compagni, gode nel ceto ottima opinione, onde coll' affidarle interinamente, e fino alla diffinitiva pronunziazione lo stralcio, viene il tribunale a secondare la fiducia, che nella stessa ripone il detto sig. Gompertz.

Sulla sesta. — Considerando che avendo il signor Carlo Vanotti dichiarato di non far più parte dell'amministrazione della Banca, ed essendo l'attuale dimanda dell' attore nel nome dei portatori diretta ad ottenere la consegna degli avvanzi del loro capitale, non vi è luogo allo stato a deliberare nell' interesse del medesimo.

Sulla settima. — Considerando che non dandosi luogo a provvedimento diffinitivo, le spese possono riserbarsi. Non così per quelle altre fatte per avere oziosamente citato il consultore signor duca Avena, le quali ceder devono a suo carico.

Per tali motvi. — Il tribunale prima di pronunziare diffinitivamente sulle dimande del signor Pietro Errico Gompertz, e prima di spiegare sulla medesima gli effetti della contumacia riunita, senz'arrestarsi alle eccezioni di rito, che rigetta, ordina che esso signor Pietro Errico Gompertz nella qualità, come dagli atti, esibisca legale documento di essersi depositate nelle rispettive piazze estere più della metà delle *obbligazioni al latore*, create col danaro versato nell'atto della convenzione del dì 31 gennaio 1835 in data di Parigi e successivamente.

Facendo poi dritto alle domande subordinate del medesimo signor Gompertz provvisionalmente ordina, che il danaro esistente nel Banco sulla madre fede in testa della Banca del Tavoliere vi rimanga vincolato a disposizione di questo tribunale.

Ordina inoltre che i signori conte D. Domenico Albertazzi, e principe di Garagusa D. Nicola Marinconda consegnino alla ragione di commercio Carlo di Lorenzo e compagni, che all' effetto il tribunale destina, il danaro, le mercanzie, i portafogli, i libri, i registri, le carte, i mobili, e gli effetti di ogni natura appartenenti alla di loro amministrazione, sotto pena ad essi signori Albertazzi, e Garagusa di rispondere dei danni ed interessi derivanti dal di loro ritardo.

Ordina del pari che il signor cavaliere D. Pietro Giacomo Dubois Desmeures consegni alla medesima ragione Carlo di Lorenzo e compagni, o alla persona da essa, sotto la di lei responsabilità, nominanda, il danaro, le mercanzie, i portafogli, i libri, i registri, le carte, i mobili, e gli effetti di ogni natura appartenenti alla sua amministrazione, sotto pena similmente di rispondere dei danni ed interessi derivanti dal suo ritardo.

Incarica la stessa ragione Carlo di Lorenzo e compagni a procedere allo stralcio degli affari di ambe le amministrazioni, versando il danaro che introiterà, sulla medesima madre fede vincolata como sopra.

Dichiara non esservi allo stato luogo a deliberare nell' interesse del signor D. Carlo Vanotti -- Spese fra tutte le sopradette parti in sospeso.

Dichiara in fine straniero nella presente causa il consultore del Regno signor duca Avena nella qualità di commessario Regio presso la Banca medesima.

Spese verso di lui a carico del signor Gompertz.

La presente si esegua non ostante appello, e senza cauzione.

Giudicata, e pubblicata a 24 agosto 1839 presenti li signori D. Andrea Maresca presidente, D. Nicola de Siervo, D. Simone Rubinacci giudici. D. Giuseppe Guida, e D. Saverio Bruni supplenti. - Firmati - Andrea Maresca presidente - Santo Salvi cancelliere sostituto.

Digitized by Google

Decisione della G. C. civile in Napoli, 3.ª Camera, del dì 16 settembre 1839 su l'appello dei gerenti della così detta Banca contro la precedente sentenza del tribunale di commercio.

Estratto dai registri di cancelleria della Gran Corte civile sedente in Napoli.

La terza camera della enunciata Gran Corte civile ha resa la seguente decisione.

Nella causa messa al ruolo generale sotto il N.° 1962.

Tra il signor Pietro Errico Gompertz nella qualità di procuratore dei portatori delle obbligazioni di prestito alla Banca del Tavoliere di Puglia, domiciliato in Amsterdam, ed ora di passaggio in Napoli rappresentato dal patrocinatore D. Giuseppe Ciancio domiciliato strada S. Liborio N.° 33.

Il cavaliere D. Pietro Giacomo Dubois conservatore della così detta Banca del Tavoliere in Foggia rappresentato dal patrocinatore D. Gaetano de Sanctis domiciliato strada Taverna Penta N.° 78.

E la Banca del Tavoliere, e suoi amministratori conte Albertazzi, e principe di Garagusa patrocinati da D. Domenico Tortora domiciliato strada dei Guantai nuovi numero 46.

Intese le parti—*Quistioni*—1.ª È soggetta all' appello una sentenza che ritiene legittimata in giudizio la persona di un procuratore, riconosciuto il dritto de'mandanti, ed ordina delle misure provvisionali in merito?

2.ª Regge la nullità della citazione introduttiva del giudizio di cui si tratta per essere mancante del visto del consultore signor duca Avena nella sua qualità di commessario del Governo a sorvegliare l'amministrazione della Banca del Tavoliere di Puglia?

3.ª Il signor Pietro Errico Gompertz ha legittimato in modo la sua persona da poter essere riconosciuto nel presente giudizio come rappresentante la maggioranza assoluta dei possessori delle obbligazioni dell'imprestito fatto alla detta Banca, e sono stati fondatamente elevati i dubbi sulla giustificazione di dritto di coloro che rappresenta?

4.° Sono state giustamente ordinate dal tribunale di commercio di Napoli le misure di assicurazione nella causa di cui si tratta, e nell'affer-

Digitized by Google

mativa devono restar ferme nella linea provvisionale in cui sono state disposte?

5.ª Quali altre misure devono aggiungersi per rendersi più cauti i provvedimenti emessi?

6.ª Possono le spese rinviarsi al diffinitivo giudizio del merito?

Sulla prima. — Considerando che la sentenza appellata, se si riguarda per la parte in cui riconobbe legittimo il mandato dei possessori delle obbligazioni dell'imprestito fatto alla Banca del Tavoliere di Puglia nella persona del signor Pietro Errico Gompertz, e ritenne per giustificati i dritti dei mandanti, contiene una pronunziazione diffinitiva; se si riguarda per la parte che prescrisse le misure di assicurazione, contiene una disposizione provvisionale nel merito; che sotto l'uno e sotto l'altro rapporto è soggetto all'appello, giusta l'art. 515 delle leggi di procedura nei giudizi civili senza che si aspetti la diffinitiva sentenza nel merito, non trattandosi di mere pronunziazioni preparatorie ed interlocutorie.

Sulla seconda. — La Gran Corte adotta le osservazioni dei primi giudici.

Sulla terza. — Considerando che non può disconvenirsi del principio che nessuno si può presentare in giudizio per lo sperimento de'dritti che ad altri competono senza che giustifichi la sua qualità di rappresentar coloro i di cui dritti viene ad esercitare, e senza che legittimi le persone dei suoi costituenti.

Considerando che non potendo l'uomo provvedere sempre da se medesimo ai proprî suoi affari, il modo stabilito dalla Legge, onde agirsi per altri o a nome d'altri, è il mandato o la procura, il di cui vincolo sanzionato nell'art. 1856 delle LL. CC. si forma dalla confidenza del committente, e dall'officioso attaccamento del mandatario verso di lui. Chi si presenta adunque in giudizio munito di legal mandato, rappresenta bene coloro in di cui nome viene ad agire.

Considerando che il mandato essendo annoverato tra i contratti consensuali può aver luogo per pubblica e per privata scrittura, ed anche per lettera, giusta l'art. 1857 delle dette Leggi.

Considerando che il signor Pietro Errico Gompertz viene nel presente giudizio munito di un atto pubblico di procura formato in Am-

Digitized by Google

sterdam li 16 marzo 1839 in vigor del quale è stato sostituito nei poteri accordati dalla maggioranza assoluta dei possessori delle obbligazioni della Banca del Tavoliere di Puglia, tanto di Amsterdam che di Anversa ai signori Willink junior, Willemk Hendrik Gompertz, Abraham Salomon Van Raalte, Albertus Bernardus Roothaan, Jan de Haan figlio di Pieter domiciliati in Amsterdam, ad oggetto di difendere, e promuovere i di loro interessi riguardanti l'imprestito fatto alla cennata Banca per agire in giudizio, comparire innanzi a qualnnqne autorità per domandar sentenze ed eseguirle, e con la facoltà ancora di sostituire, come si vede dai corrispondenti atti formati in Amsterdam li 17 e 24 novembre 1837.

Considerando che questo modo di rappresentanza dei possessori delle obbligazioni, oltre che è uniforme alla legge, corrisponde esattamente al modo stabilito nello strumento d'imprestito del 31 gennajo 1835 stipulato in Parigi tra i signori cav. Marsuzl rappresentante il marchese Dragonetti presidente della Banca, ed il signor Francesco Van-Aken, dove fu espressamente convenuto che la maggioranza assolnta dei possessori delle 6000 obbligazioni costituenti lo intero imprestito degli esteri, poteva autorizzare un delegato onde prender conoscenza delle operazioni della Banca, e chiedere il rimborso dei capitali nei casi in detto istrumento espressi; che quindi non può disconvenirsi del modo le gittimo come il signor Gompertz viene a rappresentare i suoi commettenti.

Considerando che neanche si potrebbe muover dubbio su i dritti di coloro, che sono gli autori del mandato; dappoichè dalle suddette due scritture del 17 e 24 novembre 1837 depositate presso pubblico notaro, in uno si indicano i nomi dei possessori, i loro domicilî, il numero delle loro obbligazioni, quello della serie a cui appartengono, quello che occupano in ciascuna serie, ed il numero progressivo, non potrebbe disconvenirsene senza che verrebbe ad attaccarsi la veracità delle dette scritture, contro le quali nessun vizio di falso è stato promosso.

Considerando però che essendo nelle facoltà del magistrato il far depositare i titoli da cui il vincolo di obbligazione è provveniente, la G. C. trovando saggio il provvedimento emesso dai primi giudici, di depositarsi le obbligazioni di cui si tratta, e dividendone con essi la opinione, viene solo a stabilirne il termine come mezzo conducente allo adempimento,

Digitized by Google

molto più che tal deposito è stato domandato dagli agenti della Banca, ed il signor Gompertz si è egli stesso obbligato di farlo eseguire presso un pubblico uficiale di Amsterdam, e dovendosi solo assicurare la legalità del deposito, la G. C. sconosce il bisogno di eseguirsi in questa, anzi lo riprova allo stato, evitando così il pericolo della dispersione, e lo accrescimento di un' inutile dispendio.

Sulla 4, e sulla 5. — Ritenute le osservazioni dei primi giudici.

Considerando a dippiù che il signor Gompertz per le riflessioni esposte nella risoluzione della terza quistione non manca di poteri a domandare la ordinata misura provvisionale, e che nella specie è della più alta urgenza lo accordarsi, poichè così comandano lo interesse generale del commercio, la buona fede, base delle civili contrattazioni, e i dritti indubitati dei possessori delle obbligazioni, che versarono le ingenti somme, che oggi vengono a reclamare, e della cui dispersione ed inesistenza in massima parte infelicemente non si disconviene.

Considerando che senza recedersi dalla fiducia riposta dal tribunale nella Casa di Lorenzo di Napoli dal medesimo scelta, onde vieppiù assicurarsi i dritti degli interessati, e rendersi più cauta la ordinata misura, è necessario prescriversi che il danaro, che sarà passato dai signori conte D. Domenico Albertazzi, dal principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, e da altri in potere della detta Casa di Lorenzo, sia immediatamente dalla stessa depositato nel Banco delle due Sicilie, e che nello stesso Banco si versino con egual sollecitudine le somme che si ricaveranno dalla detta Casa dalla vendita delle mercanzie, e che in qualunque modo si avranno dagl' introiti della suddetta amministrazione, onde restarvi vincolate a nome della giustizia.

Considerando che dovendo sempre far constare in modo legale lo stato degli oggetti che vengono consegnati, è necessario ordinarsi, che la consegna si esegua previo verbale nei modi rituali formato con l'intervento di coloro che eseguono la consegna, e di quelli che la ricevono, facendosi una esatta descrizione degli oggetti stessi.

Considerando che dovendosi ancora in ogni futuro tempo accertare lo stato dei libri, registri, e conti all'epoca della consegna, e per distinguersi gli andamenti di una amministrazione dall' altra, è giusto che

tali documenti vengano chiusi nei modi legali nell'atto della consegna.

Considerando che non procedendosi a provvedimenti diffinitivi in merito, la misura adottata dal tribunale per le spese occorse in primo esame, può approvarsi ed estendersi anche che hanno avuto luogo in grado di appello.

Per tali motivi — La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamente senza tener conto della eccezione d'inammessibilità d'appello prodotto dal signor Pietro Errico Gompertz nella qualità come dagli atti, che rigetta; pronunziando sull' appello interposto dai signori conte D. Domenico Albertazzi, e principe di Garagusa D. Nicola Mariconda gestori dell' amministrazione della Banca del Tavoliere di Puglia alla sentenza del tribunale di commercio di Napoli dei 24 agosto ultimo 1839, ordina di esibirsi tra sei mesi il legale documento di essersi depositate nelle rispettive piazze estere più della metà delle obbligazioni al latore create col danaro versato nell'atto della convenzione del trentuno gennaio 1835 e successivamente, e che pria di consegnarsi i libri, registri, e conti dell'amministrazione alla Casa di commercio Carlo di Lorenzo e compagni, giusta la sentenza appellata, tali libri, registri e conti siano chiusi nei modi legali, onde assicurarsi lo stato della precedente amministrazione, e che gli oggetti di qualunque sorte appartenente alla detta amministrazione, si consegnino previo verbale da rediggersi anche nei modi legali—Ordina ancora che il danaro che sarà passato alla Casa di Lorenzo e compagni dal conte Albertazzi, e dal principe di Garagusa, e tutto quello che sarà ricavato dall'amministrazione dovrà depositarsi nel Banco delle due Sicilie dalla stessa Casa di Lorenzo, per restarvi vincolato a nome della giustizia. Nel dippiù ordina eseguirsi la sentenza appellata colle dette modifiche.

Le spese al diffinitivo giudizio del merito.

L'esecuzione a chi di dritto. Pubblicata all'udienza dei 16 settembre 1839 presenti i signori cavalier Perillo Vice presidente, e Giudici Giannelli, Laudati, d'Ambrosio, Costantini, Marsico, e la Rosa.

Registrato in Napoli al numero 11890 li 24 settembre 1839 folio 97. v. cas. 1. volume 219. lib. 3. ducati 1. 20. — Linquiti.

Digitized by Google

Sentenza del Tribunale di Commercio di Napoli 27 febbraio 1840 in continuazione della precedente del 24 agosto 1839 su l'azione di Gompertz.

Il Tribunale intese le parti all'udienza del 23 gennaro 1840 ed inteso il P. M. rappresentato dal Giudice signor Rubinacci nelle uniformi conclusioni, ed in continuazione della medesima.

Quistioni. — 1.ª È il caso di rinviarsi la contesa in esame al giudizio degli arbitri?

2.ª Nella negativa, l'attore signor Pietro Errico Gompertz ha giustificato di essersi depositata nelle rispettive piazze estere più della metà delle obbligazioni create col danaro versato tanto nell'atto della convenzione del dì 31 gennaio 1835 che successivamente giusta il disposto nella sentenza di questo tribunale del dì 24 Agosto 1839? E possono darsi le provvidenze diffinitive sulle domande avvanzate dall'attore medesimo con gli atti dei 19 e 25 luglio dell'anno 1839? Ed in qual modo debbano tutelarsi gl'interessi dei terzi?

3.ª Che di dritto in quanto all'altra domanda dell'attore stesso diretta ad ottenere la consegna degli effetti appartenenti alla così detta Banca del Tavoliero di Puglia esistenti tanto presso la Casa soccorsale di Parigi, che presso le ricevitorie in Manfredonia, o Barletta, e la Fattoria in Lecce?

4.ª Deve darsi atto al mentovato signor Gompertz della nomina da lui fatta della ragione Carlo di Lorenzo e compagni a rappresentarlo nello stralcio della così detta Banca del Tavoliere di Puglia?

5.ª Allo stato può darsi alcun provvedimento diffinitivo rispetto al signor Carlo Vanotti?

6.ª Che per le spese?

Sulla prima.—Attesocchè in punto di fatto consta dal giudicato formato dalla sentenza di questo tribunale dei 24 agosto 1839 confermata con decisione della Gran Corte civile dei 16 settembre detto anno, che gli *organizzatori* della così dotta Banca del Tavoliere di Puglia, invece di dare al capitale di un milione ottocentonovantamila ducati, *tolto a prestanza dagli esteri* la destinazione convenuta nell'atto stipulato a Parigi il dì 31 gennaio 1835 *ne fecero per via puramente di fatto sorgere due private amministrazioni, l'una in Napoli e l'altra in Foggia*;

Digitized by Google

Attesocchè consta dal giudicato medesimo, che non poteano i *capitalisti esteri* venire considerati in alcun modo socii di una compagnia, che giammai avea avuto esistenza a norma del convenuto per non essersi premessa la *formazione del capitale della prima serie di azionisti nazionali* in ducati cinquecentomila, e ne tampoco esservi intervenuta la Sovrana approvazione, giusta l'articolo 52 delle Leggi di eccezione,

Attesocchè il signor Gompertz si è presentato in giudizio come *mandatario di detti capitalisti* a chiedere agli attuali gestori di fatto la restituzione dei pochi avvanzi del capitale suddetto;

Attesocchè la materia dedotta in lite non riguarda affari sociali, nè concorrere ne' contendenti la qualità di socii, mancano quindi entrambi gli estremi alla giurisdizione degli arbitri.

Sulla seconda — Attesocchè il motivo per lo quale questo tribunale con la sua sentenza dei 24 agosto 1839 confermata dalla G. C. civile, ordinò all'attore che avesse esibito legale documento di essersi depositate nelle rispettive piazze estere più della metà delle obbligazioni al latore, create col danaro versato nell'atto della convenzione dei 31 gennaio 1835 e successivamente, fu appunto quello di tutelare gl'interessi dei portatori delle obbligazioni della così detta Banca del Tavoliere di Puglia;

Attesocchè dal certificato del signor Arata Console Generale di S. M. Siciliana in Amsterdam rilasciato il dì 24 novembre 1839 rimane provato, che la commessione di Amsterdam rappresentante i detti portatori, fece esibire per mezzo del suo presidente signor Wiklink Junior ad esso signor Arata numero 3021 obbligazioni della così detta Banca del Tavoliere di Puglia, il quale *dopo averle verificate e controllate col notamento contenente la destinta di esse*, le chiuse di unita al detto *notamento* in un *pacco*, che munì del *siggillo Consolare*, pacco che in seguito fu depositato presso i notai signori Commellin, e Weilland in Amsterdam, come vien documentato dal di costoro atto del dì 19 detto mese di novembre ed anno 1837;

Attesocchè i convenuti signori Albertazzi, e Garagusa volendo abbattere la pruova risultante dagli enunciati atti, hanno *asserito* ma non *dimostrato* che fra le dette 3021 obbligazioni vi fussero quelle vendute al signor Van-Aken, e da costui non ancora pagate, come altresì quelle

Digitized by Google

sorteggiate, ed estinte, che perciò non regge in fatto la loro induzione di mancare la maggioranza assoluta delle seimila obbligazioni della detta Banca, da cui vorrebbero dedurre la nullità del mandato.

Che indipendentemente da ciò le dette assertive vengono respinte dalle seguenti osservazioni.

1.ª Che le mentovate obbligazioni essendo scritte al portatore sono trasferibili con la semplice tradizione del titolo, ed il possesso giustifica il dritto del detentore, e quindi vano tornerebbe andare indagando la provenienza.

2.ª Che in quanto alle obbligazioni sorteggiate, essendo queste state ritirate dai signori Thurneyssen, o comp. di Parigi, quali commissionati della così detta Banca del Tavoliere di Puglia, i medesimi non se ne sarebbero spogliati per farlo figurare nell' enunciato *pacco* privandosi dei titoli di loro discarico nei conti con la Banca medesima.

3.ª Dall' ammortizzazione delle obbligazioni medesima eseguita per via di *sorteggio e con la pubblicazione nei fogli esteri, e nazionali dei numeri sorteggiati*, come pure col marchio impresso sulle stesse, che le toglieva alla ulteriore circolazione.

4.ª Dalla verifica fatta dal Console signor Arata di quelle a lui esibite, e dal *duplicato della distinta di esse depositato nella Cancelleria Consolare*, che ne assicura la identità.

Attesochè nulla rileva di non essersi depositate dall' attore la totalità delle quattromilasessanta obbligazioni, di cui sono possessori i suoi mandanti, poichè ai termini dell' art. 14 della citata convenzione dei 31 gennaio 1835 è del giudicato di sopra espresso, avea l'obbligo solamente di depositare fino al num. 3001 che costituiva la maggioranza, quale obbligo ha perfettamente adempito col deposito delle suddetto 3021 obbligazioni;

Attesocchè tutte le eccezioni suddette, oltre di essere insussistenti, mal convengono ai convenuti signori Albertazzi, e Garagusa, che senza autorizzazione si sono posti ad amministrare la roba aliena, e che niun dritto hanno a ritenerla;

Attesocchè niuna facoltà hanno i convenuti medesimi, ad eccepire

Digitized by Google

il dritto dei terzi, e che l'attore si è offerto spontaneamente a cautelare gl'interessi di costoro;

Attesocchè essendosi adempito all'ordinato deposito delle obbligazioni possedute dai mandanti dell'attore, e stabilito in tal modo invariabilmente il dritto dei medesimi, il tribunale trovasi nel caso di pronunziare diffinitivamente sulle domande contenute negli atti dei 19, e 25 luglio 1839;

Attesocchè trattandosi ora di dare le provvidenze diffinitive; il signor Dubois-Desmeures dovea necessariamente esser presente al giudizio, comunque egli sostenga d'aver adempito a quanto gli era stato ingiunto provvisoriamente colla mentovata sentenza de' 24 agosto 1839;

Attesocchè gl'interessi dei terzi, ove ve ne fossero, vengono validamente cautelati, mercè la obbligazione offerta dallo stesso attore signor Gompertz della Casa di commercio Carlo di Lorenzo e compagni, quella stessa cui il tribunale affidò interinamente lo stralcio dei capitali suddetti, atteso la favorevole opinione che gode nel ceto;

Sulla terza. — Attesocchè la domanda dell'attore signor Gompertz tendente ad ottenere dai gerenti locali, di fatto della casa soccorsale della così detta Banca del Tavoliere di Puglia stabilita in Parigi, e da quelle delle ricevitorie di Manfredonia, e Barletta, e della Fattoria di Lecce, la consegna di tutti gli effetti presso le medesime esistenti, non è stata formalmente spiegata, nè ha ricevuto alcuna istruzione; laonde se non evvi luogo a deliberare, va riserbato all'attore suddetto ogni dritto contro i detentori di tali effetti appartenenenti alla enunciata così detta Banca del Tavoliere, da sperimentarlo come per legge.

Sulla quarta. — Attesocchè per lo mandato conferito all'attore signor Gompertz ha egli le facoltà di menare innanzi direttamente così lo stralcio, di cui trattasi, che di costituire chi lo eserciti in sua vece, e che in fatto vi ha costituito la surriferita ragione Carlo di Lorenzo e compagni, chiedendone atto a questo Tribunale.

Sulla quinta. — Attesocchè in quanto al signor Carlo Vanotti, la causa si presenta nello stesso stato in cui trovavasi allorquando fu pronunziata la sentenza dei 24 agosto 1839, e perciò nulla può diffinirsi nell'interesse del medesimo.

Digitized by Google

Sulla sesta. — Attesocchè incumbendo all' attore di dimostrare la facoltà dei suoi mandanti, quindi per valere la qualità da lui assunta in giudizio, le spese sino al momento in cui tale dimostrazione non è seguita, possono venire tralle parti compensate.

Che la stessa misura non può adottarsi per quelle fatte posteriormente, e motivate dalla sola illegale resistenza dei convenuti signori Albertozzi, e Garagusa.

Attesocchè nello interesse dell' altro convenuto signor Vanotti non dandosi luogo a provvedimenti diffinitivi, le spese relative allo stesso vengono riserbate.

Per tali motivi. — Il Tribunale, udite le parti, ed il Pubblico Ministero rappresentato dal giudice signor D. Simone Rubinacci nelle sue uniforme conclusioni, spiegando le provvidenze riserbate con la precedente sentenza de'24 agosto 1839 e pronunziando diffinitivamente in prima istanza sugli effetti della contumacia rinnita, rigetta la domanda di rinvio ad arbitri, e dichiara nella causa la sua competenza.

Pronunziando poi separatamente nel merito.

1.° Dà atto al signor Pietro Errico Gampertz nei nomi, e qualità da lui assunte della dichiarazione fatta al signor cavaliere Pietro Giacomo Dubois-Desmeures colla citazione del dì 19 luglio 1839 ed ai signori conte Domenico Albertazzi, principe di Garagusa, Nicola Mariconda, e Carlo Vanotti coll'altra citazione del dì 25 detto mese di luglio, ed anno 1839 di mettersi da quel momento la così detta Banca del Tavoliere di Puglia in istato di stralcio, e della inibizione fin d'allora d'intraprendersi qual siasi nuovo affare sotto pena dei danni, ed interessi nel proprio nome.

2.° Ordina che previa cauzione sarà data nella Cancelleria di questo Tribunale dalla ragione Carlo di Lorenzo e compagni, per garentia degl' interessi dei terzi, il danaro esistente al Banco del Regno delle due Sicilie nella Madrefede in testa della così detta Banca del Tavoliere di Puglia, come altresì il danaro in seguito depositato dalla detta ragione Carlo di Lorenzo e compagni, provegnente dai cespiti di detta Banca, e quello introitato, e non ancora versato dalla ragione medesima, si liberi senza vincolo, o condizione alcuna al signor Pietro Errico Gompertz, il

Digitized by Google

quale in virtù dei poteri conferitigli con i due atti autentici dei 16 Marzo, ed 8 aprile 1839 dalla commessione di Amsterdam rappresentante i portatori della maggioranza delle obbligazioni a carico della così detta Banca del Tavoliere di Puglia composta dai signori Willem, Willink Junior, Willem Hendrik, Gompertz, Albertus, Bernardus Roothaan, e Jan de Haan figlio di Pietro, ha nel di costoro nome assunto lo stralcio delle operazioni eseguite dai gerenti di fatto sotto il nome di detta Banca.

3.° Ordina del pari che i suddetti signori conte Albertazzi, e principe di Garagusa compiano la consegna di tutti gli effetti, ed oggetti appartenenti alla così detta Banca del Tavoliere di Puglia, disposta dalla mentovata sentenza dei 24 agosto 1839 e sotto la penale in detta sentenza espressa, nel caso di ritardo alla suddetta ragione Carlo di Lorenzo e compagni, per passarsi da costei al surriferito signor Gompertz diunita a quella precedentemente ricevuta da detti signori conte Albertazzi, e principe di Garagusa, nonchè all'altra ricevuta dal signor Dubois Desmeure.

4.° Fa salvo il dritto al detto signor Gompertz nella suddetta qualità di agire contro i detentori, sotto qualsivoglia titolo, ed in qualunque luogo, di effetti della così detta Banca del Tavoliere di Puglia, ove e come per legge, per avere quanto presso dei detentori medesimi si trovasse per virtù della detta gestione, o per qualunque altra causa dalla medesima dipendente.

5.° Rimane provvisionalmente rivestita delle sopra espresse facoltà la ragione Carlo di Lorenzo e compagni fino a quando eserciterà per conto del detto signor Gompertz le funzioni di stralciaria, per le quali dovrà agire contro i debitori della Banca suddetta, e fino a che non piacerà ad esso signor Gompertz di richiederne la consegna, che da ora la suddetta Banca Carlo di Lorenzo e compagni rimane facoltata di fare, senza bisogno di pronunziazione del Giudice.

Dichiara non trovare allo stato luogo a deliberare nello interesse del signor Carlo Vanotti.

Condanna i sudetti convenuti signori conte Albertazzi, e principe di Garagusa Nicola Mariconda alle spese giudiziali dall'atto dei 20 gen-

najo 1840 inclusivamente in poi liquidate in duc. 30 e grana 9 compreso il conto della spedizione, vacazione al procuratore e dritto alla camera di commercio in duc. 3.60.

Compensa le spese tra il detto signor Gompertz ed il signor Dubois Desmeures.

Quelle tra il detto signor Gompertz ed il signor Vanotti in sospeso. Giudicata, e pubblicata li 27 febbraro 1840 — presenti li signori D. Andrea Maresca presidente, D. Nicola de Siervo, D. Gioacchino Ricciardi giudici, D. Giuseppe Guida, e D. Antonino Innocenzio Grosso supplenti.

Firmati - Andrea Maresca Presidente — Salvi sostituto cancelliere.

Decisione in grado di contumacia riunita con precedente decisione del 4 dicembre 1840 della G. C. civile di Napoli, 3. camera, del dì 20 gennaio 1841.

Estratto dai registri di cancelleria della Gran Corte civile sedente in Napoli.

La terza camera di detta G.C. civ. ha profferita la seguente decisione

Nella causa messa al ruolo generale sotto il numero 1962.

Tra il signor D. Pietro Errico Gompertz nella qualità di procuratore sostituito della commessione residente in Amsterdam con atto pubblico del 17 marzo 1839, giusta le facoltà alla medesima conferite dall' università legale dei portatori delle obbligazioni di prestito a carico della così detta Banca del Tavoliere con due private scritture formate, una li 17 novembre 1837 e giorni seguenti in Amsterdam; altra li 24 novembre 1837 e giorni seguenti in Anversa, proprietario domiciliato in Amsterdam, ed attualmente in Napoli pel presente affare presso l'avvocato D. Agazio Ciancio strada S. Liborio N. 33 rappresentato dal patrocinatore D. Stefano Berardino domiciliato presso il detto avvocato signor Ciancio.

Contro i signori principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, domiciliato strada Toledo N. 406, conte D. Domenico Albertazzi domiciliato

strada Fiorentini N. 67 rappresentati dal patrocinatore D. Francesco Starace domiciliato srada Ventaglieri N. 74.

Intese le parti. — *Quistioni* — 1.ª Il signor Pietro Errico Gompertz essendo stato autorizzato ad assumere lo stralcio delle operazioni eseguite dai gerenti di fatto sotto il nome della Banca del Tavoliere è tenuto a prestar garentia per lo interesse dei terzi nel riceversi il danaro esistente nel Banco del Regno delle due Sicilie, o perveniendo in altro modo alla detta Banca del Tavoliere?

2.ª Che per le spese?

Sulla prima—Attesocchè messo in disparte la quistione di competenza del tribunale di commercio non più elevati innanzi ai secondi giudici, il conte D. Domenico Albertazzi, ed il principe di Garagusa D. Nicola Mariconda non impugnano col di loro appello la dichiarazione fatta dal tribunale di commercio con la sentenza dei 27 frebbraro 1840 di mettersi da quel momento la così detta Banca del Tavoliere di Puglia in stato di stralcio, non che il divieto impostogli d'intraprendere qualunque nuovo affare, e molto meno si oppongono di liberarsi il danaro esistente nel Banco delle due Sicilie, o in altro modo proveniente dai cespiti della Banca del Tavoliere nelle mani del signor Pietro Errico Gompertz, il quale è stato autorizzato in virtù di poteri concessigli con atti autentici dei 16 marzo ed 8 aprile 1839 dalla commessione di Amsterdam rappresentante i portatori della maggioranza delle obbligazioni a carico della Banca medesima;

Attesocchè essendosi querelati li signori Albertazzi, e Mariconda della inefficacia della cauzione disposta dal tribunale di commercio da prestarsi dal signor Gompertz in persona della ragione Carlo di Lorenzo, e compagni per la garentia dei terzi, ciò ha dato motivo al detto Gompertz di reclamare con appello parziale contro la stessa cauzione come non dovuta, e perchè malamente pretesa da passati gestori di fatto, siccome sono stati definiti dal giudicato;

Attesochè il primo esame di questa Gran Corte cessar debbe sull'appellazione del signor Gompertz essendo chiaro che ove questa sia accolta, l'altro appello dei signori Mariconda, ed Albertazzi diretto all'ampliazione della cauzione disposta dai primi giudici rimane assorbito;

Digitized by Google

Attesochè la cauzione ammessa dal tribunale di commercio sulle dimande dei signori Albertazzi, e Mariconda è inammesibile ed ingiusta. È inammisibile perchè si eccepisce nello interesse dei terzi, che nulla reclamano; si pretende come una obbligazione accessoria dello attore nel mentre manca la sua obbligazione principale. È ingiusta poichè la commessione di Amsterdam nell' affidare i suoi poteri a Gompertz non l' ha posto ad obbligo di cauzione; perchè si diede la cauzione per le obbligazioni contratte a prò dei terzi, nel mentre queste obbligazioni non esistono, siccome il signor Gompertz ha dimostrato con un certificato del contabile dello stralcio Nicola Arena dei 19. dicembre 1840. il quale fa rilevare la mancanza dei debiti della Banca. Inoltre lo stesso Gompertz non avrebbe mancato di avvalorare maggiormente questo fatto con i libri, e scritture consegnati alla ragione stralciaria di Lorenzo e compagni, siccome in seguito di richieste dei gestori offrì ai medesimi, ma di poi per parte di costoro vi fu rinunziato con atto dei 18 gennajo corrente anno;

Attesocchè il motivo esposto dai gestori di fatto nell'atto dei 19 andante mese, che cioè la pretesa cauzione sia diretta ad assicurare il giudizio, è veramente vessatoria, e viene resistita dal giudicato, dappoichè la domanda del signor Gompertz tendente ad ottenere la restituzione degli avvanzi del capitale dato in prestito dai suoi mandanti, di già è stata diffinitivamente aggiudicata. I futuri conteggi che si deducono non hanno alcuno appoggio, e sono sforniti di qualunque elemento di prova;

Attesocchè non osta la offerta della cauzione fatta dal signor Gompertz nel primo giudizio innanzi al tribunale di commercio, sia perchè nello stadio di quel giudizio si disputava dei poteri dell' attore che non erano potentemente giustificati siccome sono al presente, e sia perchè la offerta cauzione era subordinata alla condizione delle obbligazioni contratte a favore de' terzi. Nella inesistenza di legali obbligazioni principali a prò de' terzi, siccome si è dimostrato cessano le subordinate e le accessorie;

Attesocchè per tutt' altro li signori Mariconda ed Albertazzi nulla han dedotto di positivo, e quindi le osservazioni dei primi Giudici debbano adottarsi nel di loro tenore.

Digitized by Google

Sulla seconda. — Attesocchè i signori Mariconda, ed Albertazzi succumbano in parte, e quindi debbono esser condannati alla metà delle spese del presente giudizio di appello. Queste spese poi debbono ricadere a di loro carico personale, perchè cagionate dal fatto proprio, ossia dalla di loro resistenza personale sulla giusta domanda dell'attore.

Per tali motivi. — La Gran Corte pronunziando diffinitivamente senz'arrestarsi all'appello prodotto dal principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, e dal cavaliere D. Domenico Albertazzi avverso la sentenza del tribunale di commercio di Napoli del 27 febbraio 1840 che rigetta, fa dritto all'appello prodotto dal signor Pietro Errico Gompertz nel nome come dagli atti avverso la sentenza suddetta, ed ordina che si esegua meno per la cauzione in essa disposta.

Condanna i signori Mericonda, ed Albertazzi nel proprio nome alla metà delle spese in appello, liquidata in duc. 39,09 e ne compensa l'altra metà.

Esecuzione a chi di dritto.

Giudicato, pronunziato, e pubblicato in Napoli all'udienza presenti i signori cavalier Perillo vice presidente, e Giudici cavalier Carfora, marchese Petroni, Laudati, d'Ambrosio, del Pozzo, Trevisani. Oggi li venti gennaio 1841 - Perillo - Fusco - vice cancelliere.

Num. 1350 - Registrato in Napoli li 29 gennaio 1841 - fol. 95 v. c. 2. vol. 337 lib. 3.° duc. 1,20 - Caruso.

Decisione contumaciale della G. C. civile in Napoli, 3. camera, del dì 30 aprile 1841 su le opposizioni alla specifica delle spese liquidate nella precedente decisione.

Estratto dai registri di cancelleria della G.C. civile sedente in Napoli.

La terza camera di detta G.C. civ. ha profferita la seguente decisione.

Nella causa scritta al ruolo generale n. 1962.

Tra il signor Pietro Errico Gompertz nella qualità come dagli atti, domiciliato in Amsterdam, ed in Napoli presso l'avvocato D.Agazio Cian-

Digitized by Google

cio strada S. Liborio n. 33. patrocinato da D. Stefano Berardino domiciliato presso detto avvocato signor Ciancio.

E li signori conte D. Domenico Albertazzi, e principe di Garagusa D. Nicola Mariconda passati gestori di fatto della così detta Banca del Tavoliere di Puglia domiciliato il primo strada Fiorentini n. 67., il secondo strada Toledo n. 406. patrocinati da D. Francesco Starace domiciliato strada Ventaglieri n. 74.

Udito il patrocinatore Berardino, ed il pubblico ministero signor Pugliese uniformemente.

Quistioni. — Reggono le opposizioni di cui si tratta?

Considerando che le opposizioni prodotte non si sono sostenute dagli opponenti; quindi va presunto d' aver le medesime abbandonati per la non comparsa all' udienza.

Per tal motivo.—La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamente, dichiara non avvenute le opposizioni prodotte dai signori Albertazzi, e Mariconda alla specifica delle spese contenuta nella decisione del dì 20 gennajo 1841. e ne ordina la esecuzione. Condanna gli opponenti alle spese dell'incidente liquidate in duc. 8. e gr. sette.

Giudicato, pronunziato, e pubblicato alla udienza, presenti i signori cavalier Perillo vice presidente, e giudici cavalier Carfora, marchese Petroni, Laudati, d' Ambrosio, Ferrarelli, e Trevisani.

E'l signor Pugliese sost. proc. gen. del Re. Oggi li 30 aprile 1841. Perillo, Fusco - vice cancelliere.

N. 6206, segnato in Napoli li 26 maggio 1841. fol. 7. v. c. 6. vol. 342. lib. 3. duc. 1. 20. Caruso,

---

Decisione in grado di opposizioni alla precedente decisione, relativa alle spese, della G. C. civile in Napoli, 3. camera, del dì 23. giugno 1841.

Estratto dai registri di cancelleria della G.C.civile sedente in Napoli.

La terza camera di detta G. C. civile ha profferita la seguente decisione:

Nella causa messa al ruolo generale sotto il n. 1962.

Tra i signori conte D. Domenico Albertazzi e principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, rappresentati dal patrocinatore D. Francesco Starace, domiciliato strada Ventaglieri n. 74.

E D. Pietro Errico Gompertz nella qualità come dagli atti, rappresentato dal patrocinatore D. Stefano Berardino, domiciliato presso l'avvocato D. Agazio Ciancio strada S. Liborio n. 33.

Intese le parti.

Quistioni. — 1.ª Reggon le opposizioni prodotte dal principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, e dal conte D. Domenico Albertazzi avverso la decisione contumaciale de' 30 aprile corrente anno?

2.ª Che per le spese?

Sulla prima. — Attesocchè comunque i signori Mariconda, ed Albertazzi avesser rinunziato alle opposizioni che avean prodotte alla specifica delle spese contenuta nella decisione di questa G. C. civile dei 20 gennaro corrente anno, pur non dimeno non si presentarono all'udienza per sentire ammettere la detta rinunzia, ove vi era luogo, e dieder motivo a far pronunziare la decisione contumaciale di congedo dei 30 aprile detto anno. Quindi il signor Gompertz fu costretto a rilevare a sue spese la detta decisione, e per tal motivo debb'essere rimborsato tanto delle spese suddette, quanto delle posteriori che ha dovuto erogare per causa di essi Mariconda, ed Albertazzi.

Sulla seconda. — Attesocchè gli opponenti anche succumbono nell'attual giudizio e quindi similmente son tenuti alle spese.

Per tali motivi. — La G. C. civile pronunziando diffinitivamente rigetta le opposizioni prodotte dal principe di Garagusa D. Nicola Mariconda, e conte D. Domenico Albertazzi avverso la sua decisione contumaciale dei 30 aprile corrente anno ed ordina che si esegua.

Condanna i signori Mariconda ed Albertazzi alle spese liquidate in ducati ed il di loro patrocinatore alla multa di carlini sei.

Giudicato, pronunziato, e pubblicato in Napoli alla udienza present' i signori cavaliere D. Donato Perillo vice presidente e giudici marchese D. Filippo Petroni, D. Michele d'Ambrosio, D. Carlo del

Pozzo, D. Carmine Ferrarelli, D. Giuseppe Trevisani, e D. Raimondo Franchini. Oggi li 23 Giugno 1841.

Perillo-Fusco vice cancelliere.

Risoluzione Sovrana che dichiara compiuta la commessione data al duca Avena — Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze 4. Ripartimento.

Ho rassegnato al Re, N. S., il suo rapporto de' 26 settembre p.p., concernente il termine della sua commessione per la Banca del Tavoliere, e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 novembre si è degnata riconoscere e permettere che le venga manifestato, essersi da lei eseguito con celerità ed esattezza l'incarico della verifica, ed esser compiuta la di lei opera, potendo le parti sperimentare i loro dritti presso le autorità competenti. — Napoli 21 novembre 1837.

Firmato -- D' Andrea.

Tale Rescritto fu comunicato, per intelligenza ed uso di risultamento, all' Intendente di Capitanata in data de' 24 dello stesso mese.

Real Rescritto comunicato al consultore duca Avena a' 12 marzo 1838. — Ministero delle Finanze, 4.° Ripartimento.

In seguito del reale Rescritto del dì 21 novembre 1837, con cui S. M. si degnò dichiarare, che eran terminate le di lei funzioni di commessario presso la così detta Banca del Tavoliere potendo le parti interessate sperimentare i loro dritti innanzi alle autorità competenti, furon umiliate alla M. S., in data del 22 gennaro, e 7 febbraro ultimi, due suppliche de' signori Meuricoffre e Sorvillo, e Van-Aken come procuratori di portatori delle obbligazioni della cennata Banca, colla prima delle quali implorarono una misura onde farsi indenni i portatori medesimi, e colla

seconda chiesero che il R. Governo garentisse tutti gli obblighi della stessa Banca verso i portatori suddetti. Indi in un ricorso presentato in questa Real Segreteria e Ministero di Stato delle Finanze il giorno 15 dello stesso mese di febbraio gl' indicati procuratori dimandarono uno straordinario soccorso che facesse prontamente cessare il progresso della ruina dei loro interessi.

Essendosi tutto rappresentato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 del corrente mese, la M. S., senza tenere conto delle insussistenti ad illegali dimande contenute nelle prime suppliche, dichiara che il R. Governo niuna ingerenza prenderà giammai nella così detta Banca del Tavoliere; annuendo benvero alle preci di coloro i quali, asserendosi procuratori degli interessati in quella società, invocano un pronto soccorso che faccia cessare ulteriori frodi, dilapidazioni ed abusi, ha destinato lei, signor consultore, cogli opportuni poteri, onde impedisca gl' inconvenienti accennati, fermi rimanendo i Reali Rescritti de' 24 luglio e 21 novembre 1837, pei quali possono le parti interessate provvedersi nei termini legali per le vicendevoli pretenzioni *tra loro* davanti alle autorità competenti.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane risoluzioni per l' esatto e corrispondente adempimento. — Napoli 12 marzo 1838.

Firmato - D'ANDREA

Questo Real Rescritto fu comunicato a S. E. il Ministro degli affari esteri, a quello della polizia generale per intelligenza, ed all'Intendente di Capitanata per l' uso conveniente.

Altro Real Rescritto allo stesso consultore Avena, a' 26 settembre 1838 — Ministero e real Segreteria di Stato delle Finanze 4.° Ripartimento.

Rassegnate al Re, N. S. le suppliche degli asseriti proccuratori dei portatori delle obbligazioni della così detta Banca del Tavoliere dirette ad ottenere dal R. Governo l'indennizzamento delle perdite fatte de' di loro capitali, ed una misura straordinaria per impedire le ulteriori dila-

Digitized by Google

pidazioni, senza intanto arrestarsi la marcia delle operazioni in corso, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 marzo di questo corrente anno si degnò di risolvere, non tenersi di tale dimanda alcun conto perchè priva affatto di fondamento, e solo accogliendo le preci per un pronto rimedio fece grazia la M. S. destinar lei, signor Consultore, con gli opportuni poteri per impedire le ulteriori frodi, dilapidazioni, ed abusi, ordinando in pari tempo di spiegarsi bene che il Real Governo non avrebbe giammai presa alcuna ingerenza negli affari della Banca.

Or dopo tali Sovrane risoluzioni, il Ministero ha rilevato da alcuni di lei rapporti, l'ultimo de' quali del 23 giugno di questo medesimo corrente anno, che quegli stessi procuratori, i quali con tanto fervore supplicarono la prelodata Maestà Sua per la misura straordinaria, indi adottata nel solo di loro interesse, si sono negati e persistono nel rifiuto di concorrere nella esecuzione de' di lei provvedimenti nella qualità di Regio Incaricato.

Ha poi considerato il Ministero, che la economia de' procuratori anzidetti non corrisponde alle suppliche umiliate a S. M. e anche al Ministero presentate, dapoichè gli affari della Banca in virtù dei precedenti Reali Rescritti del 24 luglio e 21 novembre 1837. erano attribuiti alle autorità competenti, e fu un atto della Sovrana Clemenza quello di accorrere col pronto rimedio della di lei missione alla somma sventura di cui i procuratori si dolevano e del di cui proseguimento temevano.

Quindi il rifiuto di intervenire e di concorrere negli atti di lei come Regio Incaricato, e tenersi gli atti medesimi da essi procuratori come loro propri, è una chiara rinuncia al Sovrano favore che riportarono col Reale Rescritto testè mentovato del dì 8 marzo di questo anno, ed è tal rinuncia che rende allo stato delle cose non più necessaria la di lei missione.

Tutto ciò ho io nuovamente rassegnato a S. M., e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 16 corrente mese di settembre, si è degnata di ordinare, che, ferme rimanendo le dianzi citate Sovrane risoluzioni de' 24 luglio e 21 novembre 1837 e degli 8 marzo dell'anno corrente, si richiegga da' procuratori di sopra nominati l'ultima di loro dichiarazione, se cioè intendono di concorrere nei di lei provvedimenti di Regio Incaricato e tenere i medesimi come fatti loro propri, e dove persistano

Digitized by Google

nel sistema della negativa, qualunque ne sia la cagione che si adduca, vuole la M. S. che immediatamente cessi la di lei missione, e le parti interessate si rivolgano alle autorità competenti, giusta quanto trovasi ordinato coi Reali Rescritti del 1837.

Nel Real Nome le partecipo, signor duca Consultore, tali Sovrani comandi perchè vi si uniformi e ne curi l'esatto adempimento. — Napoli 26 settembre 1838.

Firmato — D'Andrea.

Tale Rescritto fu partecipato per intelligenza all' Intendente di Capitanata.

A 23 maggio 1839 Pietro Errico Gompertz olandese procuratore della massa de' portatori delle obbligazioni della così detta Banca del Tavoliere chiede mettersi quella in liquidazione, atteso lo inadempimento degli obblighi verso degli azionisti, e le gravi inutili spese che giornalmente porta.

Risoluzione Sovrana presa su tale dimanda nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 giugno 1839.

S. M. non trova luogo ad altro Sovrano provvedimento. Vuole, che si dia esecuzione alle Sue Sovrane risoluzioni de' 21 luglio e 21 novembre 1837, e degli 8 marzo e 16 settembre 1838, e che i particolari interessati pei vicendevoli dritti tra loro si provveggano nei termini di giustizia secondo le Leggi del Regno presso le autorità competenti in conformità delle predette Sovrane risoluzioni.

Digitized by Google

BANQUE DU TAVOLIERE DE FOGGIA

CREÉE ET AUTORISÉE PAR RESCRIT DE S. M. LE ROI DE DEUX SICILES

rendu à Naples le 15 septembre 1834.

Série

EMISSION DE 6.000 OBLIGATIONS AU PORTEUR

N.° de la Série

s'élevant ensemble

à 3.000.000 de ducats; soit à 4 francs 40 cent. par ducat, 13,200,000 francs capital nominal portant un intérêt annuel de 3 ½ pour 100.

OBBLIGATION DE **500** DUC. OU **2,200**, FRANCS

intérêt annuel duc. 17:50 ou 77 fr., par semestre duc. 8. 73 ou 38 fr. et 50 cen.

Numero

N.° du Registre.

PAYABLE
le 1 janvier et le 1 juillet
de
chaque année.

à Naples à la Caisse de la Banque.
à Anvers chez M. J. J. le Grelle.
à Paris chez MM. Thuroeyssen et Comp.
Banq. de la Banque du Tavoliere

REMBOURSEMENT SUCCESSIF AU PAIR DANS L'ESPACE DE 25 ANS.

Extraits des status Royaux, de l'acte Constitutif de la Banque et du traité d'emprunt passé avec M. François Van-Aken de Bruxelles, à Paris le 31 janvier 1835. Les expeditions anthentiques de ces actes se trouvent déposées chez les Banquiers susnommés.

La Banque du Tavoliere a été crée à Naples par Rescrit de S. M. le Roi des deux Siciles du 15 septembre 1834 sous la forme d'une société anonyme.

Son but est de faciliter aux Censitaires du Tavoliere les payements des leurs cens aux Caisses de l'État et de leur fournis ainsi qu'aux autres possesseurs des terres, les moyens de développer leurs exploitations agricoles, industrielle et commerciales.

Digitized by Google

La Banque a été constituée a Naples par acte du 6 avril 1835 le quel a été publié et affiché dans le formes voulues.

Son capital est répresenté par *Deux Series d' actions au Porteur* devant produire ensemble un minimum de 2,000,000 de duc. effectif.

La premiere série se composant de cinq actions d'ensemble 500,000 Duc. effectifs, reste entiérement réservée aux nationaux, les actionnaires de cette *série* constituent la societé.

La seconde série dans le but d' obténir à l' étranger la réalisation des capitaux nécessaires à la Banque, a été convertie en 6,000 obligations au porteur qui forment l' objet du present emprunt dès lors par l'effet de cetto conversion et par condition expresse, les porteurs ne sont que *semples préteurs* à la Banque.

Les 6000 obligations d'emprent sont de 500 Duc. ou 2200 fr. chacune (subdivisibles ou 30,000 Coupons de 100. Duc.) montant en totalité à 3,000,000 de Duc. ou 13,200,000 fr. capital nominal. Elles portent un intérêt de 3 ½ pour cent par an; cet intérêt est payable par semestre, par voie de coupons au porteur lo premier janvier et premier juillet de chaque année, à Anvers chez M. Joseph y le Grelle, à Paris M.M. Thurneyssen et comp. Banquiers de la Banque du Tavoliere, et à Naples aux Caisses de la Banque du Tavoliere; en prévenant pour cette derniére ville un mois, et pour Paris huit jours avant l' échéance.

Dans toutes les transanctions entre la Banque ot les prêteurs le taux du ducat est fixé invariablement a 4 ff. 40 centimes.

Les 6,000 obligations devront étro remboursées au pair, soit au capital nominal, en 25 ans consécutifs au plus, à commencor du premier jauvier 1835. A cet effet elles so trouvent classées en 60 series numerotées de 1. à 60. Chaque serie contient 100 obligations numerotées de 1 à 100.

Le minimum des remboursements annuels, sera d' une série, soit 50,000 Duc. on 220,000 francs.

Le tirage s' effectuerá sous le formes usitées tous les ans au premier ottobre, à dater de l' année 1835; son résultat sera rendu publie par les journaux de Naples, de Paris et Anvers.

Le remboursement des séries sorties sera effectué sans deduction

Digitized by Google

quelcunque en matiéres d' or ou d' argeut ayant cours, quinze mois aprés le tirage, soit le premier janvier de chaque année à commencer du 1.° janvier 1837, avec le conpons d' intérêts, qui échéront alors, aux mêmes places et conditions que ci dessus. Les séries remboursées séront annullées publiquement.

Les benefices nets do la Banque aprés dedution do frais, d' intérêts et dividendes des actions, seront employés à accélérer lo remboursement et l' estintion compléte des 6,00 obligations, sauf 4/10 dont un destiné à fournir un fonds do réserve, et trois dont la Banque disposera conformément à son acte constitutif.

Les porteurs des actions do la premiére série n' anront droit qu' à une dividende provisoire, dont lo *maximum* est réglé a six pour cent et ne ponrront être romboursés qu' à l' expiration de la vingt-cinquiéme année et aprés l' extinction compléte de 6,000 obligations, qui devra être totalement réalisée à cette époque.

Pour d'autant mieux garantir le capital et les intérêts de l'emprunt, la Banquo substitue pleinement les porteurs des obligations aux droits et priviléges, aux quels les articles 2. 5. 6. 7 du Rescrit royal du 15 septembre 1834 l'ont subrogée elle même, avec les préférences expresses, que le Gouvernement lui a concedées. Cette substitution ne porte aucune atteiute aux droits des porteurs sur l' actif présent et futur de la Banque, qui leur est pleinement conservé.

Un dépôt de 5,000 ducats de rentes Napolitaines sur l' État, valeur approximative de deux semestres d'intérêts est fait entre le mains de M. M. Thuruoyssen et C. à Paris, les quels sont autorisés à aliéner partie on totalité de la dite rente, chaque fois que le servico le réclamera; la Banque est tenue au remplacement de la partie aliénée, le dépôt devant constantement conserver son intégrité.

La majoritè des porteurs, soit les porteurs du moins 3,001 obligations pourront demander le remboursement immédiat du montant de leurs tritres, dans le cas où la Banque ne remplirait pas ses engagements envers eux, si cette circonstance ou toute autre prévue par l'art. 14 du traité de emprunt survenait, ils feront valoir leurs droits selon le dispositions que renferme le dit article.

Digitized by Google

Le traité d'emprunt conformément à l'artic. 10 qu'il contient, a été approuvé et ratifié par l'assemblée *générale tenue a Naples le* 9 avril 1835.

« La Banque est placée sous la surveillance de l'Intendant chargé du Tavoliere; elle » est dans l'obligation de soumettre tous les six mois ses Bilans a S. E. M. le Ministre Secrétaire d'état des Finances.

Le Directeur des comptes — Le Trésorier

Naples le 10 Avril 1835.

Pour la Conservation Générale
Le President de la Banque du Tavoliere
L. M. Dragonetti.

Numeros { De la Conservation du Trésor de la Banque des comptes courans

Pour legalisation de la signature de M. le Marquis Luigi Dragonetti President de la Banque du Tavoliere
L'Intendant-Commissaire du Tavoliere

BANQUE DU TAVOLIERE

N. 1. *Semestre échu le 1 janvier 1835.*
Serie obligation N.°

Bon pour huit ducats soixante quinze grains ou trente huit francs cinquante centimes.

PAYABLE
à Anvers chez M. Joseph I, le Grelle.
à Paris chez MM. Thurneyssen et C.
à Naples à la Caisse de la Banque.

NOTA. — Sieguono simili nel modello in istampa fino al numero cinquanta, varianti nelle scadenze e nei numeri.

Digitized by Google

GUADAGNO
LEGATORIA DI LIBRI - REGISTRI
E [illegible] PER UFFICI
[illegible] 12 al Grande Archivio
NAPOLI - Tel. 20 77 22

Digitized by Google